

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	32
DIFESA (IV) .....	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	39
FINANZE (VI) .....	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	97
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	106

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	<i>Pag.</i>	108
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	122
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	123

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . .	3
AVVERTENZA .....	4

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### La seduta comincia alle 13.40

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, informa che il deputato Genovese – per il tramite del suo avvocato cui era stata inviata la rituale comunicazione sulla facoltà per il suo assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni – ha comunicato di non voler svolgere la propria audizione e di affidare la propria difesa ad una memoria scritta, che è stata messa a disposizione dei colleghi già nella mattina di ieri.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di deliberazione

sulla domanda in titolo dopo lo svolgimento del dibattito e, comunque, entro la prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, evidenzia l'opportunità che la conclusione dell'attività istruttoria della Giunta sulla domanda in oggetto avvenga in tempi compatibili con l'esigenza dell'Assemblea di programmarne l'esame entro la chiusura dei lavori per la pausa estiva.

Propone pertanto di svolgere e concludere nella seduta odierna il dibattito, con l'intesa di pervenire alla deliberazione finale sulla proposta del relatore – previe dichiarazioni di voto – nella seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 23 luglio 2014 alle ore 13.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere la proposta del Presidente sull'organizzazione dei lavori, concordando sull'esigenza di consentire all'Assemblea di disporre di tempi congrui.

Evidenzia altresì che, in ragione della preannunciata audizione dell'onorevole Genovese – poi saltata – per la seduta di oggi, il suo gruppo aveva già programmato di intervenire nella discussione nella successiva seduta in cui, alla luce delle indicazioni del Presidente, si procederà al voto finale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni alla proposta sull'organizzazione dei lavori da lui formulata e non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 13.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:**

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei del Bundestag . 5

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

**Incontro informale con una delegazione della  
Commissione affari europei del Bundestag.**

L'incontro è stato svolto dalle 14.05 alle  
15.05.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 6

### SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 9

AVVERTENZA ..... 24

ERRATA CORRIGE ..... 24

### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.**

**C. 2496 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento osservando che sui temi oggetto del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, che introduce una serie di misure relative alla situazione carceraria, giova preliminarmente richiamare le pronunce più rilevanti adottate nei confronti dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente alle condizioni di detenzione per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dedicato alla proibizione della tortura, il quale stabilisce che « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ». Si tratta delle note sentenze Sulejmanovic (16 luglio 2009) e della più recente sentenza-pilota Torreggiani e altri (8 gennaio 2013).

In particolare, con la sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013, la Corte europea ha certificato il

malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. I ricorrenti avevano in particolare denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle stesse celle. La CEDU, con la sentenza 8 gennaio 2013 ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabile insito nella detenzione. La Corte ha rilevato che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. La Corte EDU, con tale decisione, ha ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire «un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte».

Il termine annuale – il cui decorso è iniziato alla data in cui la sentenza è

divenuta definitiva, ossia dal 28 maggio 2013, a motivo della reiezione dell'istanza di rinvio alla *Grande Chambre* della Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza – è spirato il 28 maggio 2014. Nelle more dell'adozione delle misure sul piano nazionale, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia. La Corte EDU, inoltre il 1° luglio 2014 è tornata sul tema – nel senso di ribadire il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza *Mihalescu c. Romania* (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un *minimum* spaziale entro le celle (nn. 52-61).

Ricorda che sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere un messaggio (Doc. I, n. 1) sui cui temi la Commissione Giustizia ha presentato una Relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa il 4 marzo 2014 dall'Assemblea. Quest'ultima ne ha condiviso i contenuti, approvando una risoluzione (6-0049).

Al contempo, la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria «la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare».

Allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta) sono in particolare intervenuti i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013.

Inoltre, la più recente legge n. 67 del 2014 – sempre con finalità complessive di deflazione delle presenze in carcere – ha delegato il Governo a disciplinare le pene detentive non carcerarie o da eseguire presso il domicilio; a realizzare una depenalizzazione; ad introdurre la messa alla prova nel processo penale.

È, infine, tuttora all'esame della Camera, una proposta di legge (C. 631-B) – già approvata dalla Camera e modificata dal Senato – diretta a delimitare, con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Tutti questi provvedimenti (uniti alle misure di edilizia penitenziaria previste dal Piano Carceri) hanno portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella decisione del 5 giugno 2014 sull'esecuzione della citata sentenza Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per migliorare la situazione carceraria. Il Comitato ha, tra l'altro, preso atto con interesse « del rimedio risarcitorio immaginato per mezzo di un « imminente » – perché non ancora licenziato dal Consiglio dei ministri – decreto-legge del governo in materia ».

Il Comitato ha rinviato al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del sovraffollamento.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, su cui ci si potrà più diffusamente soffermare nella seduta di domani, in modo da poter tenere conto degli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia in sede referente, ricorda che esso introduce una serie di misure relative alla situazione carceraria, prevedendo i seguenti interventi: rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e inter-

nati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU: si prevede in particolare che il magistrato di sorveglianza liquidi il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in « condizioni inumane e degradanti » nei casi in cui il residuo di pena da spiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da « abbuonare » a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare) e quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni; si stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario; si introducono nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali; si disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il c.d. « bracciale elettronico »; si estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni; si modifica l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti l'organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni; si ampliano i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari; si introducono meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli oneri.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 15 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, riguardo alle richieste di effettuare una nuova valutazione del giudizio di inammissibilità relativo ad alcune proposte emendative formulate nella seduta di ieri e avanzate con lettere pervenute in data odierna, comunica che, alla luce di un ulteriore approfondimento istruttorio, possono essere riammesse le seguenti proposte emendative: Giachetti 8.1 limitatamente ai commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies 3-sexies e 3-septies che intervengono sulla disciplina del fuori ruolo; gli identici articoli aggiuntivi Russo 23.011, Ferrari 23.06, Censore 23.020, Squeri 23.012, che prorogano da luglio a settembre il termine per il versamento da parte delle città metropolitane e delle province del contributo alla finanza pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014; Cozzolino 17.02, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini dati presenti nell'Anagrafe nazionale; Fraccaro 24.09, limitatamente ai commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di autenticazione degli atti societari e

di modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata; Kronbichler 28.04, recante disposizioni in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica. Ritiene invece di confermare l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: Ferranti 1.12, che introduce disposizioni di carattere ordinamentale inerenti alla disciplina di nomina a magistrato ordinario che non sono oggetto di intervento del provvedimento; Ferranti 1.11, volta a modificare integralmente la disciplina ordinaria dei requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria; D'Alia 5.10, volta a modificare il numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni pubbliche; Guidesi 6.01 che reca modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente; D'Alia 6.02 che interviene sulla disciplina applicabile in caso di violazione delle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; Giachetti 7.2 che detta una disciplina organica dei diritti sindacali del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto; Giachetti 8.02 che reca l'abrogazione della disciplina relativa all'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); Giachetti 9.01 che reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Guidesi 9.02 volto a rendere facoltativa per i comuni e le province la nomina dei segretari comunali e provinciali; Lauricella 10.03 che reca norme in materia di trattamento economico da attribuire ai pub-

blici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico; Guidesi 11.17, che riconosce al vertice politico il potere di sostituire i dirigenti negli enti territoriali; Fabbri 11.59, che prevede la riorganizzazione della dirigenza, disciplina il trattamento del dipendente regionale nominato direttore di un ente strumentale o direttore sociale di ASL ed estende ai dipendenti pubblici che transitano in società partecipate il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza; Pilozzi 13.3, che modifica le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori di importo inferiore a un milione di euro; Dorina Bianchi 15.01, che introduce un'articolata disciplina per il contenimento delle spese delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società non quotate partecipate o controllate da amministrazioni regionali o locali; Pilozzi 16.20, che introduce l'incandidabilità alle elezioni regionali ed amministrative per coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di amministratore in società a partecipazione pubblica o funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate; Pilozzi 16.22, che introduce l'incompatibilità con cariche elettive locali per coloro che esercitano funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate; Cozzolino 17.01, che fissa un termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei piani di continuità operativa e di *disaster recovery*; Grillo ed altri 22.06, in materia di monitoraggio dei costi per l'utilizzo di autovetture di servizio da parte delle aziende sanitarie; Giachetti 23.01, che interviene in materia di servizio di assistenza spirituale alle forze armate; Giachetti 23.03, che reca una delega al Governo per l'istituzione del Corpo della polizia tributaria; Giachetti 23.022, che reca una delega al Governo per la modifica dell'ordinamento della Arma dei carabinieri e sull'assegnazione di personale per l'espletamento di funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza; Fraccaro 24.010 e 24.011, recanti disposizioni in materia di autenticazione degli

atti societari e di modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata; Piccione 28.6, Capodicasa 28.8 e Minardo 28.39, recanti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle camere di commercio della regione Sicilia; Cozzolino 28.014, in materia di accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile; Dorina Bianchi 39.36, che sopprime i commi da 28 a 28-ter del decreto-legge n. 223 del 2006 sulla responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore in materia di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi; Dorina Bianchi 39.37, che reca una proroga di termine in relazione alla verifica triennale di validità dell'attestato SOA; Cozzolino 53.02, che detta disposizioni in materia di interventi per l'incentivazione della trasparenza delle gestioni commissariali attivate a seguito di stati di emergenza; D'Alia dis. 1.01 che conferisce al Governo una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, Si riserva di effettuare un'ulteriore valutazione sui seguenti emendamenti: Gneccchi 1.44, che interviene in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di calcolo delle quote di pensione riferite ad anzianità contributive; Gneccchi 1.43, che introduce una pensione supplementare costituita dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione; Gneccchi 1.42, che interviene in materia dell'esercizio di opzione per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e autonome; Gneccchi 1.40, volta ad estendere la facoltà di accesso al trattamento pensionistico o di vecchiaia previsto dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 a tutti i lavoratori con pensioni liquidate a carico delle assicurazioni obbligatorie e di forme sostitutive; Gneccchi 1.41, che introduce deroghe alla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Bazoli 48.01, già dichiarato inammissibile limita-

tamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nella seduta del 15 luglio scorso, è da intendersi inammissibile nella sua interezza.

Le proposte emendative Mucci 24.40, 24.02 e 24.021 si intendono ritirate in quanto il deputato Mucci ha sottoscritto le proposte emendative Tabacci 24.5, 24.04 e 24.01.

Comunica che i presentatori ritirano le seguenti proposte emendative: Nesci 3.50 e 3.66, Dieni 8.25, 8.23 e 9.43, Agostinelli 9.45. Avverte inoltre che i deputati Castelli, Marzana e Tripiedi ritirano le proprie firme dalla proposta emendativa Ghizzoni 1.08, il deputato Maria Stella Gelmini ritira la propria firma dall'emendamento Centemero 27.27 e sottoscrive gli emendamenti Galperti 18.3, 18.4 e 18.5, i deputati Galperti e Berlinghieri sottoscrivono l'emendamento Gelmini 18.63, il deputato Berlinghieri sottoscrive l'emendamento Gitti 18.2, il deputato Baruffi sottoscrive gli emendamenti Roberta Agostini 28.30 e Taranto 28.35, il deputato La Russa sottoscrive gli emendamenti Centemero 4.2 e 4.1.

Comunica infine che il deputato Petrenga sottoscrive l'emendamento Binetti 6.39, il deputato Pastorelli sottoscrive l'emendamento Martella 18.84, Roberta Agostini sottoscrive l'emendamento Miotto 1.48, il deputato Maestri sottoscrive gli emendamenti Gneccchi 1.40, 3.45 e 7.16, Baruffi 1.51 e 5.5, Giacobbe 4.25, 4.26, 4.32, Martelli 4.29, Miccoli 4.24 e 4.28, Dell'Aringa 5.25 e 7.13 e Boccuzzi 53.10, il deputato Centemero sottoscrive gli emendamenti Pagano 21.35 e Fabbri 21.37.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, preannuncia l'intenzione di presentare alla Presidenza della Camera la richiesta di una nuova valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative Ferranti 1.11 e 1.12, De Micheli 17.4 e 17.20, Lenzi 27.28 e Lauricella 10.03 in relazione alle quali il presidente Sisto ha testé confermato il giudizio di inammissibilità.

Teresa PICCIONE (PD) preannuncia la richiesta di una nuova valutazione della Presidenza della Camera in ordine al giu-

dizio di inammissibilità sull'emendamento a sua prima firma 28.6, testé confermato dal presidente Sisto.

Antonio LEONE (NCD) si riserva di richiedere una nuova valutazione della Presidenza della Camera in ordine al giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative Dorina Bianchi 15.01, 39.36 e 39.37, testé confermato dal presidente Sisto.

Riccardo FRACCARO (M5S) preannuncia la richiesta di una nuova valutazione della Presidenza della Camera in ordine al giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative a sua firma 24.09, limitatamente al comma 1, 24.010 e 24.011, testé confermato dal presidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, annuncia che la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento, senza concludere l'esame degli articoli cui sono riferiti gli emendamenti sui quali sarà richiesta una nuova valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, osserva che da una valutazione d'insieme di tali proposte emendative emerge in maniera coerente e compiuta il giudizio del gruppo nei confronti del provvedimento e la linea che lo stesso seguirà nel corso dell'esame.

Evidenzia che la posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti del provvedimento non è di dissenso radicale e aprioristico. A conferma di tale posizione cita l'unico emendamento del gruppo riferito all'articolo 1, che propone soltanto di far decorrere il divieto di trattenimento in servizio dal 31 dicembre invece che dal 31 ottobre, per evitare interventi eccessivamente traumatici nei confronti del personale.

Ricordando che il decreto interviene su più materie che toccano settori diversi, quali il lavoro, la semplificazione, la giustizia amministrativa e il contrasto alla corruzione negli appalti pubblici, eviden-

zia come il gruppo abbia ritenuto che il modo migliore di affrontare il provvedimento fosse esprimere una valutazione sui singoli temi. In tale ottica segnala che gli emendamenti del gruppo non hanno una finalità meramente interdittiva, ma sono costruttivi, rafforzando o prevedendo disposizioni aggiuntive a quelle già varate dal Governo e cita, ad esempio, gli emendamenti presentati all'articolo 19 e a quelli che costituiscono il titolo terzo, riguardanti le nuove funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC e quelle attribuite al Presidente Cantone relativamente all'Expo e al controllo degli appalti pubblici in generale.

Su tale tema segnala che le proposte emendative del gruppo hanno come finalità quella di rafforzare e, se possibile, migliorare le norme varate dal Governo, raccogliendo e traducendo le indicazioni che lo stesso Cantone ha fornito nel corso della sua audizione. In questo senso rileva che si interviene per delineare meglio la composizione che l'unità operativa speciale dovrà avere, stabilendo anche un limite temporale alla sua durata; si precisano, ed in alcuni casi si ampliano, i poteri in tema di anticorruzione attribuiti dall'articolo 32 e, allo stesso tempo, si prevede che i poteri siano attribuiti all'ANAC come organo collegiale e non al solo Presidente, augurandosi al riguardo un'adeguata riflessione da parte della Commissione.

Evidenzia che un altro tema sul quale gli emendamenti sono volti a formulare proposte aggiuntive o a rafforzare e migliorare le norme del decreto è quello della semplificazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione. Cita, ad esempio, l'articolo 17, per il quale il gruppo ha presentato due tipi di proposte emendative: alcune intervengono sulla lettera del decreto con la finalità di stabilire tempi certi, rispetto delle procedure e maggiore pubblicità dei dati raccolti; altre, in particolare l'emendamento 17.10, sono interamente sostitutive, ma con la finalità di realizzare una maggiore razionalizzazione e pubblicità degli enti pubblici, giun-

gendo finalmente e rapidamente alla costituzione di una banca dati nazionale unica.

Gli emendamenti relativi agli articoli dal 6 al 9, i quali sono volti ad eliminare vecchie rendite di posizione, accolgono tale finalità ed si propongono di ampliarne la portata innovativa, applicandola anche ai rapporti già in essere ed eliminando la fase transitoria. Propone inoltre l'estensione dell'articolo 6 agli organi costituzionali. Dichiaro di essere in linea di principio favorevole alla riduzione dei distacchi sindacali, proponendo tuttavia un intervento più graduale.

Evidenzia che alcune parti del decreto non sono condivise dal suo gruppo e su di esse sono stati presentati emendamenti soppressivi o alternativi. Ricorda, in particolare, gli articoli 16 e 23, per la parte che riguarda la Consob, a proposito della quale il Governo Monti aveva posto un vincolo alla nomina nei consigli di amministrazione delle partecipate, che consisteva nel fatto che 2 componenti su 3, o 3 su 5, a seconda dei posti totali, dovessero essere dipendenti dell'ente controllante. Ritiene che eliminare questa norma significhi rendere più facile nomine di natura politica. Esprime contrarietà anche con riferimento alla fissazione a 5 dei componenti del consiglio di amministrazione della Consob.

Segnala altresì che la parte del decreto riferita al processo civile telematico suscita forti perplessità e su di essa, oltre ad aver presentato una pregiudiziale in Aula, il gruppo ha presentato un cospicuo pacchetto di emendamenti. Il punto di maggior dissenso è la volontà di voler finanziare questa operazione, in linea di principio condivisibile, con l'aumento del contributo unico. La contrarietà del gruppo si basa sul timore che il processo civile sia sveltito non attraverso una velocizzazione e una maggior efficienza delle sue fasi, ma attraverso l'impedimento, di fatto, ai cittadini e alle imprese di ricorrere al giudice per chiedere giustizia. Su questo punto annuncia che il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento interamente

sostitutivo delle coperture finanziarie, sul quale auspica un'adeguata riflessione.

Ulteriori emendamenti presentati sul titolo IV del decreto possono essere raggruppati in due categorie: la prima è volta ad incentivare il più possibile il passaggio definitivo al processo digitale, riducendo al minimo le fasi transitorie e l'altra ha come finalità quella tutelare, nella fase di passaggio, una serie di diritti fondamentali nell'ambito del processo.

Conclude ribadendo che il gruppo non ha un approccio preconcepito nei confronti del provvedimento e che la valutazione finale dello stesso dipenderà esclusivamente dall'esito della fase emendativa.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) manifesta più di una perplessità sull'efficacia del provvedimento, in particolare in ordine ai suoi effetti sulla riduzione della spesa pubblica, in riferimento ai quali non sono stati forniti dati certi. Pur osservando che il provvedimento appare carente di omogeneità, ne apprezza lo spirito costruttivo e ritiene che l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo potrà contribuire al miglioramento dello stesso.

Con riferimento all'annuncio ricambio generazionale, osserva che esso non si realizzerà pienamente in quanto si impedisce a talune categorie di trattenerci in servizio, ma non si prevedono nuove assunzioni. Osserva inoltre che le norme del decreto si applicano in maniera differenziata alla pubblica amministrazione e alle amministrazioni regionali e locali, per le quali si prevede un intervento più graduale, ed esprime parere contrario a tale differenziazione.

In relazione alla soppressione delle sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali, si dichiara favorevole a condizione che si dimostri che ciò sia volto a realizzare un vero risparmio, senza aggravare la condizione dei cittadini che si rivolgono a tali sezioni. Sarebbe opportuno, a suo parere, che la soppressione delle sezioni staccate non fosse applicata indistintamente, ma secondo ben definiti criteri, collegati alla produttività di ciascuna sezione; ritiene però che il Governo

ne abbia disposto la soppressione senza individuare alcun criterio. Cita in particolare, a titolo di esempio, la sezione staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che ha in carico un numero di ricorsi superiore ad alcune sedi principali di Tribunali amministrativi regionali. Segnala inoltre che le sedi delle sezioni staccate soppresse resterebbero inutilizzate, mentre si renderebbe necessario il reperimento di nuove sistemazioni per le sedi principali.

Con riferimento alla riduzione del contributo annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, osserva che si tratta di un risparmio solo apparente per le imprese, che non potranno più contare sui servizi svolti in loro favore: le camere di commercio infatti non potranno far altro che impiegare il contributo, che verrà dimezzato, per coprire le spese di ordinaria gestione. Propone in alternativa una riduzione graduale del contributo camerale e una contestuale revisione delle funzioni delle camere di commercio.

Anche con riferimento alla revisione della disciplina sulla mobilità obbligatoria e volontaria sottolinea la disparità di trattamento tra la pubblica amministrazione ad una parte e le regioni e gli enti locali dall'altra, che a suo parere dovrebbe essere ridotta per evitare contenzioso e conflittualità.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), dichiarando di condividere le finalità del provvedimento, che considera strategico per la modernizzazione della pubblica amministrazione, segnala come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano dirette al miglioramento del provvedimento stesso. Ritiene che le risorse ottenute dai risparmi prodotti dovrebbero essere impiegate per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, lavoratori e lavoratrici che svolgono servizi essenziali per i cittadini. Osserva che le norme in materia di mobilità e demansionamento potrebbero dar luogo a contenzioso e dovrebbero quindi essere riconsiderate. Prosegue sottolineando l'importanza dell'equiparazione tra lavoro pub-

blico e privato realizzata dal decreto legislativo n. 29 del 1993, voluto dal professor D'Antona, e si augura che non si inverta la rotta in questo settore, con particolare riferimento alle norme sulla riduzione delle prerogative sindacali nel pubblico impiego.

In relazione all'articolo 19 si dichiara d'accordo con quanto evidenziato dal collega Cozzolino, che ha sottolineato il legame tra le proposte emendative presentate e le indicazioni del Presidente Cantone.

Con riferimento all'articolo 22, di razionalizzazione delle Autorità indipendenti, ritiene che i previsti risparmi potrebbero essere ottenuti anche mediante interventi di diversa natura e segnala che la specializzazione dei Tribunali amministrativi regionali delle regioni dove hanno attualmente sede le Autorità indipendenti potrebbe andare perduta in caso di trasferimento nella capitale di tutte le suddette Autorità.

Gregorio GITTI (PI), premesso che il suo gruppo dà un giudizio positivo del provvedimento in esame, che contiene innovazioni di grande rilievo per la pubblica amministrazione, come quelle per il ricambio generazionale, per la mobilità dei dipendenti e per la razionalizzazione dei permessi sindacali, avverte che si soffermerà su tre punti della riforma, che, a suo avviso, sono più critici e necessitano di una più attenta riflessione.

Innanzitutto, ritiene che la riforma in discussione sia l'occasione giusta per stabilire una volta per tutte che i magistrati che ricoprono incarichi negli uffici ministeriali devono essere posti fuori ruolo senza compenso, in modo da mettere fine a intrecci e commistioni di ruoli che non giovano né al Governo né alla magistratura e da rendere più trasparenti i rapporti tra il potere giudiziario e quello esecutivo, nel rispetto della stessa Costituzione, che all'articolo 97 stabilisce che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; all'articolo

100, terzo comma, prevede che la legge deve assicurare l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di fronte al Governo; e all'articolo 104 stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Aggiunge che la riserva di legge contenuta negli articoli 97 e 100 deve intendersi come riserva di legge formale del Parlamento, e quindi non ammette il ricorso anche ad altri atti aventi forza di legge.

In secondo luogo, esprime perplessità sulla possibilità di intervenire per mezzo di un decreto-legge sulle circoscrizioni della giustizia amministrativa, atteso che l'articolo 108 della Costituzione stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge, dovendosi intendere per « legge », anche in questo caso, la legge formale del Parlamento. A parte questo, non ritiene convincente il criterio scelto dal Governo per la riorganizzazione della geografia dei tribunali amministrativi regionali, vale a dire quello del numero dei ricorsi, in quanto tale numero non costituisce un indice attendibile dei carichi di lavoro dei diversi tribunali. Invita quindi il relatore e il Governo a un approfondimento d'istruttoria su questo punto e sull'idoneità, sotto il profilo costituzionale, dello strumento del decreto-legge a intervenire su questa materia.

In terzo luogo, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione sulla scelta di prevedere un'unica sede della Consob e di prevederla a Roma. Fa presente che il maggiore mercato finanziario italiano si trova a Milano e che la previsione di una sede a Milano consentirebbe anche una maggiore concorrenza nell'accesso ai ruoli dell'autorità, che avviene per concorso e che attualmente vede partecipare pressoché soltanto professionisti provenienti da studi di Roma, laddove sarebbe importante per la Consob potersi avvalere anche di altre competenze qualificate e più distanti e autonome dai centri della politica e dai suoi condizionamenti.

Andrea COLLETTI (M5S) avverte che si soffermerà su alcuni aspetti del provvedimento concernenti in modo specifico l'amministrazione della giustizia. Premesso quindi di concordare con il deputato Gitti sulla dubbia legittimità costituzionale di alcune disposizioni che intervengono in materia di ordinamento giudiziario, rileva che l'articolo 2, comma 4, configura quella che – forse con quale enfasi – potrebbe definirsi la « militarizzazione » delle decisioni del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, per effetto della disposizione anzidetta, le decisioni dell'organo di autogoverno concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi diventano difficilmente ricorribili da parte degli altri magistrati che, concorrendo per le stesse nomine, volessero impugnarle. Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al terzo periodo del medesimo comma 4, sull'azione di ottemperanza, che sembra avere la finalità di rendere intoccabili le decisioni del Consiglio superiore della magistratura anche quando giudicate illegittime dai TAR.

Richiama poi l'attenzione sull'articolo 18, commi 1 e 2, che sopprimono alcune sezioni staccate di TAR, ricordando come già il riordino della geografia giudiziaria avesse lasciato senza tutela molte parti del territorio, comprese alcune caratterizzate da forte presenza della criminalità organizzata, ed esprimendo il timore che tale situazione sia destinata ad aggravarsi ulteriormente a seguito della soppressione di tanti TAR che servono ampie platee di cittadini, a cominciare da quello di Catania, o di TAR che, seppur minori quanto ad ambito di riferimento, svolgono tuttavia un ruolo importante sgravando il carico dei TAR più onerati; senza tenere conto poi dell'esigenza delle imprese di avere i TAR il più possibile nelle vicinanze, per esigenze di contenimento dei costi dei ricorsi. Si dice certo che l'accorpamento delle circoscrizioni dei TAR dilaterà i tempi della giustizia amministrativa, e questo con danno non solo dei cittadini, ma anche della pubblica amministrazione.

Richiama quindi gli articoli 40, comma 1, lettera b), 41 e 53, che, a suo avviso,

prefigurano un sistema di accesso alla giustizia sostanzialmente classista, cioè tale da discriminare tra abbienti e meno abbienti. Si dice convinto che l'articolo 40, comma 1, lettera b), in particolare, sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto prevede che una misura cautelare accolta dal giudice sia efficace solo a condizione che sia versata una cauzione, con la conseguenza che possono ottenerla solo i cittadini e gli imprenditori che se la possono permettere, il che è tanto più grave in quanto – e l'accoglimento della misura cautelare presuppone che ci sia un *fumus boni iuris* a favore del richiedente.

Non si sofferma sull'articolo 41, limitandosi a dire che, anziché « Misure per il contrasto all'abuso del processo », dovrebbe essere rubricato « Misure per evitare l'accesso alla giustizia ».

Per quanto riguarda l'articolo 53, che dispone un aumento del 15 per cento del contributo unificato, ricorda che negli ultimi dieci anni questa tassa – che è quella che i cittadini pagano per avere giustizia – è stata aumentata da tutti i Governi, in misure variabili e fino al 500 per cento, mentre non è stata mai rivista, ad esempio, la soglia di reddito per accedere al gratuito patrocinio, che continua ad essere molto bassa. In sostanza, l'accesso alla giustizia diventa sempre più un lusso, anche per i cittadini e le imprese che vi ricorrono per ottenere il pagamento di un credito.

Per questa ragione, il suo gruppo ha presentato un emendamento all'articolo 53 che, in un'ottica di maggiore giustizia sociale, prevede una copertura finanziaria a valere sui profitti delle società concessionarie dei giochi d'azzardo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra alcune delle proposte emendative del suo gruppo che, a suo avviso, potrebbero contribuire all'obiettivo del risparmio di spesa proprio del decreto-legge in esame.

Ad esempio l'emendamento 3.16 che prevede per i comparti sicurezza e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco la

possibilità di provvedere a un *turn over* del cento per cento, ai fini di un completo ricambio generazionale.

Osserva che l'articolo aggiuntivo Guidesi 6.01 che aumenta il trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituisce un incentivo premiale per quella categoria di lavoratori.

L'emendamento Molteni 7.1 è teso ad escludere dalla riduzione dei permessi sindacali quei piccoli sindacati delle forze di polizia, ai quali è vietato, per ovvie ragioni, di confederarsi con sindacati di altre categorie. Evidenzia inoltre che si potrebbe intervenire riducendo a una sola unità per sigla sindacale il numero di coloro che possono usufruire dei permessi sindacali con un rilevante risparmio sia di ore che di denaro pubblico e nel contempo mantenere intatto il numero attuale di permessi sindacali retribuiti per soddisfare le esigenze dei sindacati.

Riguardo all'emendamento 10.7, di cui è primo firmatario, sottolinea che interviene sulla materia del diritto di rogito spettante ai segretari comunali riducendolo e non eliminandolo del tutto, come prevede il testo attuale del Governo. A suo avviso, infatti, se si eliminasse del tutto l'incentivo attuale, i comuni dovrebbero ricorrere ai notai, con un aumento, anziché un risparmio, per le loro casse. Ricorda come sia stato inserito, per i tecnici comunali, un incentivo e come, in generale, un premio, anche se ridotto, serva a far sì che gli impiegati meno bravi non disincentivino i più bravi.

Ricorda come un altro emendamento di cui è primo firmatario, il 4.9, aumenti a cento chilometri la distanza per costituire un'unica unità operativa, distanza più consona alle possibilità attuali di spostamento dei cinquanta chilometri che prevede attualmente il decreto.

L'emendamento Guidesi 11.17, che dà la facoltà agli organi politici degli enti locali di scegliersi i propri dirigenti, si inquadra di una linea di tendenza verso un totale *spoils system*, al quale il suo gruppo è favorevole.

Rileva come l'emendamento 16.6 sopra quella norma che prevede la pre-

senza obbligatoria di tre dipendenti dell'ente locale nei consigli di amministrazione delle società partecipate, norma che non ha comportato un risparmio e che risulta penalizzante per i dipendenti comunali che devono prestare tale opera gratuitamente e al di fuori dell'orario di lavoro.

Tra le altre proposte emendative, desidera sottolineare la rilevanza dell'emendamento 18.36, soppressivo dell'articolo 1 che abroga le sedi distaccate dei TAR. Non comprende, infatti, perché si eliminino presidi utili per i cittadini al posto di altri del tutto inutili, come le prefetture. Inoltre, l'emendamento 18.35 che prevede la gratuità degli organismi consultivi dei TAR. Rileva l'importanza dell'emendamento 20,1 che sopprime lo SVIMEZ e dell'emendamento 22.31 teso a salvaguardare la sede di Milano dell'Autorità per l'energia elettrica, sede che ha più dipendenti di quella di Roma e che, al pari di quella della Consob, dovrebbe essere l'unica sede dell'Autorità.

In conclusione, ribadisce che quelle che ha illustrato sono proposte emendative che comportano un risparmio di spesa e che pone all'attenzione del Governo e del relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva come il provvedimento in esame sia corposo, coraggioso e affronti in termini pertinenti la questione della trasparenza e della semplificazione della pubblica amministrazione.

Sottolinea, ad esempio, la rilevanza delle norme riguardanti il processo civile telematico che introducono una nuova modalità di essere del processo civile. Non condivide, al proposito, la critica avanzata sull'aumento dei contributi unificati, in quanto tale aumento è compensato dall'abrogazione del diritto di copia.

Osserva, inoltre, come il provvedimento introduca correttivi in materia di controversie e di appalti, nel senso di migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Riguardo al tema dell'abrogazione delle sedi distaccate dei TAR, ritiene che vada

affrontato in modo laico e rileva come il lavoro istruttorio condotto sia in I che in II Commissione abbia evidenziato come il criterio utilizzato dal Governo risulti eccessivamente punitivo e possa essere modificato, mantenendo il perseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione, dell'efficienza e del risparmio dei costi della pubblica amministrazione. In questo senso sa che anche il Governo è disponibile a trovare un diverso criterio e invita, quindi, lo stesso Governo a non considerare le proposte di modifica come figlie di una difesa acritica dei territori ma come suggerimenti di criteri migliorativi e più oggettivi.

Tali criteri potrebbero consistere, a suo avviso, nella considerazione della popolazione residente interessata dalle sezioni distaccate oppure nel numero di sezioni presenti nel TAR o ancora nel numero di ricorsi espletati da ciascuna sezione distaccata.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che il decreto-legge n. 90 si muove nella direzione giusta e positiva dell'innovazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione, valorizzandone l'attività e rendendo più incisiva la capacità di risposta alle esigenze delle persone. Il decreto-legge si sforza di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, cercando di eliminare quella logica del rinvio e del ritardo che troppo spesso paralizza l'azione dell'amministrazione. È sicuramente importante immettere nella pubblica amministrazione nuove energie e nuove professionalità, qualificate e ricche di motivazioni nel necessario ricambio generazionale e nell'opportuna apertura alle generazioni giovanili. Significative sono le norme che rafforzano il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale vengono conferiti strumenti e poteri di intervento specifici e puntuali per prevenire e colpire fenomeni degenerativi e criminali negli appalti pubblici. Molte delle misure previste vanno a recepire efficacemente le proposte e le preoccupazioni del Presidente Cantone, figura di grande autorevolezza e competenza. Rile-

vanti sono le norme di cui agli articoli 19, 30, 32, 36 e 37 che forniscono concreti strumenti. Utile è poi la disposizione dell'articolo 39 sulla semplificazione degli oneri formali per la partecipazione alle gare di appalto. Condivide le norme sul processo digitale amministrativo e giudizi in materia di appalti, anche se ricorda che oggi il problema più grave e prioritario nel campo della giurisdizione è quello di porre rimedio alla drammatica lentezza dei giudizi civili e penali. Condivide le nuove regole per la fissazione nella giustizia amministrativa, in tempi rapidi e certi, delle udienze di merito nei giudizi di appalto, per il deposito delle sentenze, rese giustamente in forma semplificata. Nel decreto, tuttavia, vanno introdotti alcuni miglioramenti, a cominciare dall'articolo 18, commi 1 e 2 che, con una scelta che ritiene sbagliata e negativa, sopprime le sezioni staccate dei TAR.

È una misura che non persegue né obiettivi di riduzione dei costi, né di maggiore efficienza della giustizia amministrativa. Anzi la soppressione delle sezioni staccate confligge con queste finalità. Infatti, per i costi, ne deriverebbero maggiori spese per l'impossibilità per i TAR incorporanti di accogliere nuovo rilevante contenzioso, nuovo personale, nuove attrezzature senza acquisire nuovi locali, con inevitabile aggravio di spese. Per di più peggiorerebbero i tempi della giustizia, ingolfando irrimediabilmente i ruoli dei TAR centrali incorporanti, a cominciare da quello di Napoli.

Si migliora la giustizia amministrativa intervenendo, come fa il decreto-legge, sulle regole del processo, giammai sulla sede dei TAR, che non incide affatto sull'esecuzione delle opere pubbliche.

I dati del 2013 indicano che le sezioni staccate hanno rilevanti livelli di contenzioso: per numero di ricorsi pendenti il TAR di Catania è terzo in Italia, il TAR di Salerno è sesto, il TAR di Lecce è settimo. Si tratta di sezioni che servono vaste aree territoriali e rilevanti bacini di popolazione, e che svolgono una funzione ancor

più rilevante della maggior parte delle sezioni centrali dei TAR, localizzati nei capoluoghi di regione.

Rileva che occorre porre rimedi all'errore dell'articolo 18, commi 1 e 2. La Commissione Giustizia, in questo spirito, nel suo parere, ha giustamente richiesto la conservazione almeno delle sezioni staccate ubicate in città, che sono anche sede di corte di appello, la massima istituzione giudiziaria sul territorio. Le sezioni staccate hanno dimostrato nei fatti di operare bene.

Chiede modifiche, poi, all'articolo 9 per tutelare le funzioni peculiari e specifiche, svolte nell'ambito delle avvocature delle pubbliche amministrazioni, delle avvocature degli enti locali, che esigono norme differenziate e con miglior trattamento economico.

Per quanto riguarda l'articolo 22, vanno salvaguardate le sedi delle autorità indipendenti localizzate in città diverse da Roma, alla luce del patrimonio di esperienze e professionalità maturate in quelle sedi. Naturalmente, vanno sempre perseguiti obiettivi di maggiore efficienza, snellimento delle procedure, risparmio finanziario.

Occorre una soluzione equilibrata per l'articolo 10, tenendo conto del ruolo fondamentale e prezioso svolto dai segretari comunali nelle esperienze dell'amministrazione italiana, ancor di più nei piccoli comuni. La funzione rogante di segretari deve essere mantenuta per evitare incrementi di costi per i comuni, definendo nella contrattazione collettiva forme compensative dal punto di vista economico, dei diritti di segreteria, che sono componente della retribuzione ai sensi dell'articolo 37 del CCNL di settore; anche prevedendo la riduzione dei compensi attuali.

Fa presente, infine, che tutte le proposte indicate vogliono migliorare e rendere più efficace il decreto-legge, attraverso il rapporto costituzionale tra Parlamento e Governo nel processo di conversione del decreto-legge.

Renato BALDUZZI (SCpI) osserva che il provvedimento in discussione reca

norme importanti e positive. Sottolinea che non sussistono, nel complesso, ragioni di legittimità costituzionale relativamente all'utilizzo dello strumento del decreto-legge, mentre, a suo avviso, potrebbero esistere dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni, quali ad esempio quelle recate dall'articolo 2 comma 4 e dall'articolo 53 comma 2. Relativamente a quest'ultima, segnala che si attribuisce, infatti, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di provvedere con decreto all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Nel condividere la finalità del decreto di intervenire con norme in grado di modificare nel profondo il sistema della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, evidenzia, tuttavia, che la riforma della pubblica amministrazione non realizza pienamente un altro principio costituzionale quale quello della garanzia della posizione paritaria, e non sovrana, che l'amministrazione stessa deve assumere rispetto al cittadino. Al riguardo, ritiene che potranno essere apportati miglioramenti in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione che il Governo si accinge a presentare alle Camere. Si sofferma, poi, sull'articolo 1, comma 5 del provvedimento sottolineando che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa dovrebbe essere rivista in modo tale da garantire in modo più graduale l'obiettivo condivisibile del ricambio generazionale, preservando, tuttavia, le elevate professionalità dei primari e dei dirigenti medici. Nell'evidenziare l'importanza delle norme del provvedimento finalizzate a realizzare l'obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione della pubblica amministrazione, esprime perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 16 e di cui all'articolo 27, comma 2

del decreto. Relativamente all'articolo 27, comma 2, del provvedimento che sopprime la necessità che il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, debba acquisire dalla regione la verifica di compatibilità del progetto in relazione a determinati indici, evidenzia che l'eliminazione di tale verifica di compatibilità rischia, paradossalmente, di premiare proprio quelle regioni incapaci di effettuare un'adeguata programmazione. Segnala, infine, che il confronto tra l'ampiezza del provvedimento e le limitate proposte emendative presentate dal suo gruppo confermano ancora una volta il giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in discussione.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea l'importanza di un provvedimento in grado di realizzare gli obiettivi della trasparenza e dello snellimento dell'azione amministrativa nonché quelli di una maggiore garanzia dei diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione e dei cittadini che lavorano all'interno dell'amministrazione i quali troppo spesso sono stati penalizzati dalla sacche di inefficienza presenti all'interno delle strutture amministrative. Segnala inoltre l'importanza di collegare il decreto al prossimo disegno di legge di delega in materia di riforma della pubblica amministrazione, al fine di dare un giudizio di insieme sugli interventi che l'Esecutivo effettuerà in questo campo. Evidenzia che il testo realizza un punto di equilibrio tra l'esigenza di ringiovanire la pubblica amministrazione e quella di mantenere a titolo gratuito le professionalità più importanti che oggi lavorano nella pubblica amministrazione medesima. Auspica che nel lavoro che sarà svolto nei prossimi giorni dalla Commissione siano tenuti in considerazione gli importanti contributi provenienti dalle opposizioni. Nel ribadire il suo giudizio positivo sul decreto, sottolinea alcuni aspetti che, a suo avviso, andrebbero migliorati. Segnala, al riguardo, la necessità di trovare criteri diversi per individuare le sezioni staccate dei TAR da sopprimere citando, ad esem-

pio, quello relativo alla popolazione residente nel territorio su cui la sezione ha giurisdizione nonché quello degli effettivi risparmi ricavabili dall'eliminazione della sede. Relativamente alle autorità indipendenti, fa presente che sarebbe opportuno tenere a mente che la scelta delle sedi delle autorità medesime è stata dettata dalla necessità di garantire a queste ultime l'autonomia dagli altri poteri ed organi con sede a Roma. Quanto al tema della riduzione dei permessi sindacali, considerata la disponibilità dimostrata dalle organizzazioni sindacali su questo tema, auspica di trovare i modi di consultare tali organizzazioni affinché la riduzione dei permessi non costituisca una sorta di taglio lineare ma sia invece in grado di selezionare i casi veramente utili su cui intervenire. Giudica, infine, necessario migliorare il provvedimento nelle parti che dettano norme sul sistema pensionistico anche nell'interesse dei lavoratori che in questi anni hanno dato di più alla pubblica amministrazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che il testo del decreto-legge pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* è sensibilmente diverso dal quello che «ufficiosamente» era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 giugno scorso. In realtà, in Consiglio dei ministri pare fosse stato approvato un unico decreto-legge e invece i decreti-legge firmati dal Quirinale sono due, peraltro diffusamente modificati nella sostanza. *In primis* sarebbe importante capire quale sia stato l'iter di approvazione di questo decreto-legge, stante la competenza del Consiglio dei ministri e non già degli uffici quirinalizi. Teoricamente, in base alla Costituzione, il Quirinale avrebbe dovuto rinviare il testo per una nuova formulazione e approvazione del decreto, con le osservazioni riguardo alla costituzionalità del provvedimento o delle norme in esso contenute. Invece alcuni organi di stampa, anzi la maggior parte, riferiscono che il decreto è stato «riscritto» dal Quirinale. È lecito, è legittimo, è costituzionale questo *iter*? A suo avviso, non lo è.

Fatta questa breve premessa, rileva che alcune previsioni presenti nel testo approvato nel Consiglio dei ministri sono state fortunatamente depennate, anche se non si sa bene da chi, come e quando: tra queste ad esempio la norma che trasferiva il potere consultivo e il precontenzioso in materia di appalti dall'AVCP/ANAC al Ministero delle infrastrutture, cosa che, se mantenuta, avrebbe inferto un colpo decisivo alla lotta alla corruzione, giacché avrebbe demandato ad un singolo ministro il potere di esprimersi o meno sulla correttezza di un appalto, impedendo quindi a qualsiasi presidente dell'ANAC d'intervenire in caso di irregolarità. Fortunatamente, poi, non è stata eliminata la responsabilità solidale fiscale tra l'appaltatore e il subappaltatore; con tale eliminazione l'appaltatore non sarebbe più stato obbligato a rispondere in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali non applicate ai lavoratori dipendenti e dovute dal subappaltatore nell'ambito del contratto di lavoro; questo sarebbe stato un chiaro regalo alla proliferazione del subappalto quale meccanismo per incrementare il lavoro in nero e per permettere l'infiltrazione della criminalità organizzata.

Detto ciò l'intervento sulla corruzione tanto conclamato da questo Governo complessivamente non appare incisivo e ricalca la manchevolezza della originaria legge Severino, laddove non s'interviene sui tempi della prescrizione e non s'inasprisce la pena per alcuni reati tipici come ad esempio la corruzione propria (articolo 319 del codice penale), la corruzione per induzione (articolo 319-*quater*) e l'abuso di ufficio (articolo 323). Anzi è stata proprio la medesima legge Severino di fatto ad «ammorbidire» la pena della corruzione più frequente, ovvero quella per induzione, consentendone anche una più facile prescrizione. Così permane la non punibilità del falso in bilancio, quale strumento documentale per verificare il giro di tangenti e di soldi derivanti da fatti illeciti e corruttivi. Né s'interviene per introdurre il reato di auto-riciclaggio che consentirebbe di punire e scovare il reimpiego da parte

dei soggetti percettori di tangenti. Queste manchevolezze sono state ripetutamente segnalate dalla Commissione europea e da diversi giuristi e magistrati, ivi incluso il dottor Cantone.

Si «concede» poi all'ANAC la comminazione, secondo l'*iter* del processo amministrativo, della sanzione fino a un massimo di 10.000 euro «al soggetto obbligato» che non si adegua alle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione. Questa sanzione, peraltro già presente nell'impianto della legge Severino, ma di tortuosa applicazione, è chiaramente blanda nel *quantum*, decisamente sproporzionato nel caso il mancato adeguamento serva a coprire fatti corruttivi che possono arrivare, in alcuni casi, a milioni di euro; e ancor più blanda appare in quanto non s'interviene in maniera chiara, esaustiva e risolutiva riguardo ai soggetti tenuti all'adeguamento «integrale» alle norme di prevenzione della trasparenza e dell'anticorruzione; è necessario infatti prevedere un totale adeguamento anche in capo a tutti i concessionari di un servizio pubblico e a tutte le società partecipate pubbliche, sia in via maggioritaria che minoritaria, prevedendo l'equiparazione totale, ai fini del reato di concussione e di corruzione, tra pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio.

C'è un intervento generalizzato e penalizzato sulla giustizia amministrativa inspiegabile alla luce del fatto che tale ambito della giustizia è proprio, ad oggi, quello meglio funzionante sia in termini organizzativi, sia in termini di esiti temporalmente soddisfacenti, almeno rispetto all'ambito penale e al civile. Tale intervento penalizzante si realizza sia attraverso la soppressione delle sedi del TAR, i cui effetti sull'efficienza della giustizia amministrativa sono tutti da verificare tenuto conto che il processo digitale è ancora tutto da realizzare, e sia attraverso la disincentivazione a ricorrere ai tribunali amministrativi (si prevedono notevoli misure sanzionatorie per chi abusa del processo amministrativo in materia di appalti). Inoltre c'è un ulteriore intervento, presente anche nell'altro decreto appro-

vato unitamente a quello in esame, volto ad attenuare il rigoroso controllo della Corte dei Conti.

Un altro intervento generalizzato è volto a «depotenziare» tutte le Autorità amministrative indipendenti, ivi inclusa la costituenda AVCP/ANAC, prevedendo un abbattimento dei costi e degli organici di percentuali variabili dal 10 al 50 per cento, nonché l'unificazione di strutture e servizi delle diverse autorità indipendenti. È probabile che queste Autorità indipendenti «all'italiana» negli anni si siano caratterizzate per una lievitazione dei costi, di organici, di stipendi, di nomine e poltrone.

Ma è anche probabile che ciò sia dipeso anche dalle nomine politiche dei soggetti – presidenti e componenti – messi lì dai partiti e dalla politica. In realtà le autorità indipendenti sono concepite per svolgere un'importante funzione di garanzia in un sistema liberista che ha delegato al mercato anche rilevanti funzioni pubbliche; il loro ruolo deve essere connotato da indipendenza, trasparenza e terzietà ed è volto alla tutela degli interessi pubblici e della collettività in diversi settori di rilevanza sociale. Tale terzietà e indipendenza può e deve essere garantita da un trasparente e apartitico meccanismo delle nomine, oltreché da un'efficiente collegialità degli organi delle autorità, rappresentativa di tutti gli utenti interessati alla materia regolata e non già degli interessi di partito. Ciascuna autorità è inoltre garantita nella sua terzietà e indipendenza se dotata contestualmente di autonomo potere di vigilanza, ispettivo, consultivo, di regolazione, decisorio, e ampiamente sanzionatorio nel settore di propria competenza. L'eliminazione anche solo di uno di questi poteri ne compromette il ruolo complessivo. L'idea di risolvere eventuali inefficienze e responsabilità delle autorità indipendenti destrutturandole piuttosto che renderle effettivamente indipendenti appare grave e pericolosa soprattutto considerando che numerosi fatti di corruzione sono imputabili proprio al sistema politico corrotto, che avoca a sé importanti funzioni di

terzietà: come ad esempio il tentativo di avocare a sé la funzione consultiva e di precontenzioso).

Eppure proprio questo decreto-legge rafforza il ruolo della politica nelle nomine dei dipendenti nelle società partecipate o negli incarichi dirigenziali esterni, affidati in misura maggiore *intuitu personae*; questi interventi sono un chiaro e un chiaro rafforzamento dello *spoils system*.

I famosi «superpoteri» conferiti al presidente in carica dell'AVCP, il magistrato Cantone, anche riguardo ai recenti casi di corruzione legati ad Expo2015, sono probabilmente la parte più deludente e meno efficace, dove all'articolo 30 si attribuiscono compiti di alta garanzia e sorveglianza attraverso una unità operativa speciale che verifica «in via preventiva» la legittimità degli atti relativi agli appalti di Expo 2015 – e in via successiva per gli appalti già aggiudicati? – con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza e dei patti di legalità.

Questi due «super poteri» in realtà già competevano rispettivamente all'AVCP (legittimità degli atti) e all'ANAC (rispetto delle norme sulla trasparenza). Il famoso patto di legalità e d'integrità, come novellato proprio dalla legge Severino, prevede il recesso dal contratto dove tale patto sia stato sottoscritto e violato. Eppure in deroga a qualsiasi patto di legalità e a qualsiasi norma di buon senso che vuole la rescissione del contratto dove lo stesso è stato leso nella sua integrità costitutiva, con l'assurda motivazione che «i lavori devono andare avanti» si prevede al successivo articolo 32 la cosiddetta norma «salva Expo» che concede a Cantone il misero potere di «proporre» al prefetto di cambiare gli organi sociali dell'impresa rea di corruzione e solo in subordine invece di commissariare l'impresa criminale solo per l'appalto «truccato» e solo per portare a termine il contratto, anche se frutto di un reato e di un grave illecito. Ovviamente a decidere sulla misura da intraprendere non sarà né Cantone né chi ci sarà dopo di lui, ma il Prefetto del luogo nominato dal Governo! Nel caso invece i fatti criminosi siano imputabili a compo-

menti di organi societari diversi – non si capisce bene quali – allora il Prefetto in autonomia provvede alla nomina di « esperti » di sostegno e di monitoraggio.

La cosa più grave è che questa specie di commissariamento di organi societari viene deciso dal Prefetto (in totale autonomia) anche laddove sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva nei confronti di un'impresa. La motivazione della prosecuzione del contratto anche in presenza di infiltrazione mafiosa è giustificata da « urgente necessita di completare il contratto » « al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi per la tutela dei diritti fondamentali nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ». Insomma una vera e propria trattativa Stato-mafia sugli appalti infiltrati dalla mafia.

Altro superpotere deludente dato a Cantone riguarda le varianti da inviare in via preventiva all'ANAC. In realtà c'è una limitazione del tipo di varianti da inviare all'Autorità anticorruzione ovvero l'obbligo di comunicazione è limitato a solo 3 casi su cinque (per la precisione le lettere « b », « c » e « d » dell'articolo 132, comma 1 del codice appalti), escludendo quindi le varianti « derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari » (lettera « a ») e quelle dovute al « manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione » (lettera « e »). Si evidenzia che gli eclatanti fatti di corruzione connessi all'EXPO e al Mose discendono proprio da deroghe legislative e regolamentari e/o per sopperire a progettazioni erronee e omissive.

Si ribadisce che nulla si dice e niente si risolve riguardo al problema dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, in particolare anche per le società partecipate da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico: il Consorzio Nuova Venezia oppure Expo2015, ad esempio, dovevano adeguarsi alle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione, ma non l'hanno fatto o almeno non

in maniera corretta. Nulla si dice neanche riguardo al depotenziamento dell'ANAC effettuato dal Governo Letta con il « decreto del fare » della scorsa estate, che ha privata dell'importante funzione consultiva riguardo ai casi di inconferibilità ed incompatibilità d'incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, casi che se risolti realmente sarebbero un forte deterrente alla corruzione. Il conflitto d'interesse è generalmente alla base dei fatti corruttivi. E pensare di risolvere la corruzione senza affrontare il problema dei conflitti d'interessi a tutti i livelli è una chimera. Non sembra neppure che, dove questo decreto prevede che i poteri e le attribuzioni della legge 190 del 2012 originariamente attribuiti alla funzione pubblica siano trasferiti all'ANAC abbiano in qualche misura recuperato il forte depotenziamento dell'Anac, fatto dal Governo Letta e con il voto unanime dell'intero PD (Renziani inclusi), per consentirgli di esprimere solo degli « orientamenti » e non già pareri vincolanti riguardo l'anticorruzione e il conflitto d'interessi e più specificatamente riguardo i casi d'inconferibilità e d'incompatibilità. Nulla è stato fatto inoltre per recuperare la stessa decorrenza dei casi d'incompatibilità (*ergo* dei casi di conflitti d'interesse) mirabilmente e vergognosamente « sospesi per gli incarichi in corso » di se stessi e degli AMICI, corrotti e corruttori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rilevato che non vi sono altri iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti, avverte che si passa alle votazioni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede che la Commissione inizi le votazioni dal Capo II del Titolo IV, e quindi dall'articolo 44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che si proceda nel modo indicato dal relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emenda-

mento Molteni 44.1; invita al ritiro degli emendamenti Businarolo 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, Turco 44.11, Molteni 44.2, Kronbichler 44.12 e Molteni 44.3.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 44.1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 44.4, di cui è cofirmatario, sottolineando che lo stesso mira ad estendere il ricorso all'informatica anche ai procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace. Dichiarò che il suo gruppo ritiene fondamentale l'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione della giustizia, per velocizzare i procedimenti, ma invita il Governo a riflettere sul fatto che non tutti i tribunali hanno le risorse finanziarie occorrenti per dotarsi delle necessarie attrezzature e che, per garantire la piena informatizzazione dei procedimenti giudiziari, occorre anche fare in modo che i documenti emessi dalla pubblica amministrazione siano tutti in formato elettronico, per non gravare i cittadini dell'onere di convertire in formato elettronico i documenti richiesti per i procedimenti davanti al giudice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Businarolo 44.4, 44.5, 44.6 e 44.7.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 44.8, di cui è cofirmatario, sottolineando che lo stesso prevede l'estensione della tecnologia telematica a tutti gli atti del processo civile, il che consentirebbe una straordinaria velocizzazione dei processi, sgravando le cancellerie e gli ufficiali giudiziari. Ricorda infatti che attualmente le cancellerie dei tribunali sono aperte solo per poche ore la settimana e che allungare l'orario di apertura delle stesse, come si sta cercando di fare, è comunque inutile se non si prevede la digitalizzazione di tutti gli atti del

processo. Nella stessa ottica, è necessario prevedere che gli atti siano firmati digitalmente, e che lo siano dal giudice, dal momento che i cancellieri non sono ormai di fatto presenti in udienza in molti tribunali. Invita pertanto il relatore e il Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), nel condividere la *ratio* dell'emendamento Businarolo 44.8, chiede al relatore e al Governo di chiarire le motivazioni alla base del parere contrario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel sottolineare di aver valutato con attenzione il contenuto della proposta emendativa in discussione, evidenzia che il parere contrario sulla proposta emendativa medesima deriva dal fatto che la stessa non tiene conto delle reali possibilità oggi a disposizione dei tribunali per garantire l'effettività del processo civile telematico.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 44.8.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Businarolo 44.9, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineandone la finalità volta a restringere ai soli giudici la platea di soggetti cui si rivolge il principio dell'obbligatorietà del processo civile telematico.

Francesca BUSINAROLO (M5S) evidenzia che il suo emendamento deriva dalla richiesta formulata dai tecnici dei tribunali, i quali hanno fatto presente con forza la necessità che il processo telematico sia reso operativo immediatamente anche con riferimento ai provvedimenti dei magistrati.

Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'emendamento in discussione non ha alcuna portata innovativa poiché il processo civile telematico è già applicato dai giudici attraverso l'utilizzo della PEC.

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando al collega Bazoli, ribadisce l'importanza del suo emendamento che impone l'obbligatorietà del processo civile telematico anche ai provvedimenti dei giudici.

Riccardo NUTI (M5S) chiede al Governo ed al relatore le ragioni del parere contrario formulato sulla proposta emendativa in discussione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario formulato sull'emendamento Businarolo 44.9.

Il Ministro Maria Anna MADIA ribadisce il suo parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Businarolo 44.9.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 44.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

**La seduta termina alle 18.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni*

*di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).*

*Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.*

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.*

*Emendamenti C. 2498-A Governo, approvato dal Senato.*

#### ERRATA CORRIGE

Nell'allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 271 del 15 luglio 2014, a pagina 199, prima colonna, dopo la trentatreesima riga, inserire le seguenti parole:

*Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.*

\* **21. 40.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
SEDE REFERENTE:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	31
ERRATA CORRIGE .....	30

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,**

**all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che si sono già votati gli emendamenti fino all'articolo 6 e che entro la seduta convocata per oggi si dovrà concludere l'esame degli emendamenti per trasmettere il testo alle commissioni per il parere di competenza. Ricorda inoltre che entro domani deve essere conferito il mandato al relatore, per cui utilizzerà tutti i poteri organizzatori (principio di economia procedurale) conferiti dal Regolamento per rispettare il calendario dell'Assemblea.

Pone, quindi, in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.0200, per il quale

non sono stati presentati subemendamenti e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione con distinte votazioni approva l'articolo aggiuntivo del relatore 5.0200 (*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Molteni 7.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 7.3, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.3, ritenendo opportuno specificare più chiaramente il divieto di comando o distacco del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, previsto dal secondo comma dell'articolo 7.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone al deputato Ferraresi una riformulazione dell'emendamento inserendo dopo la parola « presso » del testo del provvedimento le parole « altri ministeri e ». La riformulazione è accolta dai presentatori.

Vittorio FERRARESI (M5S) accoglie la proposta del relatore.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sulla riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 7.4 e 7.5, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sugli emendamenti soppressivi ritiene che l'articolo 8 riproduca una parte del disegno di legge sulle misure cautelari C. 631-B lungamente ed approfonditamente esaminato dalla Commissione, che aveva il

pregio di proporre una disciplina organica sulle misure cautelari nel loro complesso. Ritiene utile approfondire le ragioni che hanno determinato il suo insabbiamento sottolineando come, vigente il DL 92/2014, stiano beneficiando della scarcerazione numerosissimi soggetti responsabili di reati che generano giustificato allarme nell'opinione pubblica quali atti persecutori (*stalking*), associazione mafiosa, reati contro la Pubblica Amministrazione. Il rimedio proposto nell'emendamento presentato dal relatore, non sana i danni prodotti al principio della certezza della pena. Proprio per tali motivazioni che il Gruppo al quale appartengo ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 8.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene utile ripercorrere i passaggi del percorso che ha condotto la Commissione ad affrontare tale tematica nell'ambito dell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto legge. In particolare le disposizioni dell'articolo 8 furono già affrontate nell'ambito dei lavori della Commissione Canzio e su tali questioni tutti dichiararono la loro contrarietà.

Nonostante gli sforzi del nostro Gruppo tesi a migliorare il testo del provvedimento sulle misure cautelari C. 631-B, ora si prosegue nell'errore di assumere il presupposto errato consistente nel collegamento tra la fase della custodia cautelare ed i possibili esiti del giudizio, laddove l'iniziale valutazione prognostica del giudice potrebbe subire modificazioni consistenti nel corso del processo. Si tratta di due fasi, la custodia cautelare e la decisione della pena da applicare, così distanti che appare fuori luogo un loro collegamento sistematico che determinerebbe una valutazione giuridicamente errata.

Giulia SARTI (M5S), afferma che il suo Gruppo si occupa anche degli effetti del provvedimento rispetto alla Magistratura giudicante e rispetto ai cittadini. Si domanda quale fattore determini l'insistenza su una norma già contestata in sede di esame delle misure cautelari, norme che

determinerà più danni che benefici. I danni derivanti dall'applicazione della norma che opera una connessione della fase cautelare con quella dell'esecuzione della pena, sono stati evidenziati dalle organizzazioni dei magistrati e da esponenti della società civile, considerato che già ora viene valutata dai giudici, in maniera approfondita, la necessità di ricorrere alla misura della custodia cautelare.

Andrea COLLETTI (M5S), ritiene che questo articolo riproduca una norma già affossata

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno precisare che l'esame del provvedimento sulla custodia cautelare non è stato affossato ma sospeso, in relazione al calendario dei lavori approvato in sede di conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Andrea COLLETTI (M5S), proseguendo il suo intervento ritiene che il provvedimento sulla custodia cautelare è stato messo da parte in seguito alle osservazioni allarmate giunte dai soggetti direttamente impegnati nella gestione della giustizia penale, ad eccezione dei rappresentanti delle Camere Penali, che hanno sottolineato la pericolosità derivante dal congiungere logicamente funzioni di per sé inconciliabili quali quelle cautelari con quelle dell'esecuzione della pena.

Una delle possibili conseguenze è che gli eventuali indagati per reati contro la Pubblica amministrazione potranno evitare la custodia cautelare, favorendosi in tal modo indirettamente la commissione di reati propri contro la PA. Si potrebbe pensare, così come qualcuno ha detto, ad una norma «salva Galan» frutto di un eventuale scambio di favori tra Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente di Forza Italia, ma la realtà è ancora più cruda perché tale norma finisce per creare un pericolo per le vittime di reati, secondo un angolo visuale che vede coniugare i problemi della giustizia solo in riferimento agli indagati e condannati ma raramente con l'ottica delle vittime dei reati.

È vero che la custodia cautelare non deve essere un'anticipazione della pena ma dovrebbe essere finalizzata all'istruttoria, mentre con tale norma si procura un danno al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

Chiede quindi al rappresentante del Governo, di rispondere alle questioni sollevate anche nella precedente seduta.

Daniele FARINA (SEL), ritiene che le indicazioni del Governo e della Commissione siano da valutare in relazione al complesso degli emendamenti, infatti quando si giungerà ad esaminare l'emendamento 8.110 del relatore, si comprenderà come esso svuota di significato l'intero articolo 8.

Errato il riferimento al caso Galan per il quale prefigura, con buona probabilità, un passaggio diretto dal luogo di cura agli arresti domiciliari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti 8.1 e 8.2 che, contrario il relatore ed il Governo, con distinte votazioni sono respinti dalla Commissione. La Commissione prosegue nell'esame dell'emendamento 8.4.

Vittorio FERRARESI (M5S), riferendosi a questioni di diritto e giuridiche ritiene che sia opportuno votare a favore dell'emendamento 8.4.

Nicola MOLTENI (LNA), ritiene che il fermo dell'esame del provvedimento sulla custodia cautelare C. 631-B sia stato determinato proprio dalla necessità di eliminare dallo stesso quanto ora si vuole introdurre con l'articolo 8 del testo in esame, che appare come uno strumento per sfozzare il numero della popolazione carceraria. Fuori del Parlamento si può raccontare altro ma qui, in Commissione, è chiaro che tale norma è solamente finalizzata ad attutire il sovraffollamento delle carceri. In questo preciso istante, senza la modifica proposta dal relatore che esclude l'applicabilità del provvedimento ai reati più gravi, beneficiano di questo provvedimento e mi risulta abbiano

presentato domanda di scarcerazione numerosi detenuti per reati di notevole gravità e tali domande saranno accolte sulla base di questo decreto. Il nostro Gruppo ritiene che numerosi reati punibili con pene al di sotto dei tre anni dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della norma.

Giulia SARTI (M5S), ritiene che il nodo centrale di questo provvedimento non possa essere discusso con tempi ristretti ribadendo la sua contrarietà al collegamento tra esigenze cautelari e custodia successiva in carcere sulla base di una valutazione prognostica del giudice. Si tratta di una norma molto pericolosa e quindi raccomanda approvazione dell'emendamento 8.4 soppressivo del secondo comma dell'articolo 8 del provvedimento.

Sofia AMODDIO (PD), ricorda al collega Molteni come le previsioni dell'articolo 275 non prevedano l'applicazione della custodia cautelare per il reato di *stalking*. Quindi risulta ininfluenza la norma in discussione rispetto a tale tipo di reato.

La Commissione respinge gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Daniele FARINA (SEL), ritiene che tale emendamento sia il vero elemento soppressivo dell'articolo 8 che aggiunge ulteriori ipotesi di reato tra quelle escluse dall'applicabilità del provvedimento e quindi non opera un miglioramento della norma.

Nicola MOLTENI (LNA), chiede che l'emendamento 8.100 venga votato per parti separate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone di sostituire nel testo del decreto legge, all'articolo 8, la parola « da eseguire » con la parola « irrogata », accogliendo così il suggerimento dell'on. Ferraresi.

David ERMINI (PD), *relatore*, accoglie la proposta di formulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone quindi in votazione separatamente le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'emendamento 8.100 (*nuova formulazione*).

La Commissione con distinte votazioni approva le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'emendamento 8.100 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.100 risultano assorbiti gli emendamenti Carfagna 8.6, Molteni 8.23, Molteni 8.27, Molteni 8.31, Ferraresi 8.7, Ferraresi 8.41, 8. 43 e 8.44.

La Commissione respinge l'emendamento 8.11.

Nicola MOLTENI (LNA), interviene in ordine alla serie successiva degli emendamenti miranti ad introdurre ulteriori fattispecie di reato nei motivi di esclusione dell'applicabilità della norma, raccomandandone l'approvazione per impedire il varo di una norma sostanzialmente indulgentiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 8.8, 8.9, 8.10,,8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39, 8.40, 8.42.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 8.45, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.01, ritenendo opportuno cogliere l'occasione dell'esame di un provvedimento specificamente dedicato all'applicazione della custodia cautelare per risolvere alcune contraddizioni relative all'applicabilità della custodia in casi nei quali si

possa applicare la liberazione anticipata consentendo agli indagati di evitare il carcere.

Osserva che attualmente vige il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, ai sensi del comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della Legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di delitti non solo di criminalità organizzata, ma anche di ipotesi meno gravi, tant'è che la stessa norma dell'ordinamento penitenziario prevede, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, che le misure alternative al carcere possono essere concesse « ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ».

Questa valutazione viene affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza e, nel caso in cui conduca ad un accertamento negativo nel senso che non sussistono legami con la « criminalità organizzata, terroristica o eversiva », il detenuto o internato, ancorché condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, può avere accesso ad una misura alternativa alla detenzione e, quindi, guadagnare l'uscita dal carcere. È questo il caso di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver patteggiato la condanna per un delitto (si pensi al delitto di « Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope » di cui all'articolo 73 aggravato dall'articolo 80 – ad esempio vendita delle sostanze stupefacenti ad un minore o in prossimità di scuole – decreto del Presidente della Repubblica 309/90) al quale, pur riconoscendo delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, viene irrogata la misura della custodia cautelare in carcere fino alla richiesta di applicazione del beneficio previsto dall'articolo 4-*bis* della legge 354/75 di cui il reo andrebbe a fruire immediatamente dopo in virtù della stessa norma che attualmente vieta la sospensione dell'esecuzione.

L'*iter* non appare condivisibile: non si può uscire dal carcere per poi rientrarvi e

uscirne ancora quando lo scopo costituzionale è quello della rieducazione, così come è assurdo che la stessa norma – il più volte citato articolo 4-*bis* – da un lato impone l'esecuzione della pena in carcere e dall'altro concede il beneficio di uscirne fruendo di una misura alternativa. Per evitare tali incongruenze si propone, quindi, di anticipare la valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, come richiesto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, prima che sia emesso l'ordine di esecuzione della pena *ex* articolo 656 c.p.p. e, se tale valutazione è negativa nel senso che non vi sono in essere collegamenti di sorta, disporre la sospensione al fine di un'eventuale richiesta di misura alternativa.

Tale « anticipo di valutazione » è stato di recente previsto per il computo delle detrazioni della liberazione anticipata *ex* articolo 54 dell'Ordinamento penitenziario, dal nuovo comma 4-*bis* all'articolo 656 c.p.p., introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1, decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94.

Il comma 4-*bis* sarebbe, pertanto, da emendare nei termini sopra descritti al fine di « evitare l'inutile transito dal carcere », unitamente al successivo comma 9, lettera *a*), sempre dell'articolo 656 c.p.p., per coerenza normativa e in conformità con il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'articolo aggiuntivo 8.01, per quanto inerente alla materia della custodia cautelare, esuli dai limiti del provvedimento in esame e necessiti di un apposito provvedimento, invitando il presentatore al ritiro.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), ritira l'emendamento 8.01 ed accede all'invito a trasformarlo in apposito ordine del giorno.

Nicola MOLTENI (LNA), sottolinea come il Governo abbia disatteso alla pro-

messa di rispondere ai quesiti formulati dalle opposizioni per le quali, ritiene, si manchi del rispetto dovuto ed abbandona l'Aula della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ritiene che la Commissione debba tutelare il diritto dell'opposizione ad essere informato dal Governo ed a ricevere le risposte ai quesiti posti.

David ERMINI (PD), *relatore*, ricorda come il Governo, nella seduta di martedì scorso, abbia preso appunto e prefigurato risposte per oggi.

La Commissione respinge l'emendamento 9.1, sottoscritto dal deputato Ferraresi passa all'esame dell'emendamento 9.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel rispondere ai quesiti sollevati, rimanda alla relazione tecnica per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento (pagg. 8/9 dello stampato) ricorda come il 40 per cento dei detenuti sia in attesa di giudizio e come ciò sia contraddittorio rispetto all'essenzialità della pena costituita dalla condanna. Ritiene, inoltre, che la prognosi effettuata dal giudice possa giungere a comprendere in concreto quale sarà l'entità della pena irrogabile, dichiarandosi a disposizione della Commissione per ulteriori chiarimenti, considerato che il testo del Governo esce migliorato dall'esame in Commissione. Inoltre, per quanto concerne il pericolo paventato per i reati contro la PA ricorda che essi prevedono condanne superiori ai tre anni.

Anna ROSSOMANDO (PD), ritiene che come relatore del testo sulla custodia cautelare sia da precisare l'esatta valenza dell'articolo 8 che restituisce alla custodia

cautelare la sua precipua funzione anche se non assorbe completamente l'intera materia. È infatti errato pensare che le misure cautelari servano a perseguire i reati. Occorre rafforzare l'attenzione sui presupposti applicativi nel duplice interesse degli autori presunti e delle vittime del reato.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene che la risposta del Governo non sia esaustiva, rispetto alla totalità dei quesiti proposti.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario sostiene che per i reati contro la PA il limite dei tre anni vada considerato nella sua determinazione pratica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta..

#### **La seduta termina alle 15.55.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 luglio 2014, a pagina 48, prima colonna, alla ventinovesima riga, la parola: « inammissibili » è sostituita dalla seguente « ammissibili ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 luglio 2014, a pagina 73, ALLEGATO 3, seconda colonna, alla dodicesima riga, le parole: « 5.200. Il Relatore. » sono sostituite dalle seguenti « 5.0200. Il Relatore. ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 luglio 2014, a pagina 55, seconda colonna, alla ventiduesima riga, le parole: « sull'emendamento 5.1 del relatore » sono sostituite dalle seguenti « sull'emendamento 5.100 del relatore ».

## ALLEGATO

**DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 5.

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura).*

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

**5. 0200.** Il Relatore.

ART. 7.

*Al comma 1, dopo al parola: presso inserire le seguenti: altri Ministeri o.*

**7. 3.** *(Nuova formulazione)* Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 8.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, »;

*b)* al secondo periodo sostituire le parole « da eseguire » con la seguente: « irrogata »;

*c)* dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1 ».

**8. 100** *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-665-832-2201-A . 32

### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.  
C. 2498-665-832-2201-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.55.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ). . . . .	33
---	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, osserva, preliminarmente, che il Documento previsionale programmatico per la Difesa, per il triennio 2014-2016, costituisce un atto di estremo rilievo per la Commissione, in quanto l'attività parlamentare di indirizzo e di controllo che produce afferisce alla difesa e alla sicurezza e presuppone, per essere correttamente esercitata, che il Parlamento disponga di una serie di dati, elementi e informazioni che attengono alla pianificazione, all'ammodernamento e all'operatività complessiva dello strumento militare.

Fa, quindi, presente che, anche per tali considerazioni, la legge n. 244 del 2012,

approvata sul finire della scorsa legislatura a larghissima maggioranza, nel prevedere un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti ed una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per quanto attiene all'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni militari, ha contestualmente previsto la presentazione, da parte del Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, di un apposito Documento programmatico pluriennale volto ad accrescere il livello di trasparenza dei dati relativi alla difesa e alle risorse ad essa destinate.

Nello specifico, il Documento, che fornisce una lettura di sintesi e, al contempo, una visione strategica e di prospettiva nel contemperamento delle diverse esigenze in campo, definisce gli aspetti strategici, politico-militari ed operativi, mettendo in luce le priorità stabilite per il personale, le esigenze di operatività delle singole Forze armate e, in particolare, i programmi di investimento, nonché le previsioni di spesa di tutto il Dicastero.

Rileva, peraltro, che tale Documento costituisce uno strumento relativamente nuovo nell'ambito delle diverse relazioni che il Governo presenta al Parlamento sui temi della difesa, con particolare riferimento alla Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa, alla Relazione annuale al Parlamento sullo

stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, alla Relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e, infine, alla Relazione annuale sullo stato della spesa, di cui al comma 68 dell'articolo 3 dalla legge n. 244 del 2007.

Segnala, inoltre, che, rispetto alla relazione presentata lo scorso anno, il Documento di cui oggi la Commissione inizia l'esame presenta profili di maggiore completezza informativa, in linea con quanto era stato a suo tempo richiesto. Particolarmente importante e significativa è la novità rappresentata dal fatto che il Ministro della difesa, senatrice Pinotti, abbia voluto personalmente illustrare il Documento in esame alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, svolgendo un'apposita audizione che ha consentito al Governo di illustrare le linee generali e di integrare le informazioni in esso contenute con più recenti dati riguardanti profili di estremo interesse del Documento stesso riguardanti, in particolare, importanti informazioni sullo stato di attuazione del programma di acquisizione dei velivoli F-35 e sul programma di parziale rinnovamento dei mezzi della Marina militare.

Considera, altresì, importante, che il Ministro della difesa abbia voluto motivare il ritardo, rispetto alla previsione normativa, nella presentazione del Documento in esame, evidenziando la necessità di fornire al Parlamento un quadro generale dei programmi pluriennali della Difesa, che tenesse conto delle misure di riduzione di spesa disposte dall'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tale disposizione, infatti, ha previsto che, per l'anno 2014, i programmi di investimento pluriennale per la Difesa nazionale vengano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Di tali rideterminazioni, dà conto un *addendum* allegato al Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016. Al riguardo, ritiene che sarebbe importante che la Commis-

sione conoscesse nel dettaglio le singole variazioni, anche con riferimento agli stanziamenti previsti nell'anno 2013.

Ciò premesso in via generale, osserva che il Documento al nostro esame potrà essere in futuro ulteriormente migliorato nella sua formulazione complessiva ed auspica la più ampia partecipazione al dibattito in Commissione, in modo da poter dare un contributo significativo alla definizione dei successivi documenti programmatici.

Venendo ora al merito del provvedimento, la prima considerazione da fare attiene alla natura del Documento in esame.

Come espressamente enunciato nelle premesse, esso si presenta, come un « documento di transizione », in vista della prossima pubblicazione, prevista entro il corrente anno, di un « libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa », da sottoporre ad un approfondito dibattito parlamentare, dalla cui approvazione risulteranno definite le linee del nuovo quadro strategico di riferimento per lo strumento militare, gli obiettivi che il Paese intende perseguire, le modalità e gli strumenti da utilizzare per la protezione e la tutela dei cittadini, del territorio, degli interessi vitali e strategici del Paese.

Come esplicitato nelle premesse al Documento programmatico pluriennale, « Le risultanze di tale lavoro dovrebbero trovare naturale finalizzazione nelle indicazioni e nelle scelte che saranno presenti nel Documento programmatico pluriennale del prossimo anno ».

In merito a questa osservazione di carattere preliminare, ricorda come la Commissione abbia da tempo, ed in diverse occasioni, manifestato al Governo il proprio orientamento convintamente favorevole all'elaborazione di un nuovo libro bianco della Difesa, anche per poter avviare una riflessione profonda sulla sostenibilità di talune scelte già annunciate.

La Commissione, infatti, ha più volte espresso l'avviso che qualsiasi decisione in tema di pianificazione dello strumento militare, inclusa l'attività di ammodernamento delle dotazioni, si debba basare

sull'apprezzamento dello scenario strategico, ossia, del livello e della natura dei rischi e delle minacce che si intendono fronteggiare, sulla considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e, non ultimo, sul livello delle risorse disponibili.

Ferme restando, pertanto, le prerogative del Governo in merito alla elaborazione del Libro bianco e quelle del Parlamento a proposito della relativa approvazione, ribadisce l'importanza di avviare fin da ora, anche attraverso l'apposito Comitato in corso di costituzione dagli uffici di presidenza delle Commissioni esteri e difesa della Camera, la costruzione di una sempre maggiore collaborazione interistituzionale fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

Passa, quindi, ad illustrare i contenuti del Documento evidenziando che sono inquadrati in una visione di politica estera che registra la perdurante instabilità dello scenario internazionale e geostrategico e, in particolare, del quadrante mediterraneo e mediorientale.

Il Documento programmatico pluriennale pone bene in evidenza come numerosi focolai di tensione e di crisi interne a singoli Stati siano potenzialmente in grado di destabilizzare intere regioni, e contribuiscono a delineare un quadro della sicurezza quanto mai complicato e imprevedibile. In tale situazione, a fronte di significativi incrementi di spese militari in alcuni Paesi, si assiste ad una generalizzata riduzione degli investimenti nella Difesa nel mondo occidentale.

A fronte di tale contesto geopolitico, il Documento pone in rilievo i vantaggi che un rafforzamento della Politica di sicurezza e difesa comune dell'UE, nell'ambito della più generale Politica estera e di sicurezza comune, potrebbe comportare al sistema della Difesa in termini operativi, capacitivi ed economici.

A livello nazionale, invece, il Documento in esame considera essenziale poter disporre di uno strumento militare bilanciato e flessibile per rispondere con tempestività a crisi di carattere e dimensione non prevedibili, in grado, cioè, di perse-

guire il raggiungimento dei compiti e delle missioni assegnati, sostenibile nel tempo e compatibile con le risorse disponibili, interoperabile, integrabile e coerente con i trend evolutivi dei principali alleati e operativamente efficace, con capacità operative proiettabili e sostenibili anche a grande distanza, caratterizzate da elevata agilità e da spiccato contenuto tecnologico.

In relazione a tale descrizione osserva che, in linea con la natura di documento di transizione che lo stesso Ministro della difesa ha voluto sottolineare, appare necessario rinviare la discussione sulle caratteristiche fondamentali dello strumento nazionale alla definitiva approvazione del Libro bianco. È in quella sede, infatti, che dovrà essere definito il nuovo quadro strategico di riferimento per lo strumento militare e le sue caratteristiche fondamentali. Ogni considerazione su tali elementi potrebbe risultare prematura e inappropriata. Qualsiasi scelta in materia di difesa non può prescindere dal precetto di cui all'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra quale strumento di risoluzione dei conflitti, che vanno affrontati con gli strumenti complessi, della cooperazione, della diplomazia, della politica estera e del rispetto dei trattati internazionali, attraverso la reciprocità dei controlli.

Il Documento, inoltre, esamina gli impegni assunti dal nostro Paese in sede ONU, NATO e di Unione europea, dedicando a ciascuna missione multinazionale in corso una scheda riepilogativa che riporta, oltre a dati di carattere generale sulla missione, anche specifici dettagli riguardanti sia il personale militare italiano impegnato nella missione, sia le motivazioni che hanno determinato l'avvio della missione ed i suoi eventuali sviluppi.

Per quanto concerne le principali voci di spesa che compongono la Funzione Difesa – con particolare riferimento alle spese per l'esercizio, l'investimento ed il personale – il Documento Programmatico Pluriennale sottolinea come negli ultimi sei anni la Difesa abbia visto diminuire le consistenze iniziali del bilancio dei settori dell'investimento e dell'esercizio di com-

plessivi 1.732,7 milioni di euro, pari a -27,51 per cento delle disponibilità del 2008.

In particolare, i consumi intermedi avrebbero registrato una riduzione in termini finanziari di 1.440,3 milioni di euro, pari a un decremento del 63,59 per cento, passando infatti, dai 2.265 milioni di euro del 2008 agli attuali 824,7 milioni di euro.

Pur non contestando la correttezza della base di calcolo invocata per misurare statisticamente le principali voci di spesa, segnala che, da una valutazione più generale che parta dall'anno 2004 e che consideri anche le risorse allocate nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, esisterebbero le condizioni oggettive per ritenere che gli stanziamenti complessivi per la Funzione Difesa si collochino nella media degli stanziamenti previsti nell'arco dell'ultimo decennio. Al riguardo, rammenta che nel 2004 lo stanziamento per la Difesa è stato di 14.148 milioni di euro, nel 2015 di 13.638 milioni, nel 2006 di 12106 milioni e, nel 2007, di 14,448 milioni.

Segnala poi un'apposita sezione del Documento programmatico pluriennale dedicata alla Funzione Sicurezza del territorio che attiene alle esigenze finanziarie dell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, lo stanziamento previsionale per il 2014 ammonta a circa 5.687,4 milioni di euro, con un decremento di circa 72,2 milioni (-1,3 per cento) rispetto al precedente bilancio approvato dal Parlamento.

L'ultima parte del Documento contiene, invece, previsioni di spesa relative al personale in « ausiliaria ».

Ciò premesso in via generale sottopone all'attenzione della Commissione e del Governo alcune riflessioni.

La prima attiene alle informazioni concernenti il programma di rinnovamento della Marina militare. Al riguardo, nel corso della citata audizione del Ministro della difesa sul documento in esame, è stata anticipata la necessità di procedere all'acquisizione di 6 pattugliatori polivalenti d'altura, di 1 unità d'altura di supporto logistico, di 1 unità anfibia multi ruolo e di 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità.

Peraltro, in tale occasione è stato comunicato che il piano in esame sarà completato da un programma di « Supporto Logistico Integrato » e che la prevista durata complessiva del programma è di 19 anni, dal 2014 al 2032, includendo anche la fase del sostegno logistico. Il costo complessivo stimato del programma ammonta a 5.800 milioni di euro, inclusi gli eventuali oneri di ammortamento per capitale e interessi.

Considerato che il finanziamento del programma in esame sembrerebbe fondarsi sui contributi ventennali, di cui ai commi 37 e 38 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, osserva al riguardo che dovrà conseguentemente essere acquisito il previo parere parlamentare secondo la nuova procedura prevista dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare.

L'espressione del parere parlamentare nel caso di utilizzo dei richiamati contributi è peraltro previsto dall'articolo 1, comma 39, della richiamata legge di stabilità per il 2014.

È, pertanto, necessario che il Governo sottoponga al parere parlamentare anche i programmi finanziati con risorse del Ministero dello sviluppo economico al fine di garantire un adeguato controllo delle Camere sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese.

Tale necessità è stata peraltro ribadita anche nei documenti conclusivi delle indagini conoscitive sui sistemi d'arma approvati dalla Commissione difesa della Camera in questa e nella precedente legislatura.

La seconda riflessione attiene allo stato di attuazione del programma comunemente denominato « Forza NEC », citato dal Documento nell'ambito dei sistemi che possono determinare « concrete capacità operative e tecnologiche » e rispetto ai quali deve essere orientata la ricerca scientifica e tecnologica.

Innanzitutto, segnala come nel corso dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma siano state, da più parti rilevate delle criticità in merito a questo programma, derivanti essenzialmente dal fatto che, allo stato, analoghi programmi sono in corso di esecuzione in altri Paesi europei e non sembrerebbero comunicare fra di loro.

Al riguardo, quindi, appare importante conoscere la posizione del Governo in merito a tale programma, considerato che il tema dell'integrazione europea dei sistemi d'arma costituirà sicuramente oggetto di riflessione nel corso del corrente semestre europeo.

Inoltre, ritiene che la stessa attenzione che il Governo ha inteso riservare alle decisioni parlamentari riguardanti il programma F35 debba essere riservata anche al programma Forza NEC, evitando di procedere ad ulteriori fasi del programma senza un preventivo confronto parlamentare, da condurre contestualmente all'avvio di un serio e costruttivo dialogo con gli alleati europei, in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che il programma comporta.

La terza riflessione concerne i Nuclei militari di protezione, la prosecuzione della cui attività è assicurata dal Documento in esame per l'anno in corso. Al riguardo, il Documento non fornisce elementi di informazione in merito ad iniziative volte a modificare la convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e CONFITARMA, nella parte in cui definisce la catena di comando all'interno dei mercantili che devono ospitare i richiamati Nuclei. Si tratta di un profilo importante sul quale occorre intervenire con efficacia.

L'ultima riflessione attiene ad una modifica normativa intervenuta successivamente alla presentazione del Documento e all'impatto che questa determinerà nell'organizzazione interna della Difesa.

Si riferisce, in particolare, alla norma del decreto-legge n. 90 del 2014, in corso di conversione alla Camera, che esclude, a partire dal 2016, la possibilità di richiamare in servizio il personale militare col-

locato in ausiliaria. Al riguardo, osserva, che il Documento programmatico pluriennale contempla espressamente la possibilità, seppur in maniera limitata, di richiami in servizio di ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa e volontari di truppa a tempo determinato, ritenendo, quindi, ancora utile, per il 2016 il ricorso a questo istituto.

Risulta necessario, pertanto, seguire con attenzione l'iter del provvedimento nella sua fase di conversione in legge al fine di capire come questa norma impatterà sull'organizzazione interna della Difesa, che vede un forte esubero di personale militare e civile, conseguente ad una revisione interna avviata da tempo e per effetto della quale la Difesa passerà a regime dai 190.000 militari effettivi a 150.000, con un decremento di circa 40.000 militari, riducendo parallelamente i ruoli del personale civile di 10.000 posizioni organiche, trovandosi quindi nella condizione di dover collocare in altre posizioni gli esuberanti generati dal programma di riduzione.

Conclude, quindi, svolgendo una considerazione in merito ai dati riportati nel Documento programmatico pluriennale riguardanti il contributo che nel corso degli ultimi anni è stato dato dalla Difesa, segnalando come il Documento sottolinei lo sforzo offerto dal Dicastero della difesa nel corso di questi anni, di gran lunga superiore a quello compiuto da qualsiasi altro dicastero. Eventuali ulteriori sforzi richiesti all'Amministrazione della difesa potrebbero compromettere l'operatività e l'efficacia dello strumento militare con ricadute sul personale militare, già interessato sia dal blocco delle retribuzioni in corso da diversi anni, sia dalle misure di revisione in senso riduttivo dello strumento militare, i cui effetti sono destinati a prodursi nel corso dei prossimi anni.

Appare, pertanto, indispensabile, poter disporre, per il futuro di un flusso di risorse congruo, certo e costante nel tempo, al fine di garantire una pianificazione sostenibile in un adeguato orizzonte temporale, con particolare riguardo a quelle poste finanziarie che, essendo

direttamente correlate all'operatività dello strumento militare, conferiscono peculiare specificità al bilancio del Dicastero.

Considera, inoltre, necessario individuare, da subito, misure volte ad eliminare il blocco degli effetti economici delle promozioni, delle diverse condizioni di impiego o di funzione e della acquisizione di competenze nello sviluppo di carriera che hanno determinato disparità di trattamento tra il personale promosso in epoca antecedente al blocco e personale che – promosso durante il blocco – si è visto attribuire responsabilità connesse con il nuovo grado, non vedendo riconosciuto il relativo trattamento economico.

Alla luce di quanto evidenziato, auspica che sul Documento in esame si possa svolgere un ampio e approfondito dibattito, anche in vista della presentazione di una relazione che includa le diverse posizioni portate dai gruppi e che possa introdurre spunti di riflessione intorno ai quali questa Commissione non mancherà di svolgere approfondimenti ed avanzare proposte.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva illustrazione del Documento e per aver ipotizzato un metodo di svolgimento dei lavori che ritiene assolutamente condivisibile.

Intervenendo sui lavori della Commissione, rammenta, quindi, gli importanti appuntamenti della Commissione previsti nella giornata di domani, con particolare riferimento all'audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito della questione relativa ai due fucilieri di Marina, appartenenti al Reggimento « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, e all'audizione di rappresentanti della *European Organisation of Military Associations* (EUROMIL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di rappresentanza militare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti sulle politiche di privatizzazione . 39

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

#### **Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti sulle politiche di privatizzazione.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 14.10 alle 15.45.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03219 Causi: Implementazione delle norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> .....	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	47
5-03221 Paglia: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari .....	43
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	52

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	44
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	53

##### RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	45
7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che il deputato Sottanelli ha chiesto di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della sua interrogazione n. 5-03220.

**5-03219 Causi:** Implementazione delle norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità *on-line*.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per la completa e dettagliata risposta all'interrogazione, la quale riguarda una tematica politicamente molto rilevante, essendo volta a ottenere chiarimenti circa lo stato di attuazione delle novità normative introdotte dai commi 177 e 178 della legge di stabilità per il 2014 in tema di *transfer pricing* per le società operanti nel mercato della raccolta di pubblicità *on-line*.

Ritiene inoltre che il Governo, anche alla luce della risposta fornita, debba monitorare con grande attenzione l'applicazione della suddetta normativa relativa al *transfer pricing* e delle procedure di *ruling* internazionale aperte con le società operanti nel mercato della raccolta di pubblicità *on-line*, posto che tali strumenti per la regolazione dei rapporti tra le società del settore e l'Amministrazione finanziaria sono stati introdotti nell'ordinamento con l'obiettivo di far emergere, ai fini fiscali, patrimoni i quali rivestono certamente grande rilevanza economica.

Invita quindi l'Esecutivo a informare prontamente il Parlamento sullo stato di realizzazione di tale normativa, in particolare verificando se le previsioni del citato comma 177 possano rappresentare uno strumento utile a rafforzare la posizione contrattuale dell'Amministrazione finanziaria nei confronti delle grandi multinazionali operanti in tale settore.

Si dichiara conclusivamente soddisfatto della risposta.

**5-03221 Paglia:** Chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, la quale sottopone al Governo le questioni poste, in tema di esenzione dall'IMU e dalla TASI sugli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività socio-sanitarie, dal decreto del 26 giugno scorso, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il « Modello di dichiarazione degli immobili ai fini IMU e TASI per gli enti non commerciali » corredato delle relative istruzioni per la compilazione, ha stabilito i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento, per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un'utilizzazione mista, e ha fissato al prossimo 30 settembre 2014 il termine di presentazione della dichiarazione riferita agli anni d'imposta 2012 e 2013.

A tale riguardo, rileva come la dichiarazione riguardi gli immobili per i quali è fissata l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e faccia riferimento al regolamento emanato dallo stesso Ministero con il decreto n. 200 del 2012.

Evidenzia, al riguardo, come i soggetti coinvolti abbiano accolto favorevolmente il predetto decreto del 26 giugno 2014, ritenendo che esso rappresenti un'esplicita apertura verso la completa esenzione dall'IMU degli immobili relativi alle attività educative e socio-sanitarie degli enti non commerciali. A tale proposito ricorda che, al contrario, il regolamento emanato nel 2012 dal Governo Monti per adeguarsi ad un pronunciamento della Commissione europea in materia di aiuti di Stato ed evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea, aveva chiuso definitivamente gli spazi di tale

agevolazione, limitandola agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle citate attività ma con modalità non commerciali.

Con riferimento alle attività sanitarie e assistenziali, sottolinea come, secondo quanto riportato dalle istruzioni del nuovo modello di dichiarazione, esse sarebbero automaticamente esenti da IMU e TASI qualora si tratti di strutture accreditate o convenzionate con la pubblica amministrazione centrale o locale, a prescindere dai corrispettivi richiesti agli utenti per le prestazioni offerte, in quanto « complementari o integrative rispetto al settore pubblico » mentre, qualora non siano previste, per le stesse, forme di accreditamento, per vedersi riconoscere l'esenzione si dovrà fare riferimento al costo della prestazione, per la quale si dovrà richiedere un « importo simbolico ».

Rileva quindi come le istruzioni che accompagnano il modello di dichiarazione richiamino le disposizioni del suddetto « regolamento IMU » di cui al decreto n. 200 del 19 novembre 2012, per il quale all'articolo 4 le suddette attività si considerano effettuate con modalità non commerciali, soddisfacendo così il requisito per l'esenzione dal tributo, alternativamente, in due casi:

a) nel caso in cui le attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, prestando a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto comunitario o nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) nel caso in cui le suddette attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale.

Ritiene del tutto evidente che le suddette condizioni non siano di per sé sufficienti a escludere la natura economica delle attività in questione. Con riferimento alla prima ipotesi che darebbe luogo al diritto all'esenzione, osserva infatti come il regime di accreditamento, convenzionamento o altro tipo di accordo con le competenti autorità pubbliche, non escluda di per sé la sussistenza del carattere economico dell'attività, e la menzionata gratuità dei servizi offerti risulti attenuata da una non meglio precisata possibilità di partecipazione alla spesa ai fini della copertura del servizio universale, che pure non esclude la predetta natura economica dell'attività. Evidenzia inoltre, con riferimento alla seconda ipotesi che darebbe luogo al diritto all'esenzione, come l'utilizzo del criterio delle rette d'importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale risulti essere, da un lato, di difficile applicazione e, sotto altro profilo, assolutamente inidoneo a qualificare l'attività come non commerciale.

In tale contesto l'interrogazione chiede quindi al Governo se non ritenga di dover ulteriormente chiarire, con riferimento allo svolgimento delle attività sanitarie e sociosanitarie, quando le stesse sono esenti dal pagamento dei due tributi (IMU e TASI), dando una definizione puntuale ed esatta di corrispettivo simbolico, che nella sua attuale accezione, oltre ad essere lasciato alla discrezionalità dei singoli comuni, con conseguente disparità di trattamento, è di difficile applicazione e non è idoneo a qualificare l'attività come non commerciale, anche ricorrendo, a tal fine, a parametri di confronto necessari per apprezzare il carattere di simbolicità, e se non ritenga pertanto di dover assumere iniziative per estendere anche alle attività sanitarie e sociosanitarie, quanto previsto dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 per le fattispecie di utilizzazione mista, stabilendo che dopo aver individuato gli immobili o le porzioni di im-

mobili adibiti alle attività in convenzione o accreditamento con il servizio sanitario nazionale, l'esenzione si applichi solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che la risposta del Governo sia assolutamente imprecisa e insufficiente, e anzi ponga in evidenza numerosi nuovi problemi sulla materia oggetto dell'interrogazione, aprendo quindi lo spazio ad ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Rileva infatti, innanzitutto, come la questione del contrasto tra il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dei tributi IMU e TASI per determinate categorie di immobili e la normativa sugli aiuti di Stato stabilita dall'Unione europea non possa far dimenticare la questione politica sottesa alla scelta del Governo di prevedere l'esenzione dal pagamento dei suddetti tributi soltanto a beneficio di determinate categorie di contribuenti.

Inoltre, con riferimento alla distinzione tra « attività » e « strutture » prospettata nella risposta del Sottosegretario, secondo la quale l'esenzione dal pagamento di IMU e TASI è stata riconosciuta facendo riferimento esclusivamente alle attività e non alle strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale, sottolinea come tale presupposto per l'esenzione sia in questo caso scorretto, in quanto il prelievo IMU e TASI non ha ad oggetto le attività bensì gli immobili, e quindi le strutture, nelle quali dette attività si svolgono.

Con riguardo inoltre alla definizione dei criteri per la determinazione del rapporto proporzionale al quale fare riferimento per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un'utilizzazione mista, sottolinea come il Governo non abbia fornito alcuna risposta a questo aspetto, che costituiva il tema fondamentale posto dall'atto di sindacato

ispettivo, evidenziando a tale riguardo come il decreto del 26 giugno 2014, che pure aveva come obiettivo, tra gli altri, la determinazione dei suddetti criteri, non rechi alcun esplicito criterio oggettivo al quale fare riferimento.

Inoltre, per quanto riguarda le attività sanitarie e assistenziali svolte da strutture non accreditate o convenzionate con la pubblica amministrazione, le quali avranno diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI qualora il costo che richiedono per le proprie prestazioni sia costituito da un « importo simbolico », ritiene che non sia corretto fare riferimento a tale requisito, posto che, come nel caso degli istituti scolastici privati, una quota della retta per ciascuno studente è già a carico dello Stato, il quale vi contribuisce attraverso il sistema dei contributi pubblici alle scuole non statali.

In tale ambito rileva inoltre come le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione degli immobili ai fini IMU e TASI per gli enti non commerciali, oltre a non contenere alcuna definizione di corrispettivo « simbolico », precisino che spetterà a ciascun comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, aprendo così la strada a disparità di trattamento fiscale che non possano essere giustificati in nome del carattere di tributi locali dell'IMU e della TASI, posto che la disciplina di tali tributi è comunque stabilita dalla normativa nazionale.

**5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, evidenziando come essa non indichi quali siano gli enti creditizi oggetto dell'attività di valutazione da parte di ciascuno dei soggetti terzi dei quali la Banca d'Italia si avvale, in base al decreto-legge n. 25 del 2014, per l'esercizio dell'attività di vigilanza finalizzata alla valutazione approfondita prevista dal regolamento CE n. 1024 del 2013, non consentendo pertanto di valutare la sussistenza o meno di ipotesi di conflitto di interessi tra i predetti soggetti terzi e gli intermediari creditizi sottoposti alla stessa attività di vigilanza.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di integrare gli elementi informativi contenuti nella risposta o di verificare se sussistano ragioni per le quali non possano essere fornite in merito ulteriori informazioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come i presentatori dell'interrogazione 5-03222 Villarosa possano comunque valutare se reiterare ulteriormente il quesito posto al Governo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ginato, ha illustrato il contenuto del provvedimento e che, nel corso del dibattito sviluppatosi sul tema, diversi deputati hanno posto talune questioni al Governo, il quale ha fatto sapere, in via informale, di non essere in grado, nella seduta odierna, di dare risposta a tali rilievi.

Federico GINATO (PD), *relatore*, informa di aver predisposto una risposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato 4*), relative in particolare ad alcuni aspetti dell'articolo 22, recante modifiche alla disciplina delle autorità indipendenti, in specie per quanto riguarda i profili attinenti alla CONSOB. Rileva inoltre come nella proposta di parere siano stati recepiti numerosi rilievi formulati nel corso del dibattito sul provvedimento.

Marco CAUSI (PD) invita il rappresentante del Governo a valutare con particolare attenzione la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, relativa all'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 22. In particolare tale condizione, cui il PD annette particolare importanza, chiede di sopprimere tale ultimo periodo, il quale, nel quadro della nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, in cui si sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge), fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa

data. Ritiene, infatti, che tali procedure potrebbero risultare incongruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di domani l'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo ed a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione della risoluzione il presentatore ne aveva illustrato il contenuto.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene opportuno sviluppare un'interlocuzione con il presentatore dell'atto di indirizzo, al fine di giungere ad una formulazione il più possibile condivisa della risoluzione.

Marco CAUSI (PD) invita il Governo a valutare con grande attenzione la risoluzione, la quale può costituire il primo passo per un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina relativa all'utilizzo delle carte di debito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione della risoluzione il rappresentante del Governo aveva chiesto di poter approfondire il contenuto dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene di esprimere una valutazione essenzialmente positiva sulla risoluzione, invitando tuttavia il presentatore a riformulare il primo impegno, nel senso di non vincolare il Governo ad innalzare fino al 40 per cento la soglia di redditività ordinaria oltre la quale sussiste l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile in cui è installato un impianto fotovoltaico, lasciando all'Esecutivo maggior spazio di flessibilità in materia.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur comprendendo la richiesta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario, rispetto alla quale si dichiara sostanzialmente disponibile, ritiene comunque necessario prevedere che tale soglia di redditività sia innalzata in modo significativo, ad un livello almeno compreso tra il 25 ed il 30 per cento.

In tale contesto rileva come il Movimento 5 Stelle abbia espresso la propria disponibilità a collaborare alla definizione di una risoluzione condivisa, prospettando anche la possibilità di superare l'obbligo di riaccatastamento dell'immobile nel quale siano stati installati gli impianti fotovoltaici.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene che il Governo non possa nutrire preoccupazioni circa eventuali oneri finanziari derivanti dalle modifiche proposte nella risoluzione, atteso che esse inciderebbero solo per il futuro. Ritiene invece opportuno verificare se sussistano dati circa l'aumento, negli ultimi cinque anni, delle rendite catastali relative ad immobili nei quali sono ubicati i predetti impianti fotovoltaici, al fine di comprendere appieno le dimensioni reali della questione e di valutare gli effetti di tali aumenti sui piani di ammortamento predisposti dalle imprese che hanno investito in tali impianti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pisano, rileva come la quantificazione degli effetti derivanti dall'aumento delle rendite catastali risulti piuttosto complessa, trattandosi di una modifica che, necessariamente, avrebbe effetti anche sul passato. In tale contesto sottolinea come l'obiettivo principale della sua risoluzione sia evitare che gli incrementi della rendita possano incidere negativamente sui soggetti che hanno già realizzato gli investimenti e che hanno quindi già definito un piano di ammortamento degli investimenti stessi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, suggerisce al Sottosegretario e al presentatore

di definire un testo riformulato della risoluzione che potrebbe essere posto in votazione in una seduta da convocare nella giornata di domani.

Marco CAUSI (PD) considera positiva la disponibilità mostrata dal Sottosegretario, il quale ha sostanzialmente condiviso il testo della risoluzione, chiedendone una limitata riformulazione. In tale contesto ritiene che l'atto di indirizzo potrebbe essere posto in votazione già nella giornata odierna, anche in considerazione del fatto che la risoluzione è stata presentata da circa tre settimane, cogliendo l'occasione per fornire a tutti gli operatori interessati un segnale di certezza in questo campo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il gruppo del Movimento 5 Stelle intenda fornire un proprio contributo alla questione in discussione, preannunciando che è stato appena presentata una risoluzione in materia a prima firma del deputato Alberti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di domani il seguito della discussione della risoluzione, la quale sarà posta in votazione nella stessa seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**5-03219 Causi: Implementazione delle norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità *on-line*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine allo stato di applicazione delle recenti novità introdotte dai commi 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) in materia di *transfer pricing* per le società operanti nella raccolta di pubblicità *on line* e di tracciabilità delle operazioni effettuate da dette società.

In particolare, l'onorevole chiede quali siano i tempi di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate recante le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie all'Agenzia per l'effettuazione dei controlli, nonché se l'Agenzia delle entrate prevede di aprire apposite procedure di *ruling* internazionale per la sottoscrizione di accordi con gli operatori del mercato della raccolta di pubblicità *on line*.

Al riguardo sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Il citato comma 177 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi o anche TUIR), le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on line* e dei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione delle componenti di reddito derivanti dalle cosiddette operazioni *intercompany* con società non residenti (ai sensi dell'articolo 110 del richiamato TUIR) devono utilizzare indicatori di pro-

fitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

Le disposizioni del comma 177 fanno salvo, tuttavia, il ricorso alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale che si conclude mediante la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

Ciò posto, deve sottolinearsi che l'attività degli operatori, che agiscono nel settore della raccolta di pubblicità *on line* nonché dei servizi ad essa correlati, quando viene posta in essere fra parti correlate, dando luogo ad operazioni *intercompany*, rientra ordinariamente fra le materie oggetto della procedura di *ruling* di *standard* internazionale così come disciplinato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito detta procedura.

Pertanto, al fine di dare esecuzione alla norma di cui alla presente interrogazione, non è necessario intraprendere alcuna azione specifica né provvedere ad una apposita implementazione della procedura di *ruling* di *standard* internazionale.

A tal riguardo, si evidenzia che, ad oggi, risultano già in corso alcune procedure di *ruling* aventi ad oggetto transazioni *intercompany* poste in essere da soggetti che svolgono attività nel settore della raccolta di pubblicità *on line* e dei servizi ad essa ausiliari, rientranti nel campo di applica-

zione delle disposizioni previste dal comma 177 oggetto della presente interrogazione.

Con riguardo alla disposizione contenuta nel citato comma 178 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede la tracciabilità degli acquisti di pubblicità *on*

*line* e servizi ad essa ausiliari, l'Agenzia delle entrate riferisce che sono in fase avanzata i contatti con le associazioni di categoria per la definizione delle modalità tecniche di trasmissione necessarie per l'avvio dei flussi informativi richiesti dalla nuova norma.

## ALLEGATO 2

**5-03221 Paglia: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine a taluni particolari casi di esenzione dal versamento dell'IMU e della TASI in relazione alle unità immobiliari possedute da enti non commerciali e destinate ad un'utilizzazione mista.

In particolare, gli onorevoli interroganti evidenziano come nel decreto ministeriale 26 giugno 2014 sia contenuta un'esplicita apertura verso la completa esenzione dall'IMU degli immobili relativi alle attività educative e sociosanitarie degli enti non commerciali, rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto ministeriale di natura regolamentare 19 novembre 2012, n. 200.

Pertanto, gli onorevoli chiedono al Governo di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione con riguardo all'utilizzo dell'immobile, estendendo anche alle attività sanitarie e sociosanitarie quanto previsto, per le fattispecie di utilizzazione mista degli immobili degli enti non commerciali, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e conseguentemente suggeriscono di stabilire che, dopo aver individuato gli immobili o le porzioni di immobili adibite ad attività in convenzione o accreditamento con il S.S.N., l'esenzione si applichi solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, occorre precisare che le istruzioni contenute nel decreto 26 giugno 2014 ricalcano perfettamente il contenuto del regolamento n. 200 del 2012, il quale stabilisce all'articolo 4, comma 2, relativo agli « Ulteriori requisiti » che:

« Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

*a)* sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

*b)* se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio ».

Detto regolamento del 2012 era stato emanato dal Governo Monti, al fine di

adeguare l'ordinamento a quanto stabilito dalla Commissione europea in sede di richiesta di parere in materia di aiuti di Stato ed evitare l'avvio di una procedura d'inflazione da parte dell'Unione europea, che aveva chiuso definitivamente gli spazi di tale agevolazione, limitandola solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle citate attività ma con modalità non commerciali.

Pertanto, come si può agevolmente evincere dalla lettura della norma è lo stesso regolamento n. 200 del 2012 a prevedere una distinzione tra attività « accreditate e contrattualizzate o convenzionate » e non.

Il menzionato regolamento ha superato il vaglio non solo del Consiglio di Stato, ma anche della Commissione europea. Si deve, infatti, sottolineare che con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU anche con riferimento al citato regolamento n. 200 del 2012 e ha riconosciuto, per quanto qui di interesse, che « l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ».

Inoltre, deve precisarsi che nelle istruzioni contenute nel citato decreto del 26 giugno 2014 e soprattutto nel modello di dichiarazione IMU TASI ENC, ai fini dell'esenzione dal tributo non si fa riferimento specifico alle strutture ma esclusivamente alle attività convenzionate con il sistema sanitario nazionale, poiché solo in questo caso le attività in questione, e non le strutture, fanno parte integrante del sistema sanitario nazionale.

In tutti gli altri casi, invece, la possibilità di usufruire del beneficio si riduce drasticamente ai soli casi in cui la prestazione è offerta gratuitamente o dietro il

versamento di un corrispettivo simbolico che viene trattato nelle istruzioni al modello di dichiarazione.

Occorre altresì sottolineare che risulta improprio il riferimento al fatto che tali strutture possono beneficiare dell'esenzione a prescindere dai corrispettivi richiesti agli utenti per le prestazioni offerte, in quanto « complementari o integrative rispetto al settore pubblico ».

Nelle istruzioni è espressamente specificato che gli enti « beneficiano dell'esenzione IMU », laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire « la copertura del servizio universale ».

Rientrano in tali fattispecie le attività convenzionate per le quali è richiesto il pagamento del *ticket* e non di qualsiasi importo.

Alla luce di quanto appena chiarito, quindi, si ritiene che non debba condividersi l'affermazione secondo cui « Il Governo, nel redigere le istruzioni allegate al citato modello di dichiarazione IMU, sembra anche aver escluso che vi possano essere strutture sanitarie che eccedano il suddetto limite (mentre nella realtà è vero il contrario perché altrimenti non avrebbero convenienza ad operare nel settore), e, di conseguenza, non lo ha posto come ulteriore requisito, lasciando intendere, implicitamente, che l'esenzione si applichi indiscriminatamente a tutte le strutture sanitarie qualunque esse siano, convenzionate o accreditate ».

Inoltre, non sembra neanche necessario alcun intervento nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, allo scopo di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione con riguardo all'utilizzo dell'immobile solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione, dal momento che il regime di applicazione dell'esenzione in questione, completato con il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, già prevede, anche

per la fattispecie in esame, tale meccanismo di imposizione nel caso di utilizzazione mista dell'immobile.

Per quanto concerne, poi, il diverso profilo di definizione dell'importo simbolico, non si può che confermare quanto affermato nelle istruzioni.

In merito alle attività meritevoli di esenzione si ricorda che, in generale, la stessa Commissione europea è intervenuta sul punto, limitandosi – e senza, quindi, vincolare assolutamente l'individuazione della simbolicità del compenso a un parametro predefinito – a stabilire che « per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio » e, per l'attività didattica, a chiarire che la stessa deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

In linea con tale approccio astratto, osservato dalla stessa Commissione europea, particolarmente attenta alla problematica in esame, le istruzioni alla dichiarazione IMU TASI ENC non hanno potuto

che orientarsi nello stesso senso affermando che « Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione ».

Vale la pena, infine, di sottolineare che il carattere simbolico del corrispettivo è necessariamente legato all'ambito territoriale nel quale viene svolta l'attività che, per tali ragioni, può variare da comune a comune, senza per questo « generare un'odiosa disparità di trattamento fiscale sul territorio nazionale » soprattutto in ragione della considerazione che è naturale che l'IMU e la TASI, non essendo tributi erariali ma comunali, possano essere diversificati attraverso l'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta a ciascun comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## ALLEGATO 3

**5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Villarosa ed altri chiedono quali siano i soggetti terzi ai quali la Banca d'Italia ha conferito l'appalto per l'esercizio dell'attività di vigilanza e quali siano le banche e gli intermediari finanziari oggetto di controllo da parte di ogni singolo soggetto terzo.

Al riguardo, occorre premettere che il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, convertito nella legge 12 maggio 2014, n. 75, recante « Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia », prevede la possibilità per l'Istituto di avvalersi di esperti esterni nell'ambito della cosiddetta « valutazione approfondita » (*comprehensive assessment*) delle banche dell'eurozona che la Banca centrale europea e le Autorità di vigilanza nazionali stanno conducendo.

In particolare, sul decreto in questione sono state svolte considerazioni di carattere generale dal Rappresentante della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione tenutasi in data 1° aprile 2014 presso la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.

Come riferito in tale occasione, su indicazione della BCE, sono state coinvolte parti terze a supporto delle Autorità di vigilanza nazionali per lo svolgimento dell'esercizio di *Asset Quality Review* (AQR) all'interno del « *comprehensive assessment* ». La partecipazione di tali soggetti terzi è stata individuata come elemento di indipendenza rispetto alle Autorità di vigilanza nazionali, idoneo a rafforzare la validità dei risultati dell'esercizio.

Sulla base delle linee indicate dalla BCE, la Banca d'Italia ha posto la massima attenzione al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi nella selezione delle società di cui avvalersi per l'esercizio dell'attività in questione.

La selezione delle società di revisione addette a supportare l'attività dei team ispettivi è avvenuta tramite gara europea, a conclusione della quale sono state individuate 5 società di revisione (SdR): *PricewaterhouseCoopers Spa*, *Reconta Ernst & Young Spa*, *Deloitte & Touche Spa*, *KPMG Spa* e *Mazars Spa*, con le quali è stato stipulato un apposito Accordo Quadro.

I successivi accoppiamenti tra le suddette società di revisione e i Gruppi bancari oggetto dell'*Asset Quality Review* sono stati effettuati tenendo conto dell'ordine di graduatoria, nonché delle eventuali situazioni di conflitto di interessi, definite secondo le indicazioni della BCE.

Per la valutazione di beni immobili a garanzia di crediti oggetto di revisione da parte dei *team* ispettivi, la Banca d'Italia si è inoltre avvalsa di 5 società (*REAG Real Estate*; *PRELIOS Valuations*; *PROTOS Spa*; *CRIF Services*; *YARD*) esperte in valutazioni immobiliari, anch'esse selezionate tramite una gara europea.

La Banca d'Italia, infine, ha precisato che nel confronto con altre Autorità di vigilanza Europee il ricorso a parti terze è risultato contenuto per il rilevante impiego di personale della Banca d'Italia medesima.

## ALLEGATO 4

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato come il provvedimento costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo di riforma del complesso delle pubbliche amministrazioni che deve portare al miglioramento della loro efficacia e della loro capacità di rispondere alle esigenze del Paese, allo snellimento degli adempimenti inutili e alla riduzione dei costi improduttivi che ancora permangono nel funzionamento delle stesse amministrazioni;

valutate positivamente, per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da 3 a 5 il numero dei componenti della CONSOB, considerato che il rafforzamento di tale Autorità appare particolarmente importante per consentire alla stessa di esplicare nel modo più efficace i suoi compiti, che comportano un'operatività quotidiana pressoché continua,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge,

il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto le predette procedure già in corso potrebbero risultare non congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge, il quale esclude dal divieto, sancito dal comma 2 del medesimo articolo per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB, di intrattenere, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, i dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente quali siano gli uffici ai cui responsabili non si applica tale incompatibilità, onde evitare incertezze in sede applicativa;

*b)* con riferimento ai commi 9 e 10 del citato articolo 22, i quali intendono concentrare in una sede comune ubicata nella città di Roma la collocazione di più

Autorità, tra le quali anche la CONSOB, valuti la Commissione di merito se tali misure comportino reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella stessa Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione;

c) con riferimento al comma 14 dell'articolo 22, il quale ripristina le previsioni del decreto-legge n. 94 del 1974 che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti favorevoli, per l'adozione di determinate delibere della CONSOB, valuti la Commissione di merito se risulti congruente richiedere tale maggioranza qualificata per l'adozione delle delibere relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato, laddove si mantiene invece la maggioranza semplice per l'adozione delle delibere relative all'attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali, alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato e all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale;

d) con riferimento alla disciplina delle procedure di nomina dei componenti delle autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una più compiuta riflessione in merito alle eventuali modifiche normative da apportare in tale settore, al fine di rafforzare la trasparenza delle predette procedure di nomina e di garantire massimamente i profili di competenza e adeguatezza al ruolo dei soggetti nominati, in particolare prevedendo che possano essere designati a tali cariche solo i soggetti che, nel rispetto dell'equilibrio di genere, abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;

e) con riferimento all'articolo 28, il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, riduce alla metà l'importo

del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale riduzione avvenga lungo un arco temporale di tre anni, al fine di evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;

f) con riferimento all'articolo 46, valuti la Commissione di merito la portata normativa della disposizione, la quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa, verificando in particolare se tali previsioni siano tra loro congruenti;

g) con riferimento all'articolo 53, il quale reca, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Era-rio conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico, prevedendo, al comma 2, nell'ambito della clausola di salvaguardia finanziaria a tal fine prevista, che, nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio stesso, valuti la Commissione di merito se sia opportuno limitarsi a demandare ad un atto ministeriale di natura secondaria la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni ..... 55

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A Distaso ..... 55

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) ..... 56

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 66

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 68

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa. Nomina n. 38 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 64

AVVERTENZA ..... 65

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 9.35.

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

**Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A Distaso.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge n. 90 del 2014 reca misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ma, in realtà, apporta significative modifiche normative a tutta la pubblica amministrazione, con una prima idea generale, condivisibile, di provvedere ad un ricambio generazionale, espressa dalla stessa relazione di accompagnamento sin dal commento sul primo comma dell'articolo 1, sul quale ritornerà.

Rileva che gli articoli di competenza della Commissione sono il 14 e, « in condominio » con la XII Commissione, il 15, nonché, parzialmente, il 3. Evidenzia quindi che l'articolo 14 riguarda le procedure dell'abilitazione scientifica nazionale per la docenza universitaria e che dell'argomento si è di recente, e intensamente, occupata la Commissione, pervenendo, il 14 giugno scorso, all'approvazione unanime della risoluzione n. 8-00064, con il parere favorevole del Governo. Precisa che l'articolo in parola, tuttavia, non interviene sui punti sollevati nella risoluzione, che prefigura una revi-

sione della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, ma si limita ad affrontare tre questioni specifiche ed urgenti. La prima riguarda i lavori delle commissioni della seconda tornata (2013) di abilitazione, che è in corso. Precisa che il comma 1 dispone il differimento, dal 31 maggio al 30 settembre 2014, del termine di conclusione dei lavori delle commissioni: in particolare, viene implicitamente modificata la disciplina attualmente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 che, all'articolo 8, comma 6, richiederebbe la sostituzione delle stesse commissioni, non avendo le stesse concluso i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed essendo anche trascorso l'ulteriore termine di 60 giorni assegnato con decreto dirigenziale del 1° aprile 2014. Ritiene utile ricordare che a causa del contenzioso sulla prima tornata (valutato dalla stessa relazione di accompagnamento al provvedimento in oltre 3.000 ricorsi pendenti davanti ai TAR), di ritardi ministeriali e di una norma di legge troppo restrittiva, le commissioni si sono trovate a disporre della documentazione dei candidati ammessi alla valutazione solo quindici giorni prima della scadenza di legge dei lavori delle commissioni, fissata appunto al 31 maggio 2014. Aggiunge che, a tal proposito, non va trascurato il fatto che, se si fosse optato per la sostituzione delle commissioni, ciò avrebbe potuto determinare l'adozione di criteri valutativi diversi da quelli già adottati dalle commissioni inizialmente costituite, con tutte le conseguenze da ciò derivanti. Rileva quindi che, mentre il comma 2 dell'articolo 14 si limita a sancire l'invarianza di spesa per la proroga dei lavori delle commissioni, il comma 3 affronta la seconda questione, quella della terza tornata da bandire nel 2014 per rispettare la cadenza annuale inderogabile fissata dalla legge n. 240 del 2010. Precisa che, in particolare, la norma dispone che per il 2014 è sospesa l'indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e del procedimento di formazione

delle commissioni nazionali in attesa della revisione delle norme sull'abilitazione. Segnala che la disposizione deroga esplicitamente solo a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010 (indizione annuale delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione) e non anche al disposto di cui alla lettera *f*) del medesimo comma 3 (istituzione di commissioni nazionali di durata biennale). Evidenzia che sarà opportuno pertanto segnalare la questione nel parere che esprimerà la Commissione, ai fini del miglior coordinamento con la normativa vigente.

Ricorda che, nel merito, la Commissione si è già espressa nella citata risoluzione, ritenendo la sospensione non condivisibile, in grado di peggiorare ancora di più un quadro già abbastanza confuso e teso. Osserva che per l'ennesima volta, infatti, si assiste ad uno *stop and go* sul tema delicatissimo del reclutamento universitario e che nessuna norma riesce, purtroppo da anni, ad andare a regime, il che diffonde un'incertezza letale tra i giovani aspiranti alla carriera universitaria che non può che spingerli ad emigrare e penalizza coloro che meritano da tempo una promozione. Ricorda quindi di aver espresso, a suo tempo, tutte le proprie perplessità sull'abilitazione e che, non più tardi di tre mesi fa, ha segnalato con una proposta di risoluzione tutte le incongruenze che sono apparse nella prima tornata. Rileva che adesso, però, tornare indietro – perché sospendere ha l'effetto di bloccare per un tempo indeterminato – sarebbe esiziale e che se qualcosa suscita unanime critica, e non solo nel mondo universitario, è proprio la cronica incertezza, nei tempi, nei numeri e nei modi, del reclutamento dei giovani e delle promozioni dei migliori. Ricorda che la ricerca ha assoluto bisogno di sicurezze per potersi esplicare al meglio, altrimenti, rischia di essere sopraffatta dall'affannosa ricerca del percorso o del momento giusto, dall'ennesima creazione di una categoria fortunata e di altre sfortunate, dall'anticipazione dell'inevitabile futura sanatoria.

Segnala, quindi, che l'ultimo comma dell'articolo 14 opera invece un opportuno differimento dei tempi per l'uso dei finanziamenti del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010. Precisa che, infatti, il ritardo nella conclusione delle prime due tornate di abilitazione ha fatto sì che questi finanziamenti possano scadere prima di poter essere usati per chiamare ricercatori che hanno conseguito l'abilitazione. Aggiunge che, pertanto, il comma 4 differisce dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.

Ai fini della redazione del parere, si riserva ovviamente di accogliere gli spunti che emergeranno dalla discussione: al momento, si limita a dire che invece della prevista sospensione della terza tornata, l'articolo 14 potrebbe essere la sede idonea sia per operare quegli interventi sull'abilitazione – già indicati nella risoluzione richiamata – che ne risolvano le incongruenze, già apparse evidenti, sia per ospitare una norma che consenta di riesaminare i *curricula* dei candidati che nella I tornata non hanno conseguito l'abilitazione perché i propri indicatori personali sono risultati inesatti, per errori o lacune presenti nelle basi di dati, o perché le commissioni hanno fissato criteri senza operare la ponderazione equilibrata e motivata tra i vari criteri e parametri prescritta dal comma 3 articolo 3 del decreto ministeriale del 7 giugno 2012 n. 76.

Osserva quindi che l'articolo 15, «in condominio» con la XII Commissione, riguarda la formazione specialistica dei giovani medici e che è ben noto che il numero di borse di studio disponibili per le scuole di specializzazione in medicina – ricorda altresì che queste borse di studio sono sostanzialmente veri e propri stipendi obbligatori per ogni specializzando, che peraltro contribuisce non poco al funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie – è molto inferiore al fabbi-

sogno: la stessa relazione parla di 3300 posti disponibili a fronte di un fabbisogno di 8500.

Segnala che, per ovviare a questo grave problema, il comma 1 dell'articolo 15 ritorna sulla durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, che a seguito del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito dalla legge n. 128 del 2013) – che ha modificato il decreto legislativo n. 368 del 1999 – deve essere ridotta di un anno, per allinearsi alle direttive europee, mediante un decreto ministeriale che doveva essere adottato entro il 31 marzo 2014 e che non è ancora stato emanato. Aggiunge che, ovviamente, una riduzione della durata permette un aumento del numero di borse disponibili: ad esempio, riducendo da 5 a 4 anni, si ha un aumento del 25 per cento di posti disponibili. In particolare, precisa che il comma 1 dispone che la riduzione decorra dall'anno accademico 2014/2015 – e non più dall'anno accademico successivo all'emanazione del decreto – al fine, parrebbe, di evitare che essa sia applicata già all'imminente anno accademico 2013/2014, in assenza della necessaria revisione degli ordinamenti didattici per ogni scuola di specializzazione. Ricorda, infatti, che, in base al comunicato stampa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 aprile 2014 – confermato nella risposta resa il 10 luglio 2014 all'interrogazione Iannuzzi n. 5-02482 – il bando di concorso per l'anno accademico 2013/2014 dovrà essere emanato entro questo mese di luglio. Evidenzia che non può essere sottaciuto il rischio che ancora una volta questo provvedimento ministeriale ritardi, rallentando ancora una volta i benefici dell'abbreviazione dei corsi. Osserva, quindi, che da questo punto di vista sembrerebbe opportuno un termine perentorio per la sua emanazione. Segnala a questo riguardo che la relazione tecnica al decreto-legge riporta un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sebbene la disposizione manchi nel testo, anche se forse era prevista in una sua precedente versione.

Rileva quindi che sarebbe il caso di riprovarla, anche se forse non con un termine così ristretto.

Osserva, inoltre, che al comma 2, l'articolo 15 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti: la finalità è quella di garantire la copertura di 5.000 contratti complessivi per preparare il ricambio ai prossimi pensionamenti dei medici specialisti, che sono previsti in circa 100.000 nei prossimi dieci anni. Rileva quindi che si tratta di un provvedimento altamente positivo e atteso da tempo e che, tuttavia, c'è da esprimere perplessità sul fatto che alla copertura degli oneri si provvede, per il 2014, utilizzando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche – non più alimentate dal 2013 – sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Osserva che si tratta di un aspetto sul quale la Commissione è chiamata a riflettere e che, peraltro, lo stanziamento di 40 milioni è limitato al solo all'anno 2015 e quindi non offre una soluzione a regime del problema della formazione specialistica dei giovani medici, che invece è stato disposto in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013 all'articolo 21. Evidenzia che tutto ciò induce a pensare che il problema della specializzazione per i giovani medici vada presto riaffrontato, al di là delle urgenze del 2014, con altro approccio più organico e duraturo.

Osserva, infine, che il comma 3 dell'articolo 15 interviene con una norma tecnica relativa alla trasformazione della prova di ammissione alle scuole di specializzazione da locale (università per università) a nazionale, che è stata già stabilita ma anch'essa ancora non attuata. Precisa che la norma prevede, infatti, il pagamento, da parte dei candidati alla prova di accesso,

di un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro, e che le corrispondenti entrate sono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più ai singoli atenei) per la copertura degli oneri connessi alle stesse prove di ammissione.

Segnala, altresì, che l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn-over* nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici. In particolare in esso si confermano le misure percentuali di *turn-over* già previste (20 per cento per il 2014, 40 per cento per il 2015, 60 per cento per il 2016, 80 per cento per il 2017, 100 per cento dal 2018), ma ci si riferisce solo alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e non più al cosiddetto « limite capitaro », cioè al numero delle unità cessate nell'anno precedente. Rileva che da tali nuove previsioni è esplicitamente escluso il comparto scuola, cui si applica la normativa di settore, mentre l'esclusione delle università è prevista solo nella relazione illustrativa. Precisa, dunque, che occorre un chiarimento sull'argomento da parte del Governo. Ricorda che il sistema delle università statali, in base alle recenti modifiche apportate dall'articolo 1, comma 460, della legge di stabilità 2014, per gli anni 2014 e 2015 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Aggiunge che, dal 2016, la facoltà è fissata in misura corrispondente a quelle prima indicate per le amministrazioni dello Stato e che analogo intervento è previsto per gli enti di ricerca: gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, possono procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon-

dente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Rileva altresì che tale spesa è pari al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018 e che, sostanzialmente, la norma, confermando anche in tal caso i limiti previgenti al *turn over* degli enti di ricerca, modifica però in modo restrittivo l'ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente, determinando in questo modo un minor livello assunzionale. Precisa, poi, che sono previsti una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni, nonché un monitoraggio delle stesse.

Osserva quindi che c'è piuttosto da chiedersi se non fosse questa l'occasione per rimuovere o alleggerire i richiamati limiti al *turn-over* in settori, come quelli dell'università e della ricerca, che stanno soffrendo di un'emorragia di personale di grandi proporzioni, sino a mettere in grave difficoltà il mantenimento delle attività istituzionali, come segnalato dal Consiglio universitario nazionale, in base ad un'accurata documentazione, qualche mese fa.

Dà poi conto di ulteriori disposizioni di interesse. Ricorda che l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. A tale proposito, segnala che questa avrebbe potuto essere la sede – per coerenza di contenuto – per risolvere l'annosa questione dei lavoratori della scuola conosciuti come « Quota96 », il cui pensionamento avrebbe anch'esso un effetto di ricambio generazionale in un ambito di altissima età media, come quello dei lavoratori della scuola. Evidenzia quindi che, per affrontare la questione, sono stati presentati numerosi emendamenti.

Nel merito, osserva che il comma 1 abroga l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per tutte le categorie dei pubblici dipendenti e che tale

disposizione, ora abrogata, trovava qualche applicazione nelle università, le quali, con adeguata motivazione e a richiesta dell'interessato, potevano trattenere in servizio i professori universitari ordinari e associati fino ai 72 anni di età: lo stesso accadeva nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale fino a 67 anni e, più raramente, negli enti di ricerca. Evidenza che questo istituto, invece, aveva maggiore diffusione nel comparto scuola, in particolare per le posizioni di dirigente scolastico (fino a 67 anni).

Segnala, quindi, che il comma 2 prevede che i trattenimenti in corso devono comunque cessare il 31 ottobre 2014 e quelli già deliberati con inizio dal primo novembre 2014 devono essere revocati. A tale proposito, segnala l'incongruenza del termine fissato (31 ottobre) per il comparto scuola, che inizia le proprie attività il 1 settembre: una armonizzazione con la scansione temporale dell'anno scolastico pare necessaria.

Fa altresì notare che, nel caso delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM, all'immediato pensionamento di un certo numero di professori e ricercatori non potrà corrispondere l'immediato loro rimpiazzo, a causa dei limiti tuttora vigenti al *turn over*. Evidenza che l'effetto sarà quindi di un'ulteriore diminuzione del personale disponibile per le attività istituzionali. Per quanto attiene poi alle istituzioni scolastiche, rileva che nelle regioni ove siano esaurite le graduatorie dei concorsi a dirigente scolastico, la norma in parola determinerebbe la reggenza della scuola con pregiudizio della sua funzionalità e organizzazione.

Aggiunge che una certa attenzione va dedicata anche al comma 5 dello stesso articolo 1 che proroga *sine die* (finora la norma era valida solamente sino al 2014) la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 138 del 2011), pur naturalmente adeguandola ai nuovi requisiti

sull'età di pensionamento introdotti dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per quanto riguarda il personale docente universitario, segnala che questa norma finisce con il riguardare esclusivamente i ricercatori di ruolo (la cui età di pensionamento è comunque di 65 anni), perché rimane vigente l'esclusione dalla norma dei professori ordinari e associati già presente nel testo originario dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Precisa che sugli effetti della norma valgono le considerazioni espresse al comma 1 e all'articolo 3, soprattutto se venisse confermato l'orientamento di estendere a tutto il personale della pubblica amministrazione: se non si disponesse contestualmente la sostituzione del personale mandato in pensione, non si otterrebbe l'auspicato ringiovanimento del settore e si avrebbero inevitabilmente ripercussioni sull'attività ordinaria delle istituzioni.

Segnala, infine, il fatto che la nuova norma, a differenza della precedente, non esclude più dalla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro i dirigenti medici responsabili di struttura complessa (cioè i primari). Evidenza che ciò potrebbe causare che alcuni professori universitari medici si troverebbero ad essere pensionati dall'incarico primario nelle aziende ospedaliere universitarie, pur rimanendo in servizio come docenti universitari. Precisa quindi che la situazione, del resto, non è nuova, perché capitava già con il pensionamento anticipato dei primari rispetto a quello dei professori universitari, ma forse meriterebbe qualche attenzione e chiarimento in più.

Rileva che l'articolo 21 unifica le 5 scuole di formazione della pubblica amministrazione assegnandone le funzioni alla SNA (Scuola Nazionale di Amministrazione) e che, tra le altre, viene soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, i cui professori ordinari e ricercatori sono trasferiti alla SNA, acquisendo stato giuridico e trattamento economico eguali a quelli delle corrispondenti figure universitarie. Osserva che la norma appare coerente con gli obiettivi di sem-

plificazione e riordino delle funzioni statali e per le esigenze di formazione per la pubblica amministrazione, ma forse sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione al rapporto tra il sistema formativo per la pubblica amministrazione, in particolare la SNA, e le università.

Segnala che l'articolo 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e a quelli privati ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, alimentato dalle amministrazioni statali vigilanti e funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Evidenzia che, tuttavia, non viene specificato nel dettaglio quali dati dovranno essere immessi nel sistema. Ricorda, comunque, che, in relazione alla trasparenza sugli enti pubblici o di interesse pubblico, in base al decreto legislativo n. 33 del 2013, ciascuna amministrazione ha già l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale alcune informazioni relative agli enti vigilati e che esso prevede, inoltre, la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi alle modalità di gestione dei servizi strumentali delle amministrazioni statali, ed in particolare di quelli esternalizzati.

Rileva, quindi, che l'articolo 18 modifica, fra l'altro, l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre il testo prevalente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione; l'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

Ricorda, inoltre, l'articolo 4 – che introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione – l'articolo 5 – che interviene sulla disciplina del personale pubblico in eccedenza – e l'articolo 6, che fa divieto, per la pubblica amministrazione, di conferire incarichi a

soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ricorda che la I Commissione affari costituzionali, presso la quale il provvedimento all'ordine del giorno è in corso d'esame in sede referente, ha iniziato l'esame dei relativi emendamenti. Rileva quindi che alcune questioni evidenziate dalla relatrice, in particolare riferibili agli articoli 1 e 3, presentano delle criticità che andrebbero affrontate. Evidenzia, in particolare, le questioni relative, rispettivamente, alla cosiddetta « quota 96 » – concernente il collocamento in quiescenza del personale scolastico –, al *turn over*, ove è essenziale l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per nuove assunzioni, e alla possibilità di trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici. Rileva, quindi, l'importanza della specificità del comparto scuola nell'ambito della pubblica amministrazione, che dovrebbe essere evidenziato nel presente provvedimento, ad esempio, modificando, con riferimento al personale scolastico, il termine previsto all'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, del 31 ottobre 2014, facendolo coincidere con quello di avvio dell'anno scolastico. Rileva, poi, l'importanza di tutelare le 11 scuole a ordinamento speciale, a salvaguardia dell'autonomia scolastica.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiede se sia il caso di procedere nella giornata odierna all'espressione del parere di competenza della Commissione Cultura.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, pur rilevando che le questioni da affrontare sono diverse, e che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non aveva previsto di terminare oggi l'esame del provvedimento, ritiene, in considerazione dell'urgenza di rendere un parere alla Commissione di merito in tempo utile, che,

ove i gruppi vi consentano, si potrebbe giungere all'espressione di un parere il più possibile condiviso nella giornata odierna.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a rendere il parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna, purché lo stesso contenga condizioni – e non semplici osservazioni – in particolare nel senso espresso dalla collega Centemero.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice, dichiara di concordare in gran parte con quanto dalla stessa evidenziato nella sua relazione. Ritiene, in particolare, che si debba intervenire sugli articoli 14 e 15 e, con riferimento all'articolo 1, anche sulla questione dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 ». Ricorda, a questo proposito, come il Governo si sia impegnato nella seduta della Camera del 3 luglio 2014, accogliendo appositi ordini del giorno, ad affrontare e risolvere tale questione. Ritiene, inoltre, rilevante la questione concernente la riduzione del *turn over* delle assunzioni negli enti di ricerca, disposta dall'articolo 3, comma 2 del provvedimento in esame. Rileva, poi, con riferimento all'articolo 15, concernente le borse di studio per le scuole di specializzazione medica, l'insufficienza di fondi per l'anno 2016.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede se ci si stia avviando a rendere il parere nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, rileva come si è evidenziata l'opportunità di accelerare l'espressione del parere di competenza della VII Commissione.

Milena SANTERINI (PI) rileva come sia che si proceda oggi all'espressione del parere sia che si rinvii a domani lo stesso, bisognerà tenere conto della risoluzione n. 8-00064 approvata dalla Commissione in data 18 giugno 2014 in materia di abilitazione scientifica nazionale.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara la disponibilità del suo gruppo all'espressione del parere nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, propone di rinviare al pomeriggio della giornata odierna il seguito della discussione sul presente provvedimento, avendo così modo di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si rimette all'apprezzamento della relatrice sulle modalità del seguito dell'esame del decreto-legge in oggetto.

Francesco D'UVA (M5S) rileva l'importanza di intervenire sulle disposizioni di cui all'articolo 15, in modo da permettere un aumento delle borse di studio per le scuole di specializzazione medica.

Manuela GHIZZONI (PD) rinvia alla sua relazione che affronta in maniera specifica le questioni esposte dal collega D'Uva.

Mara CAROCCI (PD) rileva l'importanza del mantenimento in servizio, *medio tempore* dei dirigenti scolastici e di far coincidere, evitando che vi siano eccessive « reggenze » degli istituti scolastici.

Filippo CRIMÌ (PD), dopo aver approvato i contenuti della relazione della collega Ghizzoni, rileva l'importanza di intervenire sull'articolo 15 del provvedimento in esame, al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno.

Milena SANTERINI (PI), rileva come, con riferimento all'abilitazione scientifica nazionale, si possa intervenire ove vi siano stati dei candidati che sono stati erroneamente pregiudicati nelle loro aspettative. Non ritiene invece che si debba attuare una « controriforma » in tale settore. Evidenzia infine che si potrebbe giungere

all'introduzione dell'abilitazione scientifica nazionale cosiddetta « a sportello ».

Luisa BOSSA (PD) ringrazia la relatrice per l'esauriente lavoro svolto e chiede alla stessa che si dia luogo, nel parere che la Commissione si appresta a predisporre, ad un recepimento dei contenuti della citata risoluzione n. 8-00064 sull'abilitazione scientifica nazionale. Rileva inoltre l'importanza di inserire nel parere la questione della cosiddetta « quota 96 ».

Giancarlo GIORDANO (SEL) osserva che la qualità del parere deriverà dalla qualità delle condizioni che saranno inserite nello stesso. Evidenzia quindi che la problematica dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 » assume un'estrema rilevanza. Dopo aver auspicato che le decisioni di competenza della Commissione cultura non vengano prese altrove, chiede alla relatrice di predisporre una bozza di parere che tenga conto del dibattito svoltosi sul provvedimento all'ordine del giorno, e delle priorità indicate dai gruppi, auspicando la massima condivisione del testo. Rileva infine che, pur essendo il suo gruppo contrario al provvedimento nel suo complesso, tale atteggiamento potrà essere differente nel caso in cui il parere di competenza della VII Commissione venga espresso con le modalità testé illustrate.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Auspica che ciò che è stato annunciato nelle scorse settimane, come, ad esempio, la prossima risoluzione della questione dei lavoratori cosiddetti « quota 96 », si realizzi effettivamente. Ricorda, a tal proposito, quanto ieri affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, il quale ha ricordato che il Paese dovrebbe apprezzare il « detto-fatto » proveniente da parte del decisore politico.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, riservandosi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle indicazioni fornite dai gruppi, propone di sospendere

la seduta, per poi riprenderla nel pomeriggio odierno, tenuto conto dei lavori in Assemblea.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 18.15.**

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, presenta e illustra una bozza di parere favorevole con condizioni al provvedimento in esame, che tiene conto delle indicazioni dei gruppi e della risoluzione n. 8-00064 approvata dalla Commissione cultura il 18 giugno 2014 (*vedi allegato 1*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ringraziando la relatrice per il prezioso lavoro svolto, suggerisce di integrare la predetta proposta di parere aggiungendo, tra le premesse, il riferimento all'impegno assunto dal Governo, il 3 luglio 2014 in Assemblea, in merito alla risoluzione della questione dei cosiddetti lavoratori « quota 96 ».

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice, suggerisce di inserire un'ulteriore condizione nella bozza di parere che la Commissione si appresta a votare, la quale chieda alla Commissione di merito di modificare il testo del provvedimento, nel senso di prevedere la conferma, anche per l'anno scolastico 2014-2015, delle posizioni di comando relative al personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012, presta servizio presso il MIUR, nell'ambito del cosiddetto « contingente per l'autonomia scolastica ».

Paolo TANCREDI (NCD), annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, integrata, in particolare, dal riferimento, nelle premesse, alla questione dei lavoratori cosiddetti « quota 96 ».

Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncia, voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, così come

riformulata con il riferimento, nelle premesse, alla cosiddetta « quota 96 », e con l'aggiunta della condizione illustrata dalla collega Coscia che fa riferimento al personale comandato in servizio presso il MIUR.

Gianna MALISANI (PD) chiede che, nel secondo capoverso delle premesse, si faccia riferimento anche ai beni culturali.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver dichiarato il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni, con le riformulazioni indicate dai colleghi, con il riferimento, in particolare – nelle premesse – agli ordini del giorno accolti dal Governo nella seduta del 3 luglio 2014, concernenti i lavoratori cosiddetti « quota 96 ».

Milena SANTERINI (PI) esprimere parere favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizioni che si sta delineando in Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, alla luce di quanto emerso nel dibattito, riformula la sua proposta di parere nel senso indicato dai colleghi (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) chiede che si dia conto, almeno nelle premesse, della necessità di copertura finanziaria, anche per il 2016, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, ritiene che la condizione n. 2 della proposta di parere, che fa riferimento all'articolo 15, comma 1, prevedendo, tra le altre cose, per gli specializzandi in corso la possibilità di optare per il nuovo ordinamento, vada incontro alle esigenze testé esposte dal collega Vacca.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 18.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barraciu e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa.**

**Nomina n. 38.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che il deputato Di Lello è in missione.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	33
Votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Astenuti .....	2
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no .....	8

*(La Commissione approva).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascani, Battelli, Blažina, Bossa, Brescia, Carocci, Coccia, Coscia, Crimì, Di Benedetto, D'Ottavio, D'Uva, Luigi Gallo, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Molea, Narduolo, Palmieri, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Sgambato, Vacca, Simone Valente e Ventricelli.

Si sono astenuti i deputati: Costantino e Giancarlo Giordano.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486  
Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;

segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;

evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale 2014, in attesa della revisione della relativa disci-

plina e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:

a) introdurre un modello « a sportello » per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;

b) rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,

c) precisare che, qualora le commissioni attribuiscono l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;

d) garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;

e) prevedere che il ricorso alla procedura delle « chiamate dirette », di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;

f) prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei *curricula* dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3, articolo 3 del decreto ministeriale del 7 giugno 2012, n. 76;

2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;

3) all'articolo 3:

a) al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del *turnover* è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;

b) modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale

non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;

4) all'articolo 1:

a) prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

b) al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che aveva chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;

c) ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;

d) al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico.

## ALLEGATO 2

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca e dei beni culturali; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;

segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;

evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;

ribadita la necessità di affrontare tempestivamente il tema del personale della scuola, cosiddetto « quota 96 », in possesso nell'anno scolastico 2011/2012 dei requisiti pensionistici previgenti la riforma del 2012, come richiesto dall'As-

semblea della Camera e come accolto dal Governo nella seduta del 3 luglio 2014 con l'ordine del giorno n. 9/224-A/30.

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2014, in attesa della revisione della relativa disciplina; e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:

*a)* introdurre un modello « a sportello » per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;

*b)* rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,

*c)* precisare che qualora le commissioni attribuiscono l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto mini-

steriale n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;

*d)* garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;

*e)* prevedere che il ricorso alla procedura delle « chiamate dirette », di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;

*f)* prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei *curricula* dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3 articolo 3 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;

2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;

3) all'articolo 3:

*a)* al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del *turn-*

*over* è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;

*b)* modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;

4) all'articolo 1:

*a)* prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

*b)* al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che avevano chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;

*c)* ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;

*d)* al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine

del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico;

5) all'articolo 14:

provveda la Commissione a modificare il testo nel senso di prevedere la conferma anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle posizioni di comando relative al personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presta servizio presso il

MIUR, nell'ambito del cosiddetto « contingente per l'autonomia scolastica »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	71
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	73

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**

**C. 2093 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate le richieste di riesame del vaglio di inammissibilità per estraneità di materia delle seguenti proposte emendative: De Rosa 4.01, 23.10 e 23.01; Grimoldi 12.04, 22.07 e 22.09; Mannino 23.12; Matarrese 12.08; Manfredi 27.04 e 27.05. Comunica che sono state presentate altresì le richieste di riesame del vaglio di inammissibilità per carenza di compensazione delle seguenti proposte emendative: Terzoni 1.01; Pastorelli 12.06 e 14.08; Vignaroli 14.12; Zaratti 11.37; Mannino 14.10.

Con riferimento alle richieste di riesame in relazione al criterio dell'estraneità di materia: riammette l'articolo aggiuntivo De Rosa 4.01, in quanto recante disposizioni volte a vietare attività minerarie in siti localizzati in parchi naturali o in zone protette da normative ambientali; conferma l'inammissibilità dell'emendamento De Rosa 23.10, in quanto interviene su disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 recanti semplificazioni in materia di edilizia non contemplata dal provvedi-

mento in esame; conferma l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo De Rosa 23.01, in quanto interviene sull'individuazione dei beni di interesse paesaggistico, tema non contemplato nel provvedimento e non riconducibile alla tutela dell'ambiente; conferma l'inammissibilità degli identici emendamenti Grimoldi 12.04 e Matarrese 12.08, in quanto recanti disposizioni in materia di bonifiche e messa in sicurezza dei siti inquinati; conferma l'inammissibilità degli analoghi articoli aggiuntivi Caparini 22.07 e 22.09, che intervengono nella materia delle gare per la concessione delle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico non riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente; riammette l'emendamento Mannino 23.12, in quanto reca disposizioni di natura sanzionatoria nei casi di mancato adempimento all'ingunzione a demolire immobili abusivi, tema preso in considerazione, con riferimento alle aree ad elevato rischio idrogeologico, dall'articolo 23 del provvedimento; conferma l'inammissibilità degli analoghi articoli aggiuntivi Manfredi 27.04 e 27.05, in quanto intervengono sulla disciplina recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, materia non contemplata dal provvedimento.

Con riferimento alle richieste di riesame in relazione al criterio della carenza di compensazione, conferma l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Terzoni 1.01, che propone l'istituzione di un'area protetta a livello nazionale nella zona del Matese, recando oneri per 1 milione di euro per gli anni 2014 e 2015. A copertura di detti oneri l'articolo aggiuntivo Terzoni 1.01 prevede la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente della legge di stabilità per il 2014, relativo all'accantonamento del Ministero dell'Ambiente. Tale accantonamento, in esito alla consultazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca risorse per l'anno 2014 pari a 1.944.000 euro e a 136.000 euro per l'anno 2015: l'articolo aggiuntivo è quindi carente di compensa-

zione per l'anno 2015. Conferma poi l'inammissibilità dell'emendamento Zaratti 11.37, che, prevedendo il finanziamento di specifici incentivi, è carente di compensazione per l'anno 2014, in quanto il Fondo che viene utilizzato a compensazione per tale anno, a fronte di un onere di 50 milioni per il 2014, reca una disponibilità di 40,7 milioni. Conferma altresì l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 12.06, che rimanda la copertura finanziaria degli incentivi anche di natura fiscale derivanti da accordi e contratti di programma relativi al recupero di rifiuti nell'attività di pesca a risorse rivenienti dalla legislazione vigente. Tale tipologia di copertura si sostanzia in una copertura a bilancio in contrasto con le modalità di copertura previste dall'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Riammette quindi l'emendamento Mannino 14.10 che: aumenta, rispetto alla normativa vigente, i valori minimi e massimi del tributo per i rifiuti non pericolosi e pericolosi (rimane invariato quello dei tributi inerti); rimodula la tempistica e la misura degli obiettivi minimi di raccolta differenziata (il differimento al 2014 previsto dal testo in esame viene sostituito con il 2015 e l'obiettivo viene elevato da 35 per cento a 45 per cento; in luogo delle successive scadenze (2016 e 2020 con obiettivi, rispettivamente, del 45 per cento e del 65 per cento e viene prevista la scadenza 2016 con obiettivo 65 per cento); prevede un più ampio ambito di applicazione della riduzione del tributo (raggiungimento di almeno il 65 per cento dell'obiettivo); rimodula i parametri per l'applicazione dell'addizionale al tributo prevedendo misure diverse da quelle proposte. In proposito rileva che la Relazione tecnica all'articolo 14 in esame afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha carattere ordinamentale. La diversa modulazione, rispetto alla vigente previsione del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 549/1995 (c.d. ecotassa) genera un possibile aumento di gettito da destinarsi al sostegno del mercato del riciclo da parte delle regioni. Fa quindi presente che, in rela-

zione a quanto affermato dalla Relazione tecnica, l'emendamento Mannino 14.10 può quindi essere riammesso e che andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo circa l'invarianza finanziaria complessiva della proposta emendativa.

Conferma inoltre il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Vignaroli 14.12, dal momento che la proposta emendativa prevede l'introduzione di una riduzione TARI e di ulteriori agevolazioni per specifici soggetti senza prevedere la necessaria compensazione finanziaria. Riammette l'articolo aggiuntivo Pastorelli 14.08, che istituisce un Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti da fumo (comma 5) per il cui funzionamento è previsto un contributo ambientale sugli stessi prodotti da fumo (comma 9) e che prevede inoltre la possibilità per il Consorzio di stipulare un accordo di programma che contempli la corresponsabilità gestionale delle pubbliche amministrazioni (comma 11). Ritiene di poter riammettere l'articolo aggiuntivo nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire l'avviso del Governo, della compensatività tra gli oneri di funzionamento del Consorzio ed il contributo ambientale sui prodotti da fumo.

Enrico BORGHI, *relatore*, propone di costituire un comitato ristretto al quale

affidare l'esame delle proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	74
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	87
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	88
AVVERTENZA .....	86

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Simone Valiante, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrato a far parte della Commissione. L'onorevole Maria Amato, appartenente al medesimo gruppo, componente della Commissione in sostituzione dell'onorevole Giovanni Legnini, sottosegretario per l'economia e le finanze, ha invece cessato di farne parte.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Pratavera 2.96. Avverte altresì che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.1000 e 2.2000 (*vedi allegato 1*) sui quali propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a domani, giovedì 17 luglio, alle ore 10.

La Commissione concorda.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento 2.1000 interviene sulla disciplina della circolazione e della sosta nelle aree aperte ad uso pubblico anche se di proprietà dei privati, quali ad esempio quelle degli ospedali, degli aeroporti, dei porti, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli. L'emendamento 2.2000 è volto a prevedere, all'interno

della lettera *h-bis*), introdotto a seguito dell'approvazione della nuova formulazione degli emendamenti 2.3, 2.49 e 2.85, che tra i dati per i quali viene data la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso gli strumenti telematici ci siano anche quelli relativi alla dotazione dei fondi cui vengono destinate quote percentuali dei proventi delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) numero 9) del provvedimento, e agli interventi finanziati con i fondi medesimi.

Passando all'esame degli emendamenti, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Nardi 2.64, che introduce un elenco di comportamenti pericolosi per l'incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, dal momento che l'elenco risulta soltanto esemplificativo e non esauritivo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nardi 2.64, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.65 che sopprime la previsione, in caso di omicidio colposo con violazione del codice della strada, della pena amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, il cosiddetto « ergastolo della patente ». Ritiene invece opportuno mantenere tale previsione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan CATALANO (Misto) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 2.65.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Rondini 2.66, che prevede l'istituzione del reato di omicidio stradale. Fa presente che tale introduzione peraltro può aver luogo soltanto nell'ambito del codice penale, mentre non può essere prevista come criterio di delega per la riforma del codice della strada. Ritiene opportuno un approfondimento per valutare una riformulazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Rondini 2.66.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.67, Piso 2.68, Crivellari 2.69 e Squeri 2.70, che prevedono, per le infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che abbiano un carattere di recidività, l'obbligo di frequenza di corsi terapeutico-riabilitativi, con una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo. Osserva che si tratta di misure di dettaglio che, se ritenute opportune, potranno essere definite in sede di attuazione della delega. Fa presente inoltre che un successivo emendamento, di cui condivide i contenuti e che auspica venga approvato dalla Commissione, prevede la revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida e l'aggiornamento dei conducenti.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Garofalo 2.67 e Piso 2.68, dichiara che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.69.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 2.70 e si riserva di presentare in tal senso un ordine del giorno.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Rondini 2.71, che prevede che se il reato di omicidio colposo è commesso da un soggetto privo di titolo che abiliti alla guida del veicolo, tale soggetto non possa più conseguire la patente di guida di qualsiasi categoria. Ritiene opportuno un approfondimento per valutare una possibile riformulazione, anche contestualmente alla riformulazione dell'emendamento Rondini 2.66.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Rondini 2.71.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Nardi 2.72, che introduce un apposito criterio di delega relativo all'inasprimento delle sanzioni per l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, anche prevedendo il ritiro dell'autorizzazione per uso improprio da parte di soggetti non legittimati, e al successivo emendamento Fregolent 2.73, che interviene sulla stessa materia, esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati prevedendo che al comma 1, lettera s), del comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « prevedendo, altresì, un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili. »

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Nardi 2.72 e Fregolent 2.73 e ne accetta l'identica riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'identica riformulazione degli emendamenti Nardi 2.72 e Fregolent 2.73 (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.74, che introduce un apposito criterio di delega relativo al divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo sanzioni analoghe a quelle previste per l'utilizzo di apparecchiature radio-telefoniche. Ritiene che le due fattispecie assumono diversa gravità, anche in relazione agli effetti di distrazione che possono produrre sul conducente.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nardi 2.74, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.75, che prevede l'impossibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria, anziché, come stabilito nel testo unificato, la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di tale sostituzione. Fa presente che la questione è stata affrontata nei lavori del Comitato ristretto e che la formulazione adottata nel testo unificato è stata individuata per tener conto che in alcune situazioni occorre mantenere la possibilità del pagamento di una sanzione pecuniaria, come ad esempio le auto di servizio intestate a società.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) ritiene che sia opportuno dare un indirizzo chiaro nella delega affinché non si prevedano margini che consentano, nella stesura dei decreti legislativi, l'inclusione di numerose fattispecie.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ribadisce che in alcuni casi non è possibile identificare il conducente. Invita il presentatore a formulare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a identificare le sole fattispecie in cui non è possibile procedere all'identificazione del conducente.

Il viceministro Riccardo NENCINI ritiene che la presentazione di un ordine del giorno in tal senso, di cui anticipa l'accoglimento, potrebbe costituire un giusta contemperamento delle istanze manifestate dall'onorevole Iannuzzi e delle esigenze di applicare la sanzione pecuniaria in caso di mancata identificazione del conducente.

Cristian IANNUZZI (M5S) ritira il proprio emendamento 2.75.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Rondini 2.76 che prevede, in caso di violazione dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per i conducenti sprovvisti di assicurazione. Ritiene che non sia opportuno in sede di delega introdurre specificazioni sull'entità delle sanzioni, che saranno stabilite nel decreto legislativo di attuazione della delega stessa. Osserva inoltre che questa materia è oggetto anche del provvedimento che reca modifiche puntuali del codice della strada, che la Commissione sta esaminando contestualmente al provvedimento in esame.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) ritiene che sia in ogni caso opportuno inserire i contenuti del proprio emendamento nella legge di delega per la riforma del codice della strada, anche a prescindere dal fatto che di essi si tenga conto in altri provvedimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 2.76.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Caparini 2.77, che prevede, in caso di violazione dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno per i conducenti sprovvisti di assicurazione. Fa presente che anche in questo caso valgono le considerazioni formulate con riferimento all'emendamento Rondini 2.76.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.77 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 2.77.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.78, che sopprime il criterio di delega concernente la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, di cui alla lettera *i*), numero 7). Ritiene invece che tale criterio debba essere mantenuto.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI-PdL) chiede al relatore una precisazione rispetto alle modalità di revisione del regime delle spese connesse alla revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, in particolare rispetto ad un eventuale aumento di tali spese.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, non esclude la possibilità che la revisione del regime delle spese possa avvenire con un aggravio delle stesse.

Simone BALDELLI (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.78.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 2.78.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.79, che esclude dalla disciplina relativa alla destinazione delle sanzioni pecuniarie di competenza dello Stato le sanzioni per infrazioni accertate con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità. Stabilisce altresì che le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità accertate con strumenti automatici, comprese quelle accertate dai corpi di polizia municipale, siano destinate interamente al fondo di garanzia per le vittime della strada. Ritiene opportuno mantenere la formulazione adottata nel testo unificato, che individua una destinazione pari al 15 e al 20 per cento del complesso delle entrate spettanti allo Stato, rispettivamente ai controlli e ai programmi attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI-PdL) esprimendo apprezzamento per le misure introdotte nel testo unificato che prevedono la destinazione di quota parte dei proventi statali al rafforzamento di misure di controllo delle violazioni e alla sicurezza stradale, osserva, in via generale, che l'applicazione delle sanzioni, in particolare quelle per eccesso di velocità, viene percepita dai cittadini come una vera e propria vessazione, dal momento che l'attraversamento di un territorio è spesso legato all'applicazione di una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto di un limite di velocità introdotto pochi metri dopo il confine con un altro territorio, e la cui segnalazione è posta troppo a ridosso dello strumento telematico di controllo e in modo tale da non poter permettere al

conducente di adeguare la velocità del proprio veicolo in tempi congrui. Ricorda che tale questione è stata più volte affrontata dalla Commissione, anche nelle passate legislature e che la scorsa legislatura è stato introdotto un meccanismo che ha destinato il 50 per cento delle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice alla sicurezza stradale. Nell'osservare che tale norma risulta totalmente disattesa, in quanto la destinazione dei proventi delle sanzioni è diversa in numerosi comuni da quella prevista dalla legge, rileva che la fissazione di una percentuale dei proventi, qualunque essa sia, destinati al conseguimento di obiettivi di sicurezza non impedisce che i comuni elevino multe in misura eccessiva e tale da consentire in ogni caso di disporre delle risorse che servono loro per altre spese di bilancio. Ritiene quindi opportuno che venga eliminato qualsiasi principio di discrezionalità e che gli organi di polizia stradale siano indotti a comminare le sole sanzioni realmente connesse a motivi di sicurezza stradale. Ritiene che si tratti di un vero e proprio meccanismo feudale, che andrebbe disinnescato, anche per venire incontro alle esigenze di numerosi cittadini per i quali, stante il prolungato periodo di crisi economica, il pagamento di una sanzione potrebbe costituire un pesante aggravio finanziario.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che il codice della strada destini già una quota sufficiente di proventi delle sanzioni agli obiettivi del conseguimento della sicurezza stradale e osserva che a proprio giudizio è necessario verificare l'effettiva destinazione delle risorse a tali obiettivi da parte dei comuni. Ricorda poi al collega Baldelli che la questione da lui posta, che condivide pienamente, è stata oggetto di dibattito all'interno del Comitato ristretto e che, nella lettera *i*) del testo unificato è stato introdotto il riferimento al criterio di ragionevolezza nella determinazione delle sanzioni, che deve intendersi anche nel senso da lui rappresentato.

Simone BALDELLI (FI-PdL), nell'apprezzare le precisazioni del relatore che

indicano la condivisione da parte della Commissione della questione prima rappresentata, a suo giudizio assai importante, osserva che è in ogni caso opportuno in sede di attuazione della delega procedere nella direzione indicata.

Sulla base di queste premesse, ritira gli emendamenti a propria firma 2.79 e 2.80, aventi ad oggetto la medesima materia.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente al collega Baldelli che nell'ambito dell'esame in sede di Comitato ristretto delle proposte di legge recanti modifiche puntuali al codice della strada, che sta procedendo parallelamente a quello del testo in discussione, in qualità di relatore, ha accolto un'integrazione proposta dal gruppo Movimento 5 Stelle, volta proprio a prevedere la pubblicità dei dati relativi all'impiego dei proventi delle sanzioni da parte dei comuni, attuando quel meccanismo di controllo che appare indispensabile per superare la situazione di *impasse* della modifica alla disciplina sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni, introdotta dalla legge n. 120 del 2010.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Prataciera 2.81, che sopprime la destinazione del 20 per cento delle entrate di competenza dello Stato al finanziamento dei programmi attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale. Ritiene invece opportuno mantenere tale destinazione, individuata nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, anche in ragione del fatto che il Piano nazionale per la sicurezza stradale costituisce uno degli strumenti di controllo del corretto operato dei comuni, essendo previsto nel testo che non si proceda all'erogazione di gran parte dei trasferimenti statali ad essi destinati nel caso in cui non ottemperino alle prescrizioni previste dalla normativa in materia.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento 2.81 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prataciera 2.82, che destina il 20 per cento delle entrate di competenza dello Stato, anziché ai programmi attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale, a progetti per la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza stradale, predisposti dalle Università. Anche in questo valgono le considerazioni espresse per l'emendamento 2.81.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento 2.82 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prataciera 2.83, che destina il 20 per cento delle entrate di competenza dello Stato, anziché ai programmi attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale, a campagne di promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado. Pur ritenendo la destinazione condivisibile, ritiene preferibile mantenere la disposizione come approvata dal Comitato ristretto.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento 2.83 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.84 che prevede l'obbligo, per i concessionari delle strade e per gli enti locali, di destinare l'importo delle sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità accertato con sistemi automatici ad interventi di sicurezza stradale. Nel ricordare in proposito che il codice della strada già prevede la destinazione dei proventi

delle sanzioni di spettanza degli enti locali ad interventi di sicurezza stradale, ribadisce le considerazioni svolte in relazione all'emendamento Baldelli 2.79 sull'esigenza che vengano effettuati dei controlli sull'utilizzo dei proventi.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 2.84.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato l'emendamento 2.2000 che intende accogliere le finalità contenute nell'emendamento De Lorenzis 2.85, assorbito dalla nuova formulazione degli emendamenti Catalano 2.3 e De Lorenzis 2.49, già approvata dalla Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede di poter effettuare un approfondimento per valutare la rispondenza dell'emendamento del relatore alle finalità contenute nel proprio emendamento.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che in ogni caso l'emendamento del relatore 2.2000 non sarà messo in votazione prima del termine di presentazione dei subemendamenti, fissato per domani alle ore 10.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Biasotti 2.86, Piso 2.87, Garofalo 2.88, Crivellari 2.89 e Squeri 2.90, che specificano che per gli enti locali inadempienti rispetto agli obblighi di rendicontazione dell'utilizzo dei proventi delle sanzioni, si applichi la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza, indicando le modalità di determinazione della percentuale e di redistribuzione delle risorse in questione. Osserva al riguardo che il testo della delega già prevede misure sanzionatorie per gli enti inadempienti rispetto all'obbligo di rendicontazione dei proventi delle sanzioni. Sottolinea che gli emenda-

menti in questione prevedono la riduzione dei trasferimenti statali per infrastrutture e sicurezza, che rischia di pregiudicare i livelli di sicurezza e di adeguatezza delle infrastrutture. Ritiene necessario tener conto infatti che la destinazione dei proventi delle sanzioni a interventi infrastrutturali e di sicurezza dovrebbe garantire livelli più elevati, rispetto a quelli previsti per legge, che dovrebbero essere assicurati con le risorse ordinarie dell'ente, compresi i trasferimenti statali.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) osserva che, pur esistendo un obbligo di destinazione da parte dei comuni di parte dei proventi delle sanzioni per il conseguimento di obiettivi di sicurezza stradale, i comuni utilizzano tali proventi in modo del tutto difforme. Invita il Governo a fare una riflessione riguardo alla discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse da parte dei comuni, a suo giudizio troppo ampia, anche attraverso un tetto massimo di sanzioni irrogabili ovvero la fissazione di un parametro di incremento annuale del numero delle sanzioni riscosse che non possa essere superato, per evitare che tale numero aumenti indiscriminatamente di anno in anno in ragione di esigenze dei comuni non connesse alla sicurezza stradale. Si dichiara disponibile al ritiro solo qualora vengano date dal Governo adeguate garanzie in tale direzione, altrimenti chiede che venga accantonato per prevederne una riformulazione condivisa.

Il viceministro Riccardo NENCINI ritiene condivisibile la richiesta di un approfondimento e propone quindi che l'emendamento venga accantonato.

Michele DELL'ORCO (M5S) nel condividere le osservazioni del collega Biasotti riguardo all'esigenza dei comuni di elevare sanzioni per poter disporre di risorse da destinare ad esigenze diverse da quelle relative alla sicurezza stradale, osserva che

la questione è stata affrontata dal proprio gruppo attraverso un'integrazione al testo del provvedimento recante modifiche puntuali al codice della strada, che la Commissione sta esaminando in sede di Comitato ristretto.

Mario TULLO (PD) nel condividere l'esigenza di un approfondimento sulla questione posta dal collega Biasotti, che condivide, osserva che il codice della strada si dovrebbe configurare come uno strumento di regolazione che prevede sanzioni in caso di comportamenti inadeguati e giudica assai pericoloso che possa essere previsto un tetto massimo di sanzioni comminabili all'interno di un territorio, in quanto questo farebbe venir meno il principio cardine della sicurezza stradale.

Simone BALDELLI (FI-PdL) nel condividere le considerazioni del collega Biasotti, e nell'esprimere apprezzamento per le integrazioni proposte dal Movimento 5 Stelle al provvedimento che la Commissione sta esaminando in Comitato ristretto, di cui il presidente Meta ha anticipato i contenuti, ritiene che il codice della strada non abbia come finalità né quella di educare né tanto meno quella di vessare i cittadini. Giudica opportuno che la Commissione svolga sulla questione una riflessione attenta, in quanto la norma già presente nel codice della strada, che prevede la destinazione del 50 per cento delle sanzioni ad obiettivi di sicurezza stradale risulta disapplicata, ma anche qualora fosse applicata avrebbe l'effetto paradossale di indurre i comuni ad elevare un numero doppio di sanzioni per raggiungere la quantità complessiva di risorse assicurate dalle sanzioni medesime e soddisfare le esigenze di cassa. Ritiene indispensabile che all'interno di questo provvedimento, che costituisce la cornice entro la quale costruire la disciplina del codice della strada, sia affermato chiaramente il principio che le sanzioni devono essere comminate solo in relazione a violazioni delle disposizioni che regolano la circolazione stradale in modo trasparente e senza che questo si configuri, per le modalità con le

quali tali sanzioni vengono elevate, come uno strumento vessatorio nelle mani dei comuni.

Settimo NIZZI (FI-PdL) osserva che l'attuale formulazione del codice consente agli amministratori locali di agire con estrema elasticità. Pur essendo pubblici, i bilanci degli enti locali evidenziano l'introito complessivo di risorse da sanzioni per violazioni del codice della strada alla sicurezza stradale ma non permettono che venga individuata la loro destinazione. Osserva inoltre che, per quanto riguarda le violazioni per eccesso di velocità elevate attraverso sistemi elettronici, le misure dei segnali che evidenziano i dispositivi di rilevazione a distanza sono molto inferiori a quelle di un normale cartello di segnalazione stradale e che ciò induce il conducente in inganno.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda due elementi che hanno ispirato la redazione del testo riguardo alla questione specifica che si sta dibattendo, ossia la diffusa sensazione da parte dei conducenti che i comuni utilizzino il sistema delle sanzioni per violazioni del codice come strumento per reperire risorse, che mina il rapporto tra cittadini e legislatore e non agevola il rispetto delle disposizioni del codice e il principio che le sanzioni vengono elevate solo in presenza di violazioni. Ritiene che il giusto temperamento di questi due principi sia insito nel criterio di ragionevolezza che è stato posto alla base del principio di revisione del sistema sanzionatorio. Quanto alla misura del tetto proposta dal collega Baldelli ritiene che questa possa contrastare le finalità della sicurezza stradale e che vada fatta una riflessione per pervenire ad una formulazione che vada nella direzione del dibattito che si è tenuto senza pregiudicare la sicurezza. Concorda quindi con l'esigenza di un accantonamento degli emendamenti in esame al fine di predisporre una riformulazione.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Biasotti 2.86, Piso 2.87, Garofalo 2.88, Crivellari 2.89 e Squeri 2.90.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Nardi 2.91, Cristian Iannuzzi 2.92 e Baldelli 2.93, che sopprimono il criterio di delega di cui al numero 2) della lettera *m*), che elimina l'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato, nell'ambito della procedura di ricorso al prefetto. Tale soppressione è stata peraltro introdotta per semplificare le procedure in questione e facilitare lo smaltimento dell'arretrato. Osserva che è stato introdotto nell'ordinamento il ricorso al giudice di pace che assicura al ricorrente la possibilità di un'interlocuzione per portare le proprie ragioni. Ritiene pertanto opportuno mantenere il criterio di delega contenuto nel testo unificato.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) osserva che il testo unificato sopprime l'obbligo dell'audizione dell'interessato nel caso in cui questo la richieda, e giudica questa una compressione dei diritti del cittadino.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che la normativa obbliga il prefetto a procedere all'audizione dell'interessato solo nel caso in cui questi lo richieda. Osserva inoltre che la soppressione di tale obbligo non impedisce al prefetto di audire l'interessato nel caso in cui lo ritenga necessario per lo svolgimento del ricorso.

Cristian IANNUZZI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.92.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nardi 2.91, Cristian Iannuzzi 2.92 e Baldelli 2.93.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 2.94 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1, dopo la lettera *n*), una ulteriore lettera in cui si preveda la revisione della disciplina per il conseguimento della pa-

tente di guida, in modo da assicurare una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TULLO (PD), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pagani 2.94, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Molteni 2.95. Rileva che esso specifica che le linee guida relative all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente debbano includere anche l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome delle apnee che impediscono il sonno. Osserva in proposito che la normativa è di derivazione europea e le patologie sono indicate nell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, nella quale, con un intervento successivo, dovrebbero essere inserite anche le sindromi indicate nell'emendamento nonché altre patologie. Ritiene che potrebbe essere presentato un apposito ordine del giorno finalizzato a impegnare il Governo ad intervenire in sede europea affinché vengano rivisitati i requisiti fisici per il conseguimento della patente, introducendo le patologie indicate nell'emendamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Molteni 2.95 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Squeri 2.97 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che alla lettera o) del comma 1 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, in caso di mancato rinnovo annuale, abiliti alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) osserva che la riformulazione proposta non chiarisce se la patente AM che sarebbe attribuita al conducente con età superiore a ottanta anni a seguito del mancato rinnovo annuale della propria patente non sia soggetta anch'essa a rinnovo annuale. Nell'esprimere apprezzamento per la volontà del relatore di accogliere le finalità del proprio emendamento, chiede chiarimenti sul profilo indicato e pertanto suggerisce l'opportunità di accantonare l'emendamento in questione.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, a seguito delle considerazioni del presentatore dell'emendamento Squeri 2.97, concorda con l'opportunità di accantonarlo.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Squeri 2.97.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Baldelli 2.98 segnala che esso prevede che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni, di cui il testo unificato limita la durata ad un anno, abbia luogo senza oneri a carico di tali conducenti. Pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento, rileva che potrebbero determinarsi ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.98.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI-PdL) osserva che il criterio di delega contenuto alla lettera o) del comma 1, prevedendo che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia la durata di un anno, non soltanto assoggetta tali conducenti ad un adempimento aggiuntivo, ma pone a loro carico anche oneri finanziari che l'emendamento da lui presentato intende escludere. Invita pertanto il Governo a valutare le modalità con cui anche in sede di attuazione della delega, si possano risolvere le difficoltà derivanti da eventuali oneri per la finanza pubblica.

Il viceministro Riccardo NENCINI, pur rilevando di non avere specifica competenza sulle questioni relative ai profili finanziari, ritiene che l'impegno richiesto dall'onorevole Baldelli possa essere assunto.

Diego DE LORENZIS (M5S) osserva che i costi relativi al rinnovo della patente riguardano tutti i conducenti, non soltanto i più anziani e che sarebbe piuttosto opportuno prevedere una riduzione degli oneri per i redditi più bassi.

Simone BALDELLI (FI-PdL) ribadisce che il proprio emendamento intende evitare che il criterio di delega comporti un aggravio di costi per i conducenti con età superiore a ottanta anni.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, nel prospettare anche la possibilità di una riformulazione che preveda il dimezzamento degli oneri, in modo da mantenere comunque costante il gettito per lo Stato, invita la Commissione ad accantonare l'emendamento Baldelli 2.98.

La Commissione accantona l'emendamento Baldelli 2.98.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Caparini 2.99. Osserva che con tale emendamento si prevede che il rinnovo della patente per la guida di autobus, autocarri,

autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, sia effettuato per conducenti con età non superiore a settanta anni, previo specifico attestato medico. Ricorda in proposito che il limite in questione è stato elevato nel corso del tempo da sessanta a sessantotto anni. Non ritiene opportuno procedere ad un ulteriore innalzamento di due anni del limite, che potrebbe anche comportare rischi sotto il profilo della sicurezza stradale.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.99 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 2.100.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pagani 2.100 (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita a ritirare gli identici emendamenti Crivellari 2.101, Piso 2.102 e Squeri 2.103. Osserva che tali emendamenti prevedono che, pur mantenendosi ferme le attuali competenze delle commissioni mediche locali, i medici curanti possano certificare, con certificato anamnestico, la sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della patente di guida. Ritiene non opportuno intervenire in senso estensivo sulle categorie di medici che verificano la sussistenza dei requisiti psico-fisici in questione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) osserva che le previsioni degli emendamenti in esame attribuiscono ai medici curanti una facoltà

quale quella di emettere certificati anamnestici che comunque rientra nelle loro attività professionali. Non si capisce a suo giudizio per quali ragioni il requisito della verifica dell'idoneità sia attribuito soltanto ai medici del distretto sanitario. Gli emendamenti pertanto avrebbero l'effetto di far risparmiare tempo e denaro ai cittadini e liberare i distretti sanitari dall'affollamento dei richiedenti la verifica di idoneità. Occorre a suo avviso che la Commissione svolga un serio lavoro per semplificare la vita dei cittadini.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede chiarimenti sulle ragioni del parere contrario del relatore e del Governo sugli identici emendamenti Crivellari 2.101, Piso 2.102 e Squeri 2.103.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritiene che non si comprendano i motivi del parere contrario del relatore e del Governo, che sembrerebbe implicare che i certificati rilasciati dai medici curanti di base siano meno validi dei certificati rilasciati da altri medici.

Il viceministro Riccardo NENCINI, nel condividere la posizione del relatore, osserva che è necessaria una valutazione oggettiva e imparziale, quale quella dei soggetti, comprese le commissioni mediche locali, ai quali il testo vigente del codice attribuisce le verifiche di idoneità.

Luca SQUERI (FI-PdL) osserva che dall'intervento del rappresentante del Governo sembra doversi desumere che i medici di base non effettuino una valutazione oggettiva e imparziale.

Il viceministro Riccardo NENCINI afferma che il proprio precedente intervento non può in alcun modo essere interpretato in tali termini. Esso voleva soltanto segnalare come le commissioni mediche locali e gli altri organi medici ai quali il codice affida le verifiche di idoneità sono caratterizzati da una posizione di terzietà.

Settimo NIZZI (FI-PdL), nel ribadire le argomentazioni già svolte, osserva che un conto sono le competenze delle commissioni mediche locali, un altro il certificato di idoneità che è rilasciato dai medici del distretto sanitario o da altre categorie di medici.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di comprendere le osservazioni del rappresentante del Governo. Osserva peraltro che se si ritiene che il medico di base possa essere condizionato dal rapporto di conoscenza e fiducia con il paziente, non dovrebbe neppure avere la facoltà di rilasciare altre certificazioni.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, in considerazione dell'ampio dibattito svolto, invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli identici emendamenti Crivellari 2.101, Piso 2.102 e Squeri 2.103.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Crivellari 2.101, Piso 2.102 e Squeri 2.103.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Tullo 2.104.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tullo 2.104 (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita a ritirare gli identici emendamenti Bergamini 2.105 e Garofalo 2.106. Osserva che tali emendamenti prevedono l'introduzione dei veicoli auto bilanciati (come i *segway*) tra le tipologie di veicoli atipici per le quali dovranno essere individuati criteri di classificazione ai sensi del principio di delega di cui alla lettera *r*). Rileva in proposito che l'articolo 59 del codice della strada, come modificato dalla legge 120 del 2010, prevede già criteri per la classificazione di veicoli atipici, deman-

dando la disciplina ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La tematica specifica dei veicoli autobilanciati, come anche di altri veicoli innovativi, potrebbe essere ripresa in un apposito ordine del giorno e invita i presentatori degli emendamenti a procedere in tal senso.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.105 e lo ritira.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Garofalo 2.106, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.107. Osserva che l'emendamento prevede l'introduzione dei carri allegorici allestiti per il carnevale o per le rievocazioni storiche tra le tipologie di veicoli atipici per le quali dovranno essere individuati criteri di classificazione ai sensi del principio di delega di cui alla lettera *r*). Si tratta di una fattispecie particolare, per la quale valgono le medesime considerazioni formulate per gli emendamenti Bergamini 2.105 e Garofalo 2.106.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Matteo Bragantini 2.107 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavera 2.108. Osserva che l'emendamento prevede l'introduzione dei trattori agricoli tra le tipologie di veicoli atipici per le quali dovranno essere individuati criteri di classificazione ai sensi del principio di delega di cui alla lettera *r*). Appare tut-

tavia preferibile mantenere la disciplina dei trattori all'interno dell'ambito più generale delle macchine agricole, ambito peraltro interessato dalla delegificazione prevista ai sensi della lettera g) del comma 2.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Pratavia 2.108 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 2.109, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che alla lettera h) del comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi » (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto PAGANI (PD) evidenzia che la finalità primaria dell'emendamento è quella di ampliare le tipologie di veicoli che possono essere incluse nella categoria dei veicoli storici. Ritiene pertanto che la riformulazione sia accoglibile nella misura in cui permette il raggiungimento di tale obiettivo.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, osserva che in sede di attuazione del criterio di delega previsto alla lettera r) del comma 1 e di adozione del regolamento di delegificazione in conformità a quanto previsto dalla lettera h) del comma 2, come risultante dall'eventuale approvazione della riformulazione in esame potrà essere conseguito quanto auspicato dal collega Pagani.

Alberto PAGANI (PD), sulla base delle dichiarazioni del relatore, accoglie la riformulazione proposta dallo stesso dell'emendamento 2.109 di cui è primo firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Pagani 2.109, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Grimoldi 2.110. Osserva che l'emendamento introduce nel principio di delega di cui alla lettera r) un riferimento all'esonero dall'obbligo di revisione periodica per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Ritiene tuttavia non opportuno escludere l'obbligo di revisione per tali veicoli.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Grimoldi 2.110 e lo ritira.

Ivan CATALANO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

### **La seduta termina alle 16.**

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

#### *COMITATO RISTRETTO*

*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.*

*C. 1512 Meta e abb.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«*g-bis*) introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, nonché nelle altre aree

demaniali o private aperte al pubblico transito e alla sosta;».

**2. 1000.** Il Relatore.

*Al comma 1, alla lettera h-bis), dopo le parole: «all'incidentalità» inserire le seguenti: « , nonché alla dotazione dei fondi di cui alla lettera i), numero 9), e agli interventi finanziati con i medesimi fondi ».*

**2. 2000.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili ».*

**\* 2. 72.** *(nuova formulazione)* Nardi, Quaranta, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili ».*

**\* 2. 73.** *(nuova formulazione)* Fregolent, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*« n-bis) revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida, in*

*modo da assicurare una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione ».*

**2. 94.** *(nuova formulazione)* Pagani, Tullo.

*Al comma 1, lettera p), sopprimere la seguente parola: « militari ».*

**2. 100.** Pagani, Tullo.

*Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire la parola: « istruttore », con la seguente: « accompagnatore ».*

**2. 104.** Tullo, Pagani.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi ».*

**2. 109.** *(nuova formulazione)* Pagani, Tullo.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	89
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinate (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	95
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	96
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, dopo i contatti intercorsi con i componenti dei diversi gruppi presenti in Commissione, fa presente che vi sono le condizioni

per verificare la possibilità di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in titolo. Riterrebbe pertanto utile nominare un Comitato ristretto nel cui ambito svolgere un breve ciclo di audizioni.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 e abbinate.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che cerca di recepire le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito in relazione alle eventuali penali a carico di esercizi costretti a rescindere contratti in corso non avendo più i requisiti per detenere apparecchiature da gioco ai sensi della nuova disciplina (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sottopone alla valutazione della Commissione e del relatore l'opportunità di una riflessione più approfondita circa le disposizioni contenute all'articolo 12 del progetto in esame che prevedono il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, con un impatto certamente negativo sulle imprese del settore e sull'occupazione. Al riguardo, chiede se sia possibile valutare una formulazione meno rigida di tali disposizioni, prevedendo, ad esempio, la possibilità di pubblicità in particolare fasce orarie per la tutela dei minori. Aggiunge che in altri Paesi europei non sussiste questa forma di restrizione sulla pubblicità del gioco d'azzardo.

Lorenzo BASSO (PD), nel comprendere le ragioni a fondamento dell'intervento svolto dal collega Abrignani, dichiara di non condividere il merito delle sue osservazioni in quanto il settore regolamentato dal provvedimento in esame ha un evidente impatto sociale. Ricorda come il divieto di pubblicità sia già previsto in altri Paesi, quali ad esempio la Germania, in analogia al divieto di pubblicità per il tabacco. Ricorda che limitazioni solo per i minori non riescono ad ottenere risultati di rilievo come dimostrato dal recentissimo esempio dei mondiali di calcio che hanno trasmesso in orari pomeridiani pubblicità vietate in quella fascia oraria. Ritiene inoltre che la pubblicità del gioco d'azzardo sia distorsiva del mercato pubblicitario perché gli operatori del settore sono in grado di fare offerte molto vantaggiose per il mercato pubblicitario trattando di attività ad elevatissima redditività e sottoposte, come si rileva nelle premesse della proposta di parere, ad una tassazione di favore. Osserva che il gioco d'azzardo è a tutti gli effetti un gioco illegale che, come tale, deve essere contrastato con ogni mezzo. Ritiene pertanto che il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 12 sia assolutamente corretto.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Basso relative al divieto di propaganda del gioco d'azzardo che ritiene debba essere mantenuto nella formulazione prevista nel testo in esame, trattandosi di un fenomeno patologico che giustamente il provvedimento intende di contrastare.

Con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata potrebbe essere utilmente rafforzata, prevedendo una condizione volta a tutelare quegli esercizi commerciali che, non essendo in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative in tema di requisiti dei locali, si potrebbero trovare nella situazione di dover corrispondere pesanti penali in caso di rescissione dei contratti con i concessionari delle apparecchiature.

Segnala, al riguardo, che le disposizioni contenute ai commi 1 e 3 dell'articolo 15, che disciplina gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, e sono destinate agli esercizi commerciali già in attività, prevedono un lasso di tempo di diciotto mesi per l'adeguamento; ma se ad esempio l'esercizio non ha un locale da dedicare alle apparecchiature da gioco, si troverà costretto a rescindere il contratto e potrebbe dover pagare una penale; riterrebbe opportuno prevedere espressamente che se la nuova normativa impone determinati requisiti, l'esercizio che non li possiede dovrebbe poter automaticamente rescindere il contratto senza la corresponsione di alcuna penale. Fa infine notare che come attualmente formulata, l'osservazione può sembrare indicare la necessità di reperire risorse da dare ai concessionari delle apparecchiature.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che il contratto per il noleggio delle apparecchiature è contratto tra privati: se una legge successiva interviene a modificare le regole di una delle parti contraenti imponendo condizioni diverse da quelle vigenti al momento della sottoscrizione del contratto a suo parere ci sono elementi sufficienti per procedere alla rescissione per giusta causa.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) conferma che, qualora vi siano impossibilità sopravvenute, si possono modificare i termini del contratto.

Lorenzo BASSO (PD) ritiene che tutti siano d'accordo sul fatto che il testo in esame possa comportare la possibilità di rescissione del contratto. Tuttavia, l'osservazione proposta dal relatore — di cui pure condivide l'intenzione di dare un sostegno alle attività commerciali che non siano in condizione di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti per detenere lecitamente *slot machines* — potrebbe prestarsi a interpretazioni fuorvianti. Ritiene pertanto preferibile riformulare la proposta di parere del relatore espungendo l'osservazione. Osserva infine che le premesse

formulate dal relatore nella proposta di parere mostrano chiaramente la valutazione della X Commissione in merito al contenuto della legge con riferimento alla tutela degli esercizi commerciali.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se tutte le disposizioni del testo in esame si applichino alle esercizi commerciali già esistenti.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, precisa che solamente la ridefinizione delle nuove distanze dai luoghi sensibili non trova applicazione per le realtà già esistenti; valgono invece il divieto di fumo, di vendere alcolici e l'obbligo di localizzare le macchine da gioco in ambienti separati.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia stata fatta una valutazione del numero degli esercizi commerciali che potrebbero beneficiare degli incentivi alla rimozione degli apparecchi previsti dall'articolo 13 del testo in esame.

Condivide la proposta del collega Basso di riformulare la proposta di parere espungendo l'osservazione al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso indicato dai colleghi Basso e Crippa (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, nel

testo modificato dagli emendamenti approvati in sede referente sul quale la X Commissione deve esprimere il prescritto parere alla VI Commissione Finanze, intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la Commissione VI Finanze della Camera e trasfuso nella PdL di iniziativa parlamentare in esame.

La proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta).

I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia.

L'articolo 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, introduce il reato di autoriciclaggio. È inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, della proposta introduce gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* nel decreto-legge n. 167 del 1990, che individuano gli elementi principali della procedura di disclosure.

Ai sensi dell'articolo 5-*quater*, il destinatario della procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate. Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, la possibilità di avvalersi della procedura è stata estesa anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il comma 2 dell'articolo 5-*quater* disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. Al comma 3 si dispone che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-*quinquies*. Il termine (comma 4) per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.

L'articolo 5-*quinquies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera *a*) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto-legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto. La lettera *b*) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla *disclosure*, la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000). Il comma 3 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie,

consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente. Il comma 4 contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria. Il comma 5 dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche ai fini della definizione del contesto. Ai sensi del nuovo comma 5-*bis*, la misura della sanzione minima è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipolino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione.

Il comma 6 dell'articolo 5-*quinquies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

L'articolo 5-*sexies* demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte.

L'articolo 5-*septies* istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibi-

sce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano – sostanzialmente – le procedure sopra descritte. Il nuovo comma 1-*quinquies* prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento. Il nuovo comma 1-*sexies* interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame, dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni illustrate prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, per le seguenti finalità:

pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno;

investimenti pubblici;

fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4, lettera *a*) dell'articolo 1 autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.

La lettera *b*) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Il nuovo articolo 1-*bis* eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Il nuovo articolo 1-*ter* introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell'ordinamento.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate (arti-

colo 1, comma 3, lettera *a*)) quantificate in 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Mattia FANTINATI (M5S) chiede se sia stata effettuata una valutazione del gettito previsto dalla *voluntary disclosure*.

Guido GALPERTI (PD) chiede al relatore di chiarire la quantificazione delle imposte dovute e della misura ridotta delle sanzioni. Ricorda che nel precedente provvedimento relativo al rientro dei capitali dall'estero si discusse prioritariamente sull'entità delle sanzioni.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno approfondire le questioni poste dai colleghi Fantinati e Galperti.

Ignazio ABRIGNANI, presidente, anche in considerazione del fatto che la predisposizione del parere ha tempi che consentono un adeguato approfondimento, invita i colleghi a trasmettere al relatore eventuali altri quesiti che potrebbero essere sottoposti alla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico » (C. 101 e abbinato), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzato l'intento generale del progetto di legge in titolo consistente nella predisposizione di una strategia complessiva volta alla tutela, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'affermazione di un approccio consapevole al gioco;

sottolineato che, per quanto più specificamente di competenza della X Commissione, non può che essere apprezzabile il disegno complessivo volto a limitare e regolamentare il proliferare di sale da gioco nel tessuto commerciale dei centri abitati, favorito anche da una tassazione di favore rispetto agli altri esercizi commerciali,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere ulteriori misure di favore per quegli esercizi commerciali che, non essendo nelle condizioni di potersi adeguare ai nuovi requisiti previsti per detenere lecitamente apparecchi per il gioco, decidano conseguentemente di rescindere contratti in essere che prevedono consistenti penali ai concessionari.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico » (C. 101 e abbinato), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzato l'intento generale del progetto di legge in titolo consistente nella predisposizione di una strategia complessiva volta alla tutela, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari, alla protezione dei minori e dei soggetti

vulnerabili e alla prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'affermazione di un approccio consapevole al gioco;

sottolineato che, per quanto più specificamente di competenza della X Commissione, non può che essere apprezzabile il disegno complessivo volto a limitare e regolamentare il proliferare di sale da gioco nel tessuto commerciale dei centri abitati, favorito anche da una tassazione di favore rispetto agli altri esercizi commerciali,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02979 Rostellato e altri: Applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato .....	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-03021 Baldassarre e altri: Procedimenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorso in provincia di Cosenza .....	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	104
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-02979 Rostellato e altri: Applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (M5S), pur dichiarando di comprendere le ragioni di semplificazione che sono alla base di talune scelte compiute dal decreto-legge n. 34 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato, ritiene poco corretto, ai fini della verifica di eventuali violazioni dei limiti percentuali previsti dalla legge in materia, assumere come base di calcolo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione. Fa notare che tale rigido elemento temporale potrebbe, da un alto, favorire l'abuso di contratti a termine, dall'altro limitarne l'utilizzo, a seconda del limite iniziale di riferimento, che rimarrebbe sempre lo stesso, anche in caso di

incremento o diminuzione della produttività, imponendo scelte aziendali non conformi alle reali esigenze esistenti nel momento in cui si procede all'assunzione. Auspica, inoltre, che il Governo dia effettivamente seguito a quanto preannunciato nella sua risposta, intervenendo quanto prima per fare chiarezza circa la corretta interpretazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto-legge n. 34 del 2014, al fine di evitare incertezze applicative che potrebbero danneggiare i lavoratori e le imprese.

Si augura, in conclusione, che in futuro sia possibile svolgere un esame parlamentare più ponderato dei provvedimenti di urgenza — spesso discussi in tempi ristretti e in assenza di un reale confronto tra Governo e Parlamento — evitando di incorrere in palesi errori normativi, a cui bisogna poi porre rimedio con circolari attuative.

**5-03021 Baldassarre e altri: Procedimenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorso in provincia di Cosenza.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S) fa notare che le modalità con cui si è verificato l'incidente sul lavoro descritto nell'interrogazione in titolo non possono che far pensare all'impiego di lavoratori in nero, fenomeno sul quale ritiene opportuno svolgere i necessari accertamenti. Espresa soddisfazione, comunque, per la richiesta di riapertura dell'indagine avanzata dalla magistratura, auspica che si possa far luce quanto prima sull'accaduto, riservandosi di assumere ulteriori iniziative a conclusione di tali procedimenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 luglio 2014 — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.**

**C. 2496 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria.

Fa presente che il presente decreto è finalizzato a dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti). In questa sede, rileva che i giudici europei, peraltro richiamando la propria giurisprudenza già intervenuta in materia, hanno stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU.

Quanto al problema dell'eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali, ricorda che si tratta di un problema che si trascina nel nostro Paese ormai da molti anni, costrin-

gendo il Parlamento ed il Governo ad affrontare tale delicata emergenza. Rappresenta, in particolare, che nel corso di questa legislatura sono stati approvati diversi provvedimenti tesi ad affrontare questa emergenza, tra cui segnala, in particolare, i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013, nonché la legge n. 67 del 2014. Ricorda, peraltro, che la questione delle condizioni delle nostre carceri è alla base di numerose decisioni di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del nostro Paese, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dedicato alla proibizione della tortura. Ricorda, altresì, che sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere un messaggio sui cui temi la Commissione Giustizia della Camera ha presentato una relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa dall'Assemblea il 4 marzo 2014, con votazione finale di una specifica risoluzione (6-0049).

Fa presente che il provvedimento in esame, composto da dieci articoli, al fine di proseguire nel percorso che ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a valutare positivamente gli interventi assunti dal Governo italiano sul tema, mira ad introdurre una serie di misure relative al miglioramento delle condizioni nelle carceri. Tra le misure più rilevanti segnala l'introduzione, da parte degli articoli 1 e 2, di rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Rileva che all'articolo 3 si introducono nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali, mentre l'articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il cosiddetto «braccialetto elettronico». L'articolo 5 estende ai maggiorenni di età

inferiore a 25 anni – attualmente il limite di età è fissato a 21 anni – la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale. L'articolo 8 amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti dei minorenni.

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 1 comma 2, che stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario. Osserva che tale norma modifica l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, con la finalità di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti «meramente ausiliari», da assistenti volontari, che svolgono l'attività a titolo gratuito. La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri. Al riguardo, ritiene che potrebbe essere utile precisare meglio alcuni profili operativi della disposizione, al fine di chiarire, in particolare, il soggetto competente per la valutazione dell'idoneità degli assistenti ausiliari di sorveglianza e per l'autorizzazione alla frequenza degli uffici giudiziari. Fa presente che l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo un aumento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo, nonché recando modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore. In particolare, rileva che il comma 1, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 44.406 a 44.610 unità, con un incremento di 204 unità. Tale aumento consegue sostanzialmente ad una diminuzione dell'organico degli ispettori e dei vice ispettori, che passano da 3.718 a 3.015 unità, cui corrisponde un incremento delle dotazioni degli agenti e assistenti, che passano da 35.548 a 36.455 unità. La diminuzione del numero degli ispettori va collegata all'as-

sorbimento delle funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari conseguente all'istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria, di cui al decreto legislativo n. 146 del 2000. Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori superiori e ispettori capo, nonché quelli dei sovrintendenti. Fa poi presente che il comma 2 del medesimo articolo 6 modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo n. 443, relativi alla disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria. Con la modifica dell'articolo 25, il decreto-legge riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione che gli allievi viceispettori devono frequentare dopo la nomina e riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il corso, gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d'istituto. Il divieto, quindi, riguarda ora soltanto i primi 8 mesi di corso. Tali misure – secondo la relazione illustrativa – producono il doppio effetto di velocizzare le procedure di immissione in servizio dei nuovi vice ispettori determinando, per la minor durata dei corsi di formazione, «notevoli risparmi di spesa, sia pur allo stato non quantificabili». Sottolinea che con la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 443 è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell'assenza dal corso per qualsiasi motivo che provoca la dimissione d'ufficio dal corso ed è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell'assenza causata da infermità contratta durante il corso, o da infermità dipendente da causa di servizio ove si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, che produce gli stessi effetti. Una ulteriore modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27 e stabilisce che gli allievi ispettori di sesso femminile che si assentano dal corso per più di 60 giorni a causa di maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. La norma previgente prevedeva, a tali fini, un'assenza superiore a 90 giorni. Rileva poi che l'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre

amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza. Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.

In conclusione, preso atto del contenuto del decreto, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole della Commissione sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di formulare per la seduta di domani una specifica proposta di parere, attendendo nel frattempo eventuali spunti o suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito. Si riserva, inoltre, di valutare eventuali modifiche che verranno introdotte dalla Commissione di merito, rispetto alle quali potrà integrare la propria relazione nella giornata di domani.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**Nuovo testo C. 2247 Causi e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul nuovo testo della propo-

sta di legge Causi n. 2247, che è stato adottato come base per il seguito dell'esame presso la Commissione di merito nella seduta del 29 maggio 2014. Successivamente, tale provvedimento è stato sottoposto a significative modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti, che si è concluso nella seduta del 2 luglio scorso, con l'elaborazione di un nuovo testo che è stato così trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Passando ad esaminare nel merito il provvedimento, osserva che esso riprende, con alcune integrazioni e modifiche, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la VI Commissione della Camera e trasfuso nella proposta di iniziativa parlamentare in esame, anche se gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale articolo sono stati poi disciplinati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 50 del 2014, di conversione di quel decreto-legge, che ha fatto espressamente salva la validità degli atti e dei provvedimenti nel frattempo adottati. Fa presente che la proposta in esame introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria, cosiddetta *voluntary disclosure*, in materia fiscale: in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e le sanzioni, in misura ridotta. Per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013. Pro-

seguendo nell'esame del contenuto del provvedimento, osserva poi che il testo propone l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Soffermandosi sulle modifiche apportate in sede referente, fa notare che i nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia. Il nuovo comma 1-quinquies prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento. Il nuovo comma 1-sexies interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento. Il nuovo articolo 1-bis eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, mentre l'articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio. Per quanto riguarda le norme di diretto interesse della Commissione, segnala il comma 4 dell'articolo 1, che interviene in materia di assegnazione di personale alle Agenzie fiscali. Evidenzia, in particolare, che si tratta di norme volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali introdotta dal provvedimento in esame. In particolare, la lettera a) di tale comma autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente, nel limite di un con-

tingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017; il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1. Rileva, altresì, che la lettera *b*) del medesimo comma 4 conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008, e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nella sostanza, si prevede l'utilizzo delle risorse ancora disponibili stanziare dalla legge finanziaria 2008, che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni, per superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale, che si sono determinate a seguito dell'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli nell'Agenzia delle dogane, ricordando come tale tematica costituisca, peraltro, oggetto di un contenzioso in corso tra l'amministrazione dell'Agenzia e il perso-

nale « ex Monopoli », il quale chiede la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane. Pertanto, in forza della nuova disposizione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà definire i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento di tali processi di riorganizzazione. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene di poter esprimere sin d'ora una valutazione favorevole sulla proposta di legge, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**5-02979 Rostellato e altri: Applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente l'applicazione delle nuove disposizioni, introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2014, in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, con specifico riferimento al rispetto del limite massimo di contratti stipulabili da ciascun datore di lavoro, faccio presente che il Legislatore, contestualmente alla eliminazione dell'obbligo di indicare le ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, ha introdotto precisi limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a tempo determinato, presidiati da un'apposita sanzione amministrativa.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 – come modificato dal predetto decreto-legge n. 34 del 2014 – prevede ora che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è pertanto tenuto a verificare il numero dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato vigenti

alla data del 1° gennaio dell'anno di instaurazione del rapporto a termine.

Per quanto riguarda il quesito posto nel presente atto parlamentare, con il quale si chiede di modificare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 368 del 2001, nella parte in cui prevede di verificare l'organico a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione, anziché – come ritiene l'interrogante – al momento della nuova assunzione a termine, faccio presente che la scelta operata dal legislatore è volta a semplificare possibili adempimenti a carico dei datori di lavoro, richiedendo loro di effettuare la verifica sulla consistenza dell'organico ad una data fissa dell'anno – in questo caso al 1° gennaio – anziché in occasione di ciascuna assunzione a termine.

Per quanto concerne gli ulteriori due quesiti posti dall'onorevole interrogante, faccio presente che la rilevanza delle questioni in esso evidenziate è ben nota agli uffici dell'amministrazione che rappresentano sulle quali, infatti, sono state avviate le necessarie riflessioni che a breve condurranno all'adozione di un'apposita circolare volta a fornire indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2014.

## ALLEGATO 2

**5-03021 Baldassarre e altri: Procedimenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorso in provincia di Cosenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Baldassarre – inerente all'infortunio occorso, l'8 aprile dello scorso anno, al signor Ninov Nikolay Milchov – passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dalla competente Direzione territoriale del lavoro del Ministero che rappresenta e dall'INAIL, nonché quelli acquisiti presso il Ministero della giustizia.

In data 16 maggio 2013, la sede INAIL di Cosenza riceveva una comunicazione da parte di uno studio legale sito in Corigliano Calabro (Cosenza) che, in nome conto e per conto del signor Milchov, avanzava richiesta di pagamento delle prestazioni economiche correlate all'infortunio da quest'ultimo subito l'8 aprile 2013.

Successivamente, il 17 settembre 2013, la medesima sede riceveva una comunicazione da parte di altro studio legale, sito in Rossano, nella quale il signor Milchov – dopo aver dichiarato di aver lavorato, da almeno 3 anni, come bracciante agricolo alle dipendenze del signor Fusaro, senza che quest'ultimo avesse mai provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro – effettuava una breve descrizione della dinamica dell'incidente dell'8 aprile 2013.

In tale giorno, in particolare, il signor Milchov riceveva dal signor Fusaro l'ordine di utilizzare una motozappa priva di misure di sicurezza per lavorare un terreno, sito in San Giacomo d'Acri (Cosenza), di proprietà di quest'ultimo.

In questo contesto, mentre il signor Milchov si trovava su una zona scoscesa, una pietra posta sul terreno si incastrava tra le ruote metalliche del macchinario, tranciandogli la gamba destra e danneggiandogli gravemente la caviglia sinistra.

A seguito della predetta comunicazione, la sede INAIL di Cosenza richiedeva alla Direzione territoriale del lavoro di Cosenza l'espletamento dell'inchiesta infortuni, ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Il 19 novembre 2013, la Direzione territoriale del lavoro di Cosenza comunicava all'INAIL che – dalle informazioni fornite dall'infortunato e dall'esame della documentazione acquisita presso i Carabinieri del Comando di Acri, intervenuti nell'immediatezza sul luogo dell'incidente – non erano emersi elementi idonei a qualificare infortunio sul lavoro l'incidente occorso al signor Milchov: quest'ultimo, infatti, all'epoca dell'incidente non risultava essere dipendente del signor Fusaro che invece si era limitato a cedergli il fondo in comodato gratuito.

Con successiva nota del 16 dicembre 2013, la Direzione territoriale del lavoro di Cosenza rappresentava alla sede INAIL di Cosenza di non poter disporre l'inchiesta amministrativa sull'infortunio del signor Milchov in quanto quest'ultimo non aveva fornito elementi conoscitivi idonei a confutare l'esito degli accertamenti fino a quel momento espletati.

Conseguentemente, con provvedimento dell'11 maggio 2014, la sede INAIL di Cosenza provvedeva a definire negativamente il caso. L'Istituto ha altresì precisato che, al momento, non risultano proposte istanze di opposizione al predetto provvedimento di diniego volte a rivederne l'esito.

Per quanto concerne le eventuali conseguenze penali derivanti dall'infortunio in

parola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza – sulla base del rapporto informativo trasmesso dai Carabinieri della locale Stazione – ha avviato nei confronti del signor Pietro Fusaro un procedimento penale per il reato di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale.

La medesima Procura – il 19 aprile 2013 – ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento in quanto tra il signor Fusaro e il signor Ninov non sussisteva alcun rapporto di lavoro e l'attività che quest'ultimo stava espletando al momento dell'incidente era riconducibile alle facoltà a lui spettanti in qualità di comodatario.

La richiesta di archiviazione veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari con decreto dell'8 maggio 2013.

Tuttavia, successivamente al provvedimento di archiviazione, il Procuratore Capo di Cosenza ha disposto che il sostituto procuratore titolare dell'indagine si attivi per richiederne la riapertura, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale. Ciò, in quanto alcune dichiarazioni rese dal signor Michov – e riportate dall'interrogante nel presente atto parlamentare – non risultano essere contenute nel rapporto informativo redatto dai Carabinieri del Comando di Acri al momento dell'infortunio.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

Rappresentanti dell'Ordine dei veterinari della provincia di Nuoro, dell'assessorato alla sanità della regione Sardegna e della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute ..... 106

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 107

AVVERTENZA ..... 107

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

**Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.**

**Rappresentanti dell'Ordine dei veterinari della provincia di Nuoro, dell'assessorato alla sanità della regione Sardegna e della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.35.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, è oggi, convocata, in sede referente, per il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abbinata sulle Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Ricorda, altresì, che il testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Comunica, quindi, che sono pervenuti finora i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e osservazione della VII Commissione; parere favorevole con osservazione delle Commissioni VIII e XI e parere favorevole della X e della XIV Commissione. La V Commissione ha invece richiesto la relazione tecnica al Governo, mentre le Commissioni I, II, VI, IX, e la Commissione per le questioni regionali devono ancora esprimere il parere.

Massimo Enrico BARONI (M5S) auspica che la relazione tecnica venga predisposta e presentata in tempi brevi in modo da consentire una rapida conclu-

sione dell'*iter* legislativo del provvedimento.

Donata LENZI (PD) condivide l'auspicio del deputato Baroni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Istituzione del «Giorno del dono».  
C. 2422, approvata dal Senato.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ..... 108

Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ..... 108

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 109

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore) ..... 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 110

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.35.

Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il*

sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 14.45

**DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che l'esame è iniziato lo scorso 8 luglio, con la relazione introduttiva del relatore Carra, ed è proseguito nella seduta del 9 luglio, nella quale il relatore ha presentato una proposta di parere su cui si è aperto il dibattito.

Marco CARRA (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*). In particolare, sottolinea che la nuova condizione proposta non risulta modificata nella sostanza, in quanto conferma il criterio di gradualità per la riduzione dei diritti camerali di cui all'articolo 28 nonché l'indirizzo per una riorganizzazione del sistema camerale con un percorso condiviso con le rappresentanze delle imprese. A tale riguardo, tuttavia, ha ritenuto di manifestare attenzione verso una indicazione emersa dal dibattito, recependola, da parte di chi ha espresso riserve sul fatto che le riforme debbano essere necessariamente condivise con coloro che ne sono destinatari. Evi-

denza inoltre di aver inserito un richiamo alla diversità dei modelli organizzativi seguiti nei territori, per tener conto del fatto che già alcuni sistemi camerali regionali hanno messo a punto progetti di riorganizzazione.

Invita inoltre a tener conto degli sviluppi del dibattito sull'articolo 28 nel Parlamento, ricordando i numerosi emendamenti presentati dai gruppi presso la I Commissione, che si ispirano ai principi richiamati nella sua proposta di parere, e nel Governo nel cui ambito sembrerebbe manifestarsi attenzione verso il criterio di gradualità.

Filippo GALLINELLA (M5S) dichiara di condividere la nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, manifestando apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal relatore nel raccogliere le indicazioni della Commissione, rileva che la nuova formulazione introduce elementi meritevoli di approfondimento da parte della Commissione di merito, come il criterio di gradualità e la condivisione con le rappresentanze imprenditoriali, sui quali vi è anche l'attenzione del Governo.

Gian Pietro DAL MORO (PD), tenuto conto dell'andamento del dibattito parlamentare, giudica positivamente la riformulazione del parere proposto dal relatore, che fa riferimento al confronto con le rappresentanze delle imprese. Ribadendo l'esigenza di un riordinamento delle camere di commercio e l'esistenza di realtà molto differenziate sul territorio, invita in ogni caso il relatore ad integrare il parere con un riferimento a criteri di efficienza, di efficacia e di costi *standard*, verso i quali dovrà essere orientata la riforma del sistema camerale.

Marco CARRA (PD), *relatore*, propone una ulteriore riformulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), accogliendo la sollecitazione del deputato Dal Moro.

Franco BORDO (SEL) preannuncia la sua astensione, ritenendo preferibile la precedente formulazione della proposta del relatore.

Monica FAENZI (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo, richiamando le ragioni già illustrate nella precedente seduta.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizione,

come ulteriormente riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo);

valutato, in particolare, l'articolo 28 del decreto-legge, che dimezza il diritto annuale che le imprese dovranno corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a partire dal 2015;

sottolineato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano lo svolgimento di funzioni e compiti di interesse generale per il mondo delle imprese e per l'economia dei territori, una parte dei quali obbligatori per legge;

esprimendo preoccupazione per gli effetti che tale consistente riduzione delle entrate comporterà sui bilanci delle camere di commercio e quindi sullo svolgimento della loro attività, a fronte di una modesta riduzione dei costi per le imprese;

considerato, in particolare, l'impatto negativo che potrebbe essere determinato dal venir meno di importanti interventi promozionali e di sostegno in favore delle

imprese e delle economie locali, tra i quali in particolare quelli relativi all'accesso al credito, finalità per la quale il sistema camerale destina 70 milioni di euro annuali ad interventi volti a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), in base alla legge di stabilità 2014,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al fine di verificare i diversi modelli organizzativi in relazione alle specificità territoriali, di non compromettere lo svolgimento da parte delle camere di commercio delle funzioni e delle competenze attribuite dalla legge, tra le quali gli interventi in favore dei confidi, per 70 milioni di euro annuali, e di salvaguardare i livelli occupazionali, si segnala l'esigenza di introdurre criteri di gradualità per la riduzione dei diritti camerali di cui all'articolo 28, prevedendo un percorso condiviso con le rappresentanze delle imprese, che favorisca una riorganizzazione efficiente e adeguata dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che comprenda anche interventi sul relativo sistema di finanziamento.

## ALLEGATO 2

**DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo);

valutato, in particolare, l'articolo 28 del decreto-legge, che dimezza il diritto annuale che le imprese dovranno corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a partire dal 2015;

sottolineato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano lo svolgimento di funzioni e compiti di interesse generale per il mondo delle imprese e per l'economia dei territori, una parte dei quali obbligatori per legge;

esprimendo preoccupazione per gli effetti che tale consistente riduzione delle entrate comporterà sui bilanci delle camere di commercio e quindi sullo svolgimento della loro attività, a fronte di una modesta riduzione dei costi per le imprese;

considerato, in particolare, l'impatto negativo che potrebbe essere determinato dal venir meno di importanti interventi promozionali e di sostegno in favore delle

imprese e delle economie locali, tra i quali in particolare quelli relativi all'accesso al credito, finalità per la quale il sistema camerale destina 70 milioni di euro annuali ad interventi volti a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), in base alla legge di stabilità 2014,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al fine di verificare i diversi modelli organizzativi in relazione alle specificità territoriali, di non compromettere lo svolgimento da parte delle camere di commercio delle funzioni e delle competenze attribuite dalla legge, tra le quali gli interventi in favore dei confidi, per 70 milioni di euro annuali, e di salvaguardare i livelli occupazionali, si segnala l'esigenza di introdurre criteri di gradualità per la riduzione dei diritti camerali di cui all'articolo 28, prevedendo un percorso condiviso con le rappresentanze delle imprese, che favorisca una riorganizzazione dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura efficiente, adeguata e orientata ai costi *standard*, che comprenda anche interventi sul relativo sistema di finanziamento.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del professor Roberto Perotti, ordinario di politica economica presso l'Università Bocconi di Milano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 113

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### La seduta comincia alle 15.10.

**Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.**

**Audizione del professor Roberto Perotti, ordinario di politica economica presso l'Università Bocconi di Milano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il professor Roberto PEROTTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco BUTTIGLIONE (PI), Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), Adriana GALGANO (SCpI), Gea SCHIRÒ (PI) e Marina BERLINGHIERI (PD).

Il professor Roberto PEROTTI, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il professor Perotti per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata. Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani (Svolgimento e conclusione) .....	114
AVVERTENZA .....	115

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.**

**Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Raffaele RANUCCI (PD) e Mauro DEL BARBA (PD), i deputati Gian Luigi GIGLI (PI) e Florian KRONBICHLER (SEL), i senatori Daniele Gaetano BORIOLI (PD) e Mario DALLA TOR (NCD), i deputati Elisa SIMONI (PD), Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) e Francesco RIBAUDO (PD), il senatore Roberto RUTA (PD) e il presidente Renato BALDUZZI.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia la presidente Serracchiani per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e*

*per l'efficienza degli uffici giudiziari.  
C. 2486 Governo.*

*DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*

*S. 1563 Governo, approvato dalla Camera.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	116

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, e il commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Antonio Martusciello.*

#### **La seduta comincia alle 20.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richiedere chiarimenti, i senatori Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio MARTUSCIELLO, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, e Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il presidente Cardani e il commissario Martusciello, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 22.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione di Giuseppe Geraci ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117
Comunicazioni della Presidente .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 20.40.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Audizione di Giuseppe Geraci.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Giuseppe Geraci, figlio del sindacalista Mico Geraci, assassinato l'8 ottobre 1998 a Caccamo, in provincia di Palermo.

Giuseppe GERACI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (Misto), Francesco D'UVA (M5S) e Andrea VEC-

CHIO (SCpI) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD) e Donatella ALBANO (PD) ai quali risponde Giuseppe GERACI.

*(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Giuseppe Geraci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il senatore Nunziante Consiglio, del gruppo Lega Nord e Autonomie, è stato designato dal Presidente del Senato quale membro della Commissione, in sostituzione del senatore Raffaele Volpi e che lo stesso senatore Consiglio è stato nominato capogruppo in Commissione da parte del gruppo di appartenenza.

Comunica, inoltre, che oggi mercoledì 16 luglio 2014, alle ore 10,30, presso l'Istituto Superiore di Polizia si è svolta una cerimonia commemorativa del giudice Borsellino e delle vittime della strage di

via D'Amelio, organizzata dalla Commissione, alla quale hanno partecipato il Capo dello Polizia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di Finanza e il Direttore della DIA. Comunica, infine, che in rappresentanza della Commissione, la Presidente sarà altresì presente a Palermo il 19 luglio in occasione della ricorrenza della strage di via D'Amelio.

**La seduta termina alle 22.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	119
Audizione del commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Vittorio Conti e Mauro Nori ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.15.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Vittorio Conti e Mauro Nori.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Vittorio CONTI, commissario straordinario INPS, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Titti DI SALVO (Misto), Giuseppe GALATI (FI-PdL), Marco BALDASSARRE (M5S) e Lello DI GIOIA, *presidente*, i senatori Marcello GUALDANI (NCD), Donatella ALBANO (PD), Maria Grazia GATTI (PD) e Sergio PUGLIA (M5S).

Intervengono Vittorio CONTI, *commissario straordinario INPS*, e Mauro NORI, *direttore generale dell'INPS*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il commissario straordinario Vittorio Conti e il direttore generale Mauro Nori per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia ad altra seduta il

seguito dell'audizione e dispone che la documentazione, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 luglio 2014. – Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del dott. Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .	121

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione del dott. Daniele Franco,  
Ragioniere generale dello Stato.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Franco.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Carla RUOCCO (M5S) e Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo del bilancio*, Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni*, e Maria Laura PRISLEI, *Ispettore generale capo per l'informatizzazione della Contabilità di Stato*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.45 alle 9.15.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . .	3
AVVERTENZA . . . . .	4

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei del Bundestag .	5
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	6
--	---

#### SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	9
AVVERTENZA . . . . .	24
<i>ERRATA CORRIGE</i> . . . . .	24

### II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	25
---	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) . . . . .	25
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> . . . . .	31
<i>ERRATA CORRIGE</i> . . . . .	30

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO DEI NOVE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-665-832-2201-A .	32
---	----

**IV Difesa**

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	33
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti sulle politiche di privatizzazione .	39
---	----

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03219 Causi: Implementazione delle norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> .....	41
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-03221 Paglia: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	52

## SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	53

## RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	45
7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	55
---	----

## COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A Distaso .....	55
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	56
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	66
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	68

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa. Nomina n. 38 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	64
AVVERTENZA .....	65

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) .....	71
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame) .....	73

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

SEDE REFERENTE:	
Variatione nella composizione della Commissione .....	74
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .....	74
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore) .....	87
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) .....	88
AVVERTENZA .....	86

**X Attività produttive, commercio e turismo**

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) .....	89
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	90
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	95
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	96
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94

**XI Lavoro pubblico e privato**

INTERROGAZIONI:	
5-02979 Rostellato e altri: Applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato .....	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	103

5-03021 Baldassarre e altri: Procedimenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorso in provincia di Cosenza .....	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	104
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
<b>XII Affari sociali</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.	
Rappresentanti dell'Ordine dei veterinari della provincia di Nuoro, dell'assessorato alla sanità della regione Sardegna e della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute .....	106
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
AVVERTENZA .....	107
<b>XIII Agricoltura</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) .....	108
Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) .....	108
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	109
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore) .....	111
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del professor Roberto Perotti, ordinario di politica economica presso l'Università Bocconi di Milano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 113**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 114

AVVERTENZA ..... 115

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 116

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 116**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**Audizione di Giuseppe Geraci (*Svolgimento e conclusione*) ..... 117

Comunicazioni della Presidente ..... 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 118

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Vittorio Conti e Mauro Nori (*Svolgimento e rinvio*) ..... 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 120

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 121

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del dott. Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato (*Svolgimento e rinvio*) . 121**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 122

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



\*17SMC0002730\*